

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E  
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Magistrale* in  
Relazioni internazionali e diplomazia



LA VERSIONE RUSSA: ANALISI GIURIDICA  
DELLE PRETESE RAGIONI DELL'INTERVENTO IN  
UCRAINA

*Relatore:* Prof. ALESSANDRA PIETROBON

*Laureando:* NICOLE LIBERI

matricola N. 2029674

A.A. 2022-2023

## INDICE

Introduzione	5
1. L'occupazione russa dell'Ucraina	9
1.1 Premesse storiche	9
1.1.1 L'ascesa di Putin alla guida della Federazione russa	9
1.1.2 La politica internazionale di Putin	10
1.1.3 La tesi russa riguardo la nascita dell'Ucraina	11
1.1.4 La guerra nell'Ucraina orientale	12
1.1.5 Gli accordi di Minsk	13
1.2 Le operazioni belliche russe in Ucraina	16
1.2.1 Lo scoppio degli scontri armati	16
1.2.2 La strategia militare russa	18
1.2.3 L'evoluzione del conflitto	19
1.2.4 La condanna internazionale dell'intervento militare russo e l'appoggio europeo all'Ucraina	20
1.2.5 Le ragioni dell'attacco armato secondo la Russia	21
1.3 Le cause del conflitto secondo la visione della Russia: il progressivo avvicinamento ucraino al blocco occidentale	23
1.3.1 La critica russa alla politica ucraina: la <i>pro-Western civilization choice</i>	23
1.3.2 L'espansione orientale della NATO: considerazioni storiche	24
1.3.3 L'irrilevanza delle rassicurazioni statunitensi	25
1.3.4 I tentativi russi di fermare l'avanzata orientale della NATO	26
1.3.5 Stati Uniti: un "impero di bugie"	27
1.3.6 Il summit di Bucarest	28
1.3.7 Il mancato rispetto statunitense delle promesse internazionali	28
1.3.8 Le esercitazioni NATO alle porte della Russia	29

1.3.9 I timori russi nei confronti delle continue richieste ucraine di adesione all'Alleanza Atlantica	30
1.4 Le cause del conflitto: la questione umanitaria	32
1.4.1 Le discriminazioni in atto nei confronti della minoranza russa	32
1.4.2 La minaccia del governo di Kiev al diritto di autodeterminazione del popolo russo in Crimea	32
1.4.3 La situazione in Donbass	34
1.5 Le cause del conflitto: la politica militare ucraina e la corsa al nucleare	35
2. Un attacco armato in legittima difesa	37
2.1 Il divieto di uso della forza armata	37
2.1.1 Evoluzione storica del divieto di uso della forza	37
2.1.2 La natura giuridica dell'articolo 2.4	40
2.2 La legittima difesa	42
2.2.1 L'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite	42
2.2.2 La nozione di attacco armato	43
2.2.3 I limiti all'esercizio della legittima difesa	45
2.2.4 Il criterio dell'immediatezza	46
2.3 La legittima difesa preventiva	47
2.3.1 L'origine storica della legittima difesa preventiva: la dottrina Begin	47
2.3.2 La dottrina Bush	48
2.3.3 La diatriba in merito alla liceità della legittima difesa preventiva	50
2.3.4 La teoria di Dinstein	53
2.4 La legittima difesa collettiva	55
2.4.1 L'esercizio collettivo della legittima difesa	55

2.4.2 La legittima difesa collettiva nell'ambito del conflitto russo-ucraino	56
3. La questione nucleare	57
3.1 Le armi nucleari in Ucraina	57
3.1.1 Il nucleare nell'Ucraina post-sovietica	57
3.1.2 La non-proliferazione in Ucraina	58
3.1.3 La teoria di Mearsheimer riguardo la deterrenza nucleare ucraina	60
3.2 L'arma nucleare in Russia	62
3.2.1 La dottrina nucleare russa	62
3.2.2 Il timore di un conflitto nucleare	64
3.2.3 Le accuse russe al governo ucraino in relazione al possesso dell'arma nucleare	67
3.3 Le armi nucleari nel diritto internazionale	68
3.3.1 La liceità delle armi nucleari nel diritto umanitario	68
3.3.2 Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla liceità della minaccia e dell'uso delle armi nucleari	70
3.4 L'ipotesi di liceità dell'impiego dell'arma nucleare da parte della Russia	75
3.5 L'ipotesi di violazione ucraina degli obblighi internazionali in materia nucleare	76
3.6 Analisi giuridica della liceità dell'occupazione russa	78
4. La questione umanitaria	83
4.1 Il ricorso alla forza armata per la difesa dei diritti umani	83
4.1.1 L'intervento a protezione dei cittadini all'estero	83
4.1.2 L'intervento d'umanità	86
4.2 Le accuse della Russia al governo ucraino per la violazione dei diritti umani: le discriminazioni linguistiche	88
4.2.1 La politica linguistica ucraina	88
4.2.2 Accertamento della violazione del divieto di discriminazione linguistica da parte dell'Ucraina	90
4.3 La repressione della libertà di espressione	93

4.4 La questione religiosa	95
4.4.1 La matrice religiosa del conflitto ucraino	95
4.4.2 La violazione del diritto alla libertà religiosa	97
4.5 Il principio di autodeterminazione dei popoli	98
4.6 L'accusa di genocidio	99
4.7 L'illiceità dell'azione russa nell'ambito del conflitto	102
Conclusioni	107
Indice abbreviazioni	110
Indice della giurisprudenza	111
Indice delle convenzioni internazionali citate	112
Bibliografia	115
Sitografia	119

## INTRODUZIONE

Questa tesi nasce dal proposito di comprendere l'odierna realtà delle relazioni internazionali. In un ordine mondiale guidato dalle Nazioni Unite, che dovrebbe fondarsi sul mantenimento di relazioni pacifiche tra gli Stati, l'invasione russa del territorio ucraino rappresenta un evento devastante. Il timore che vi sia un graduale intervento da parte degli altri Stati a sostegno dell'una o dell'altra parte del conflitto, come avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, è diffuso tra i vari governi nazionali, che temono la nascita di una terza guerra mondiale. Il presente elaborato si propone di analizzare le ragioni alla base della decisione del governo russo di porre in essere un attacco armato in territorio ucraino, nella totale indifferenza delle norme internazionali che vietano l'impiego della forza armata come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali. Sebbene non vi sia alcun dubbio in merito all'illiceità dell'occupazione militare russa ai sensi delle disposizioni di cui alla Carta delle Nazioni Unite, l'obiettivo del lavoro di tesi è quello di comprendere quali siano le accuse rivolte dal governo russo all'amministrazione di Kiev e se queste possano essere, almeno in parte, giuridicamente plausibili, pur nella consapevolezza di come la propaganda bellica possa aver travisato la realtà dei fatti.

A questo fine, si è dedicata attenzione ai discorsi pronunciati dal Presidente russo al fine di giustificare l'occupazione militare posta in essere nel febbraio 2022, al fine di individuare le norme giuridiche su cui il governo russo abbia fondato la sua tesi. Ho ritenuto necessario delineare quella che è l'ideologia del Presidente russo, condivisa in gran parte dall'ambiente parlamentare e governativo di Mosca. Pertanto, ho ritenuto opportuna non soltanto la lettura delle undici interviste ufficiali rilasciate da Putin allo scrittore e regista americano Oliver Stone, ma anche l'attenta analisi della dottrina militare della Federazione russa, per comprendere al meglio quali siano i principali obiettivi da essa perseguiti mediante il conflitto armato.

Ho altresì approfondito la storia delle relazioni internazionali tra i due paesi, in particolare nel periodo tra gli anni Novanta e i giorni nostri, è stato di vitale importanza per giungere ad una comprensione della natura dei rapporti russo-ucraini odierni, nonché delle contrapposizioni di natura politico-ideologica che sussistono tra i due governi coinvolti nel conflitto. Una volta ottenute le conoscenze necessarie, ho deciso di procedere con la lettura di manuali dedicati proprio all'argomento della crisi russo-

ucraina, a partire da *Ucraina: critica della politica internazionale* di Alessandro Orsini. La lettura ha permesso di effettuare una selezione degli argomenti che potevano essere trattati, al fine di individuare le principali cause del conflitto.

L'analisi del libro di Orsini ha rappresentato la base per la stesura del primo capitolo, che prende in esame i fattori suscettibili di aver contribuito ad incrementare l'ira del Cremlino nei confronti non solo dello Stato ucraino, ma dell'intero blocco occidentale. Dopo una serie di premesse necessarie al fine di comprendere le ragioni dell'ascesa di Putin alla guida del governo russo, le cui abilità nel risollevare la nazione ad uno status di grande potenza hanno garantito il mantenimento dei consensi popolari nei suoi confronti fino ai giorni nostri, si è proceduto ad illustrare il progressivo incrinamento dei rapporti tra Russia e Ucraina, culminato con l'insorgere della crisi in Ucraina orientale. Il focus viene poi spostato sullo scoppio e la progressiva evoluzione degli scontri armati, con particolare riferimento alla condanna della comunità internazionale nei confronti dell'azione russa. Successivamente, il capitolo passa in rassegna le cause del conflitto secondo la visione della Russia, partendo dal problema relativo al progressivo avvicinamento del governo ucraino al blocco occidentale, aggravato dalla richiesta ucraina di adesione alla NATO.

L'attenzione viene poi rivolta agli aspetti di carattere umanitario alla base dell'attacco russo, derivanti dalle violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo di Kiev nei confronti dell'etnia russa stanziata in territorio ucraino, e verso l'accusa in merito all'ipotetica dotazione dell'arma nucleare da parte dell'Ucraina, in violazione degli obblighi da essa assunti mediante l'adesione ai trattati in materia nucleare.

La seconda parte della tesi verte sulla questione maggiormente significativa per comprendere l'illiceità dell'occupazione posta in essere dalla Federazione russa. Partendo da un'introduzione relativa all'evoluzione storica dell'uso della forza armata, il focus viene posto sulla natura giuridica imperativa dell'articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite. La sezione successiva del secondo capitolo prende in esame la legittima difesa come causa di esclusione dell'illecito derivante dalla violazione dell'articolo 2.4, con particolare riferimento alla questione ancora aperta in merito all'ammissibilità della legittima difesa preventiva. L'ultima parte del capitolo prende in esame l'esercizio della legittima difesa collettiva nell'ambito del conflitto.

La terza parte verte sulla questione nucleare, partendo da un'analisi del processo di denuclearizzazione posto in essere dall'Ucraina nell'era post-sovietica, culminato con la stipula del Memorandum di Budapest del 1994. Successivamente, viene esposta la critica di John Mearsheimer al processo di denuclearizzazione, nella convinzione che il possesso dell'arma atomica da parte dell'Ucraina avrebbe potuto fungere da deterrente nei confronti di un futuro attacco russo.

Il focus viene poi spostato sui fattori che potrebbero prospettare l'impiego dell'arma atomica da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. La possibilità di impiego dell'arma atomica viene presentata dalla Russia come una mera risposta ad un attacco nucleare progettato dalla NATO in collaborazione con l'Ucraina, accusata a sua volta dalla Russia di aver posto in essere sperimentazioni nucleari militari in violazione dei propri obblighi internazionali. A seguito di un'analisi della prassi in merito alla liceità dell'impiego delle armi nucleari, il capitolo si sofferma sull'analisi dei casi in cui per la Russia sarebbe possibile l'utilizzo dell'arma nucleare. L'ultima parte del capitolo si concentra, invece, sulla asserita violazione degli obblighi internazionali da parte dell'Ucraina, mettendo in evidenza le reazioni unilaterali che la Federazione russa sarebbe stata legittimata ad intraprendere.

Infine, il quarto capitolo verte sulla questione dei diritti umani, partendo da un'analisi della liceità dell'intervento a protezione dei propri cittadini all'estero. Successivamente, il focus si sposta su un'analisi specifica delle varie accuse, partendo dalla dimostrazione dell'adozione di politiche discriminatorie da parte del governo ucraino, volte a limitare l'utilizzo delle lingue delle minoranze in ambito pubblico. La stessa tipologia di analisi viene effettuata in merito all'accertamento delle violazioni della libertà di espressione e della libertà religiosa. Si procede successivamente ad un'analisi delle norme giuridiche a tutela dell'autodeterminazione e del divieto di genocidio ipoteticamente violato nei confronti della minoranza russa nell'Ucraina orientale. L'ultima parte del capitolo si concentra sull'accertamento della violazione degli obblighi internazionali da parte dell'Ucraina, mettendo in evidenza le reazioni unilaterali che la Federazione russa sarebbe stata legittimata ad intraprendere.



# CAPITOLO I

## L'occupazione russa dell'Ucraina

### 1.1 Premesse storiche

#### 1.1.1 L'ascesa di Putin alla guida della Federazione russa

La precarietà delle condizioni economiche della Federazione raggiunse il suo culmine negli anni della presidenza Eltsin<sup>1</sup>, quando l'intero apparato commerciale versava in condizioni di bancarotta, determinate prevalentemente dalle conseguenze disgreganti delle politiche di liberalizzazione dei prezzi messe in atto da Gajdar<sup>2</sup>, che non soltanto accrebbero il debito estero russo (il cui PIL venne dimezzato negli anni tra il 1992 e il 1993), bensì contribuirono ad un incremento del divario economico tra le varie classi sociali. A fianco di un progressivo arricchimento degli “oligarchi” russi, furono le fasce meno abbienti della popolazione a risentire maggiormente delle politiche messe in atto dal governo, che li portarono a scivolare lentamente nella povertà<sup>3</sup>. Con l'ascesa di Putin, divenuto Presidente *ad interim* il primo gennaio 2000, la speranza in una rapida ripresa economica si riaccese nel cuore di un'opinione pubblica sempre più ostile al mondo occidentale, che vedeva nel Presidente la figura di colui che avrebbe riportato la Federazione all'antico splendore, restituendole l'onore internazionale perso a seguito della dissoluzione, a causa della quale la Russia pareva divenuta un mero strumento nelle mani degli Stati Uniti d'America: ciò è testimoniato dal bombardamento americano su Belgrado del 1999<sup>4</sup>, di fronte al quale, nonostante l'alleanza storico-culturale con il territorio serbo, la Russia rimase militarmente inerme, consapevole della propria debolezza sul piano internazionale. Nonostante le critiche rivolte al regime di

---

<sup>1</sup> Boris Eltsin fu il primo Presidente della Federazione russa dal 1991 al 1999, salito al potere subito dopo la dissoluzione dell'URSS. (Enciclopedia online Treccani, voce *El'cin, Boris Nikolaevic*, accessibile all'indirizzo: <https://www.treccani.it/enciclopedia/boris-nikolaevic-elcin/>)

<sup>2</sup> Egor Gajdar fu ministro delle finanze della Federazione russa dal 1991 al 1992, coprendo inoltre la carica di Primo ministro ad interim nel 1992. (<https://www.russiantranslation.com/2018/06/03/da-elcin-a-medvedev-gli-undici-primi-ministri-russi/>)

<sup>3</sup> Orsini A., *Ucraina: critica della politica internazionale*, PaperFirst, Il Fatto Quotidiano, 2022

<sup>4</sup> L'operazione Allied Force fu una campagna di attacchi aerei attuata dalla NATO contro la Repubblica Federale di Jugoslavia. Tale operazione nacque al fine di imporre alla Serbia il rispetto delle condizioni previste dagli accordi di Rambouillet, negoziati nel febbraio 1999 e poi rigettati dalla delegazione serba a causa dell'eccessiva umiliazione che ritenevano che tali condizioni rappresentassero per i serbi. La rilevanza di tale operazione consiste nel fatto di essere stata attuata dalla NATO in assenza di approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza, ritenuta impossibile da ottenere a causa della minaccia di veto da parte della Russia e della Cina. Tale condizione risulta essenziale per la legittimazione giuridica di un'azione armata come causa di esclusione di un illecito derivante dalla violazione dell'articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite. (Viriglio V., *Quando la NATO decise di colpire la Serbia per fermare il massacro in Kosovo*, 2022: <https://www.agi.it/estero/news/2022-03-24/quando-nato-decise-colpire-serbia-fermare-massacro-kosovo-16121154>)

carattere intimidatorio istituito dal Presidente russo, basato sulla repressione del dissenso politico e la limitazione delle libertà di stampa e di espressione, fu comunque innegabile l'efficienza dell'azione presidenziale nel garantire una significativa crescita dell'economia russa, con un surplus fiscale che già nei primi anni 2000 consentì il pagamento dei debiti esterni, nonché un significativo abbassamento del debito pubblico<sup>5</sup>.

### **1.1.2 La politica internazionale di Putin**

Non fu però soltanto la ripresa economica a contribuire all'aumento dei consensi nei confronti della figura presidenziale, bensì anche la politica da lui perseguita sul piano internazionale, volta alla riaffermazione della Russia come grande potenza globale in grado di opporsi agli Stati Uniti. Tale opposizione divenne soprattutto evidente durante la crisi venezuelana del 2019, nata a seguito dei risultati delle elezioni presidenziali del 2018, criticati a livello internazionale a causa della loro presunta mancata trasparenza. In particolare, la vittoria di Maduro alle elezioni generò un forte sdegno da parte dei partiti di opposizione, che misero in atto un piano per favorire la sostituzione del neoeletto facendo leva sul contenuto dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana, che prevede il trasferimento dei poteri dalla Presidenza all'Assemblea nazionale in casi eccezionali. Nell'ambito di tali eventi, Putin si fece portavoce di una forte indignazione nei confronti degli svariati tentativi di interferenza posti in essere dagli Stati Uniti, volti a favorire un cambio di regime in favore del Presidente filoamericano e sottoporre così il paese al controllo indiretto da parte della Casa Bianca. Il 28 settembre 2015, con il discorso tenuto dal Presidente russo al cospetto dell'Assemblea generale dell'ONU, divenne sempre più marcata la ferrea opposizione presidenziale all'unilateralismo statunitense, basato, a suo dire, su un costante utilizzo della forza al fine della risoluzione delle controversie internazionali, che avrebbe a lungo andare portato al *“collasso dell'intera architettura delle relazioni internazionali. Non ci sarebbero più regole se non quelle della forza. [...] Sarebbe un mondo dove i vari Stati indipendenti verrebbero rimpiazzati da protettorati e territori controllati dall'esterno”*<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Orsini A., *Ucraina: critica della politica internazionale*, PaperFirst, Il Fatto Quotidiano, 2022

<sup>6</sup> Ibid.

### 1.1.3 La tesi russa riguardo la nascita dell'Ucraina

Il discorso presidenziale tenuto dal leader russo il 21 febbraio 2022 pone in evidenza la forte influenza che la connessione storica tra le due regioni ha esercitato sulla decisione di intervento militare. *“I would like to emphasise again that Ukraine is not just a neighbouring country for us. It is an inalienable part of our history, culture and spiritual space”*<sup>7</sup>. Con queste parole, il Presidente russo descrive quello che è un legame storico indissolubile, sottolineando come il territorio ucraino sia parte integrante della realtà russa, una nazione costituita ad opera del regime bolscevico a seguito della rivoluzione del 1917. L'obiettivo del governo bolscevico in quel periodo era quello del mantenimento del potere a qualunque costo, il che li spinse non solo ad accettare le condizioni umilianti della pace di Brest-Litovsk<sup>8</sup>, bensì anche a supportare le spinte nazionalistiche di alcune regioni precedentemente appartenute alla Russia zarista. Le pressioni nazionaliste per l'auto-determinazione si fecero sempre più forti nel corso degli anni, culminando con la sessione plenaria del Comitato Centrale del CPSU nel settembre 1989, con la quale venne approvato un documento che segnò definitivamente il destino dell'Unione Sovietica: si trattava del cosiddetto *“Ethnic policy of the party in modern conditions”*<sup>9</sup>, il quale includeva tre clausole determinanti per giungere alla dissoluzione dell'URSS. La prima, in particolare, designava le repubbliche dell'URSS come stati socialisti aventi sovranità autonoma: *“The republics of the URSS shall possess all the rights appropriate to their status as sovereign socialist states”*. Successivamente, continuava con *“The supreme representative bodies of power of the URSS republics can challenge and suspend the operation of the URSS Government's resolutions and directives in their territory”*<sup>10</sup>, segnalando dunque una progressiva indipendenza delle repubbliche socialiste nei confronti del governo centrale, dando loro la possibilità di contrastare o sospendere l'applicazione di risoluzioni e direttive da esso emanate all'interno del proprio territorio. L'ultima clausola garantì la nascita della

---

<sup>7</sup> <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>8</sup> La Pace di Brest-Litovsk, firmata il 3 marzo 1918 in Bielorussia tra le potenze centrali e la Russia rivoluzionaria di Lenin, segnò la resa di quest'ultima dalla Grande Guerra. Le dure condizioni imposte al paese dalla pace divennero ben presto oggetto di dibattito all'interno del governo bolscevico, fino al momento in cui non vennero modificate dall'entrata in vigore del Trattato di Versailles (1919). (Enciclopedia online Treccani, voce *Brest-Litovsk, Pace di*, accessibile all'indirizzo: [https://www.treccani.it/enciclopedia/pace-di-brest-litovsk\\_%28Dizionario-di-Storia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/pace-di-brest-litovsk_%28Dizionario-di-Storia%29/))

<sup>9</sup> <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>10</sup> Ibid.

cittadinanza indipendente per ognuna delle repubbliche, sancendo così definitivamente la fine dell'unione: “*Each republic of the URSS shall have citizenship of its own, which shall apply to all its residents*”<sup>11</sup>.

#### **1.1.4 La guerra nell’Ucraina orientale**

L’incrinamento progressivo dei rapporti tra Russia e Ucraina fu reso evidente dalle elezioni presidenziali del 2010, laddove le popolazioni occidentali, insofferenti nei confronti della Russia, volsero le proprie preferenze all’europeista Julia Tymoschenko, mentre tra i cittadini delle popolazioni orientali prevalse la figura di Viktor Janukovic, che ottenne la vittoria elettorale. Nel frattempo, l’Ucraina occidentale fu attraversata da un progressivo rafforzamento della propaganda antirussa. La situazione esplose con le cosiddette rivolte Euromaidan, iniziate nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2013 all’indomani della decisione adottata dal Presidente Janukovic di interrompere il percorso di avvicinamento all’Unione europea. Nonostante i tentativi di repressione da parte delle forze di polizia statali, le manifestazioni sfociarono ben presto in una vera e propria guerriglia urbana, conclusasi con la deposizione di Janukovic e l’instaurazione di un governo filooccidentale guidato da Petro Porosenko. L’esito delle elezioni animò fortemente il sentimento antirusso diffuso nell’Ucraina occidentale, tanto che la popolazione mise in atto una serie di azioni volte ad eliminare dai luoghi pubblici tutti i simboli del passato sovietico. Ciò causò la reazione della popolazione dell’Ucraina orientale, di tendenza filorussa, che iniziarono a mobilitarsi per l’ottenimento dell’indipendenza. La ribellione orientale fallì nella maggioranza delle zone orientali, fatta eccezione per le regioni del Lugansk e Donetsk, le quali autoproclamarono la propria indipendenza rispettivamente il 27 aprile e il 12 maggio 2014. Nell’ambito di tali avvenimenti, il timore del Cremlino in merito ad una possibile reazione militare ucraina all’autoproclamazione portò ad un intervento dell’esercito russo, che venne stanziato nel territorio delle due neonate repubbliche. Tale intervento trasformò un conflitto locale in una vera e propria guerra<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Bianchi D., *La Russia in guerra nella crisi dell’ordine*, Galli Thierry Stampa, Milano, 2022  
Magni S., *Otto anni di conflitto in Donbass. La guerra invisibile*, 2022 (<https://lanuovabq.it/otto-anni-di-conflitto-in-donbass-la-guerra-invisibile>)

### 1.1.5 Gli accordi di Minsk

Il Protocollo di Minsk, definito anche Minsk I, fu stipulato il 5 settembre 2014 dal Gruppo di Contatto Trilaterale sull'Ucraina (comprendente i rappresentanti di Ucraina, Russia, Repubblica popolare di Doneck e Repubblica popolare di Lugansk) con l'obiettivo di porre fine al conflitto secessionista nella regione dell'Ucraina dell'Est. Il Protocollo, organizzato in tredici punti, fu il prodotto di un processo negoziale particolarmente ostico il cui obiettivo principale era quello del contenimento del conflitto mediante l'imposizione di un totale cessate il fuoco, reso operativo a partire dalla mezzanotte del 15 febbraio 2015 ai sensi del punto 1 del protocollo medesimo. Il monitoraggio del mantenimento della pace alla frontiera russo-ucraina rientrava nell'ambito delle competenze attribuite all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (OCSE), ai sensi di quanto affermato al secondo punto del documento. Inoltre, l'accordo includeva disposizioni vincolanti il disarmo degli armamenti pesanti entro un limite di 14 giorni, in conformità con il secondo e quarto punto del Protocollo, al fine di promuovere la creazione di una "zona di sicurezza" posta sotto la supervisione dell'OCSE, la cui tutela avrebbe dovuto essere garantita mediante l'imposizione del ritiro di tutte le truppe armate e dei mercenari dal territorio dell'Ucraina orientale ai sensi delle disposizioni di cui al punto 10. Inoltre, al punto 9 il Protocollo prevedeva lo svolgimento di elezioni locali nel Donbass, le quali sarebbero avvenute in accordo con la legislazione ucraina: "*Ensure the holding of early local elections in accordance with the Law of Ukraine -With respect to the temporary status of local self-government in certain areas of the Donetsk and the Lugansk regions- (Law on Special Status)*"<sup>13</sup>. In particolare, il terzo punto del Protocollo prospettava una riforma costituzionale in Ucraina, basata sul principio di decentralizzazione entro la fine del 2015, con un riferimento specifico alle regioni di Donetsk e Lugansk e l'adozione di una legislazione permanente sullo "statuto speciale" delle suddette regioni. Tra gli obiettivi prevalenti vi era anche la promozione del dialogo inclusivo a livello nazionale, ai sensi del punto settimo del Protocollo. All'interno dell'accordo furono anche inserite clausole di tutela umanitaria, in particolare relative al rilascio di tutti gli ostaggi e individui detenute illegalmente, previsto dal punto 5, e alla prevenzione della

---

<sup>13</sup> *PROTOCOL on the results of consultations of the Trilateral Contact Group with respect to the joint steps aimed at the implementation of the Peace Plan of the President of Ukraine, P. Poroshenko, and the initiatives of the President of Russia, V. Putin*, 5 settembre 2014 (<https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/1363>)

persecuzione di coloro che erano stati coinvolti nelle operazioni svoltesi nelle regioni di Doneck e Lugansk, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 6, ad esclusione dei casi in cui fosse stata accertata la commissione di reati di elevata gravità: “*Enact a law prohibiting the prosecution and punishment of persons in connection with the events that took place in certain areas of the Donetsk and the Lugansk regions of Ukraine*<sup>14</sup>”. I restanti punti predisponavano, rispettivamente, il ripristino di tutti i servizi economico-sociali nelle zone di svolgimento degli scontri armati, al fine di promuovere la ripresa economica dell’intera regione (al punto 11), e la fornitura di garanzie in merito alla sicurezza personale dei partecipanti alle sedute negoziali, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 12.

Nonostante la stipula dell’accordo Minsk I, frequenti violazioni del cessate il fuoco furono poste in essere da entrambe le parti del conflitto, portando alla necessità di un’inevitabile prosecuzione dei negoziati. Inoltre, il progressivo avvicinamento delle repubbliche separatiste al blocco occidentale, reso evidente dalle elezioni parlamentari del 26 ottobre, durante le quali le zone dell’Ucraina orientale e meridionale videro una vittoria dei partiti filooccidentali, decisi ad intensificare l’integrazione con l’Occidente<sup>15</sup>, aggravarono ulteriormente i contrasti interni, sullo sfondo di una prosecuzione delle operazioni militari nella zona del Donetsk.

Dopo una serie di tentativi di negoziazione falliti, si giunse all’avvio, su iniziativa di Francia e Germania, del cosiddetto “Formato Normandia” per le negoziazioni quadrilaterali. Il ciclo di incontri negoziali fu avviato l’11 febbraio 2015 tra i capi di Stato di Ucraina, Russia, Francia e Germania, portando alla stipula del Protocollo di Minsk II. L’obiettivo del secondo Protocollo, articolato in 13 punti, era l’implementazione degli accordi di Minsk I (specificato al tredicesimo punto del Protocollo medesimo), nonché il raggiungimento della definitiva cessazione degli scontri armati. Il primo punto del Protocollo ristabiliva l’obbligo di un immediato cessate il fuoco generale, che sarebbe divenuto operativo dal 15 febbraio 2015, sottoposta nuovamente alla supervisione dell’OSCE. Tra le competenze attribuite all’Organizzazione in questione, ai sensi del terzo punto del Protocollo, rientrava anche la supervisione del ritiro degli armamenti pesanti al fine della creazione di una zona di

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Allan D., *The Minsk Conundrum: Western Policy and Russia’s War in Eastern Ukraine*, 2020. Consultabile su: <https://www.chathamhouse.org/2020/05/minsk-conundrum-western-policy-and-russias-war-eastern-ukraine-0/minsk-1-agreement>

sicurezza, obiettivo fissato dal secondo punto del documento: “*The withdrawal of all heavy weapons by both parties at equal distances in order to create at least a 50 kilometer security zone for 100mm or larger caliber artillery systems, a 70 kilometer security zone for Grad multiple rocket launcher systems and a 140 kilometer security zone for the Tornado-S, Uragan, and Smerch multiple rocket launcher systems and Tochka (Tochka-U) tactical missile systems*”<sup>16</sup>. La creazione della zona di sicurezza sarebbe stata subordinata al ritiro di tutte le forze armate straniere, siano essi legittimi combattenti o mercenari, supervisionata dall’OSCE ai sensi delle disposizioni di cui al punto 10. Inoltre, il punto 9 stabiliva il ripristino del pieno controllo ucraino del confine di Stato lungo tutta la zona del conflitto entro il giorno successivo alla data di conduzione delle elezioni locali, le cui modalità di svolgimento avrebbero dovuto essere discusse a partire dal giorno immediatamente successivo all’effettivo ritiro (punto 4), sotto la supervisione e nel rispetto degli standard dell’OSCE ai sensi delle disposizioni di cui al punto 12. La riforma costituzionale prevista dal Protocollo di Minsk del 2014 venne riconfermata nelle modalità prestabilite, prospettando dunque una decentralizzazione del potere e l’emanazione di una legislazione permanente sullo “statuto speciale” delle regioni Donetsk e Lugansk. Per quanto riguarda la tutela umanitaria, al punto 6 fu riconfermato il rilascio degli ostaggi e degli individui detenuti illegalmente, che sarebbe dovuto essere completato entro 50 giorni dal ritiro delle truppe, nonché la non-punibilità dei soggetti coinvolti nelle attività belliche nelle regioni secessioniste (punto 5): “*To provide pardons and amnesties by the enactment of a law prohibiting prosecution and punishment of persons with regard to the events that took place in individual areas of the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine*”<sup>17</sup>. Inoltre, il punto 7 prevedeva la garanzia di accesso sicuro e consegna di aiuti umanitari. Il restante ottavo punto ricalcava invece il contenuto del punto 11 del precedente Protocollo, predisponendo il ripristino dei servizi economico-sociali nelle zone colpite dal conflitto, con particolare attenzione rivolta alla ripresa del settore bancario.

---

<sup>16</sup> *Minsk II Agreement*, 12 febbraio 2015: <https://horlogedelinconscient.fr/wp-content/uploads/2020/09/Minsk-2-Full-text-UNIAN.pdf>

<sup>17</sup> Ibid.

## 1.2 Le operazioni belliche russe in Ucraina

### 1.2.1 Lo scoppio degli scontri armati

La decisione di porre in essere un'invasione del territorio ucraino, le cui prime operazioni militari si svolsero il 24 febbraio 2022, può essere qualificata nel diritto internazionale come una *occupatio* bellica<sup>18</sup>, corrispondente alla definizione di cui all'articolo 42 della Convenzione dell'Aia concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre del 1907, secondo cui: “*Un territorio è considerato occupato quando si trovi posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico*”<sup>19</sup>. L'utilizzo della terminologia “di fatto” fa riferimento al criterio dell'effettività come requisito fondamentale per ricondurre un attacco armato alla fattispecie dell'occupazione: sulla base della definizione di cui all'articolo 42, infatti, appare ragionevole affermare che si possa parlare di occupazione militare ogni qualvolta le truppe straniere esercitino effettivamente la propria autorità su un territorio nemico. Alla stessa conclusione di sussistenza di un attacco armato riconducibile alla fattispecie dell'occupazione militare si giunge facendo riferimento alla teoria Pictet, esposta nel Commentario alla IV Convenzione di Ginevra del Comitato internazionale della Croce Rossa<sup>20</sup>. La teoria in questione trova la sua base giuridica nell'articolo 4 della IV Convenzione di Ginevra: “*Sono protette dalla Convenzione le persone che, in un momento e in modo qualsiasi, si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto o di una Potenza occupante, di cui esse non siano cittadini*”<sup>21</sup>. Questa teoria ritiene che si possa parlare di occupazione fin dal momento in cui le truppe straniere vengano a contatto con la popolazione civile dello Stato nemico, condizione che sussiste anche nel caso dell'occupazione russa.

---

<sup>18</sup> L'occupazione militare è distinta dall'invasione, in quanto quest'ultima si verifica qualora il belligerante che penetri all'interno del territorio lo abbandoni in un secondo momento, oppure qualora l'area sia solo un campo di battaglia su cui vengono poste in essere avanzate e ritirate continue da parte dei belligeranti. Solitamente l'invasione è la fase precedente all'occupazione. (Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017)

<sup>19</sup> [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/IV-Convenzione-dellaAja-concernente-le-leggi-e-gli-usi-della-guerra-terrestre-e-regolamento-annesso-1907/112](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/IV-Convenzione-dellaAja-concernente-le-leggi-e-gli-usi-della-guerra-terrestre-e-regolamento-annesso-1907/112)

<sup>20</sup> Zwanenburg M., Bothe M., Sassoli M., *Is the law of occupation applicable to the invasion phase*, International Review of the Red Cross, 2012: <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-885-zwanenburg-bothe-sassoli.pdf>

<sup>21</sup> *Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra*, 12 agosto 1949: [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/300\\_302\\_297/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/300_302_297/it)

L'azione militare russa in territorio ucraino è avvenuta in violazione dell'articolo 2.4 della Carta delle Nazioni unite<sup>22</sup>, il quale stabilisce il divieto di minaccia o uso della forza nelle relazioni internazionali. Facendo riferimento all'articolo 3 della Dichiarazione sulla definizione di aggressione contenuta nella risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 3314 del 1974, è possibile affermare con certezza che l'occupazione sia vietata, in quanto qualificabile come aggressione armata e, dunque, collocabile nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del divieto di cui all'articolo 2.4. In particolare, l'articolo 3 comma A individua tra gli atti che costituiscono aggressione armata “*l'invasione o l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato, o qualsiasi occupazione militare, comunque temporanea, risultante da tale invasione o attacco, o qualsiasi annessione attraverso l'uso della forza del territorio di un altro Stato o di una sua parte*”<sup>23</sup>. A sostenere l'illiceità di tale intervento armato contribuisce anche il contenuto della risoluzione n. 2625 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati (1970), che stabilisce: “*Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di occupazione militare derivante dall'uso della forza in violazione delle disposizioni della Carta*”<sup>24</sup>.

L'invasione fu preceduta da una serie di eventi che parvero rendere chiara l'intenzione russa di porre in essere un attacco armato: in particolare, nella primavera del 2021 si era verificato uno stanziamento di truppe russe nel territorio della Bielorussia, la cui presenza fu giustificata a livello governativo con la volontà di porre in essere esercitazioni bilaterali congiunte. Tale stanziamento continuò fino a febbraio 2022, giungendo fino alla linea di confine russo-ucraina e al territorio della Crimea. Nel frattempo, le minacce verbali di una risposta militare russa in caso di mancato impegno da parte degli Stati Uniti e della NATO in merito all'esclusione dell'Ucraina dall'Alleanza Atlantica, richiesta dalla Russia come garanzia per la sicurezza del Paese, incrementò ulteriormente i timori internazionali<sup>25</sup>, nonostante i quali permase il rifiuto della NATO di accettare le due bozze di trattati proposte da Mosca. Di fronte ad un

---

<sup>22</sup> Vedi paragrafo 2.1.2

<sup>23</sup> Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., “*Codice di diritto internazionale pubblico*”, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>24</sup> Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2625 (XXV), del 24 ottobre 1970, *relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite*: [https://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/20041124231820.pdf](https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041124231820.pdf)

<sup>25</sup> Vedi paragrafo 1.3.4

progressivo incrinamento dei rapporti con l'Occidente, l'impegno della Russia iniziò a concentrarsi verso la stabilizzazione dei rapporti con le repubbliche secessioniste delle regioni Doneck e Lugansk, mediante l'approvazione di una risoluzione con cui la Duma richiese il formale riconoscimento dell'indipendenza di tali regioni da parte del Presidente Putin, avvenuto ufficialmente il 21 febbraio 2022. Tale riconoscimento avrebbe implicato la fine definitiva degli accordi di Minsk<sup>26</sup>, firmati nell'omonima città il 5 settembre 2014, i quali stabilivano la fine della guerra dell'Ucraina orientale. Tale accordo prevedeva un cessate il fuoco generale, nonché la nascita di uno Statuto speciale, che stabiliva una decentralizzazione del potere basata sulla nascita di accordi provvisori di governance locale in alcune regioni, tra cui il Donbass: tale regione sarebbe stata, dunque, formalmente dotata di autonomia, permanendo però formalmente tra i territori parte di un'Ucraina unita<sup>27</sup>. Tali accordi rappresentavano l'unico vincolo giuridico in grado di mantenere un equilibrio tra le due potenze. Conseguentemente, si verificò uno stanziamento di truppe russe anche nella regione del Donbass, segnale definitivo di una mobilitazione militare suscettibile di presagire la messa in atto di un vero e proprio attacco armato. Tale mobilitazione venne sostenuta immediatamente dalla stessa Duma, che votò a pieni poteri una risoluzione mediante la quale concesse al Presidente i pieni poteri per svolgere operazioni militari all'estero. Fu solo pochi giorni dopo, il 24 febbraio 2022, che il discorso pronunciato dal Presidente Vladimir Putin diede avvio definitivo alle operazioni militari<sup>28</sup>.

### **1.2.2 La strategia militare russa**

Prima di passare ad un'analisi dettagliata delle operazioni militari svolte nell'ambito del conflitto, è necessario fare riferimento alla strategia militare adottata dalla Federazione russa. L'attacco militare russo è stato posto in essere partendo dalla mobilitazione delle truppe nella regione del Donbass, che era il principale obiettivo dell'occupazione militare non solo al fine di difendere il separatismo e l'etnia russa stanziata all'interno del territorio (come vedremo nel dettaglio nel quarto capitolo dell'elaborato), bensì anche per ragioni di carattere strategico-economico. Difatti, tale area era caratterizzata

---

<sup>26</sup> Vedi paragrafo 1.1.5

<sup>27</sup> Bianchi D., *La Russia in guerra nella crisi dell'ordine*, Galli Thierry Stampa, Milano, 2022

<sup>28</sup> Ibid.

da una forte industria pesante, l'accesso alla quale avrebbe potuto essere un'importante fonte al fine del potenziamento delle tecnologie militari russe. Inoltre, dal punto di vista strategico la Russia riteneva importante la conquista della città di Dnipro, la cui collocazione geografica creava un collegamento imprescindibile tra il Donbass profondo e Kiev. Successivamente, il 26 febbraio, le truppe russe spostarono la propria attenzione verso la capitale, Kiev. In questo caso, la rilevanza della cosiddetta "*capitale mediana*" deriva prettamente da motivazioni di carattere storico, dovute alla rivendicazione del territorio parte della Russia della fine del primo millennio. Tale capitale è dunque collocata nel mezzo di una contesa di rivendicazione: la Russia ha come obiettivo quello della ristabilizzazione della matrice imperiale originale, mentre l'Ucraina la rivendica come capitale originaria della nazione, simbolo della propria diversità e primogenitura. L'altra zona interessata dagli attacchi militari è invece la Crimea, la cosiddetta "Nuova Russia" della tradizione storica, che rappresenta prima di tutto l'unica regione ucraina avente uno sbocco sul mare, ma all'interno della quale si erge un "ponte terrestre" tra il Donbass e la Transnistria, obiettivo prevalente dell'attacco russo. Tale ponte strategico collega in particolare la città di Mariupol ad Odessa, includendo al centro la città di Kherson, un importante porto fluviale alla foce del Dnepr<sup>29</sup>.

### **1.2.3 L'evoluzione del conflitto**

I primi attacchi aerei e missilistici, verificatisi immediatamente a seguito della dichiarazione del 24 febbraio, sono stati diretti verso obiettivi strategici localizzati in tutta la nazione, inclusa la capitale Kiev e i posti di frontiera ucraini con la Russia e Bielorussia. In risposta ai primi attacchi, il Presidente ucraino ha promulgato la legge marziale, che stabilisce l'interruzione dei rapporti diplomatici con la Russia, accompagnata dall'annuncio della mobilitazione generale del paese. Gli attacchi di terra sono iniziati, invece, passando dapprima per il confine russo-ucraino a Nord, mediante l'acquisizione russa del controllo sulle città di Černobyl' e Prypjat'. Le successive operazioni militari sono state rivolte alla penetrazione verso la città di Kiev, tentando un vero e proprio accerchiamento, il quale, sebbene bloccato parzialmente dalla resistenza

---

<sup>29</sup> Ibid.

ucraina, ha permesso la stabilizzazione del controllo sull'aeroporto di Hostomel'. Per quanto riguarda, invece, la penetrazione meridionale, nella zona della Crimea si è verificata l'acquisizione russa del controllo su vaste zone, compresa la città di Cherson, che ha permesso di continuare la penetrazione fino al ricongiungimento con le truppe penetrate nel Donbass, mettendo così in atto l'accerchiamento congiunto di Mariupol'. Nel periodo tra maggio e luglio 2022, si è registrato poi un incremento delle operazioni militari nel Donbass, culminate con l'acquisizione delle città di Lyman e Lysyčans'k, obiettivo raggiunto nonostante i tentativi di controffensiva messi in atto dall'esercito ucraino. Per quanto riguarda la parte meridionale e orientale del paese, il rilancio di una controffensiva nella regione del Charkiv da parte delle forze ucraine è stato determinante per contenere l'avanzata russa: l'obiettivo di tale offensiva era lo snodo ferroviario di Kupjans'k, con l'obiettivo di bloccare la penetrazione russa in atto da Nord e costringendo le truppe russe al ritiro dalla propria base militare a Izjum.

#### **1.2.4 La condanna internazionale dell'intervento militare russo e l'appoggio europeo all'Ucraina**

Nell'ambito dei tentativi di risposta internazionale alla crisi russo-ucraina, il primo risale al giorno immediatamente successivo all'invasione, quando venne convocato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite al fine di giungere all'approvazione di una deplorazione dell'invasione, il cui mancato raggiungimento fu dovuto all'apposizione del veto russo. Nonostante ciò, fu inevitabile la condanna dell'invasione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunitasi in sessione di emergenza il 2 marzo e giunta all'approvazione della Risoluzione ES-11/1 con 41 voti a favore, 5 contrari (Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea, Russia e Siria) e un totale di 35 astensioni. La condanna internazionale non si fermò soltanto alle Nazioni Unite, bensì giunse anche dalla Corte internazionale di giustizia, che il 16 marzo ne ordinò l'immediata cessazione.

Per quanto riguarda il Consiglio dell'Unione Europea, le sue azioni sono state prevalentemente volte al rafforzamento delle capacità militari ucraine, mediante la fornitura di attrezzature militari alle forze armate ucraine. Nonostante ciò, l'Unione pare non avere intenzione di effettuare un intervento diretto nell'ambito del conflitto, sulla base di quanto affermato da Josep Borrell, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli

affari esteri e la politica di sicurezza: *“E’ un equilibrio delicato. Sosteniamo una delle parti in guerra senza volerne far parte. Noi forniamo armi, loro subiscono le conseguenze della guerra. Continueremo a fare questo sforzo e ad aumentarlo, senza diventare belligeranti. Vogliamo solo che gli ucraini siano in grado di difendersi<sup>30</sup>”*. Si è rivelata molto più rigida, invece, la reazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che ha annunciato la sospensione della Federazione russa, la quale, seppur rimanendo membro effettivo del Consiglio d’Europa, perdeva così la possibilità di votare o associarsi nella presa di decisioni nell’ambito del Comitato. La risposta della Federazione russa di fronte a tale affronto fu quella di annunciare il proprio ritiro dal Consiglio d’Europa e il recesso dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, confermato dal ministro degli esteri russo Lavrov il 15 marzo<sup>31</sup>.

### **1.2.5 Le ragioni dell’attacco armato secondo la Russia**

Le giustificazioni all’attacco armato vengono presentate dal Presidente stesso nei discorsi del 21 e 24 febbraio 2022. La strategia russa prevede tre obiettivi fondamentali, primo fra tutti la reintegrazione di alcuni territori parte dell’ex Unione Sovietica all’interno dell’odierna Federazione, in particolare quelle aree ritenute rilevanti dal punto di vista strategico o quelle aree il cui territorio ospiti popolazione di etnia russa, tra cui l’Ucraina. Per Mosca, infatti, l’appartenenza storica di tale territorio alla Russia rende imprescindibile non soltanto il mantenimento di un forte legame tra le due nazioni, bensì anche il ritorno di parte di tali territori alla Federazione qualora la popolazione civile si esprima in suo favore, sul modello di quanto avvenuto in Crimea nel 2014<sup>32</sup>. Lo stesso Lavrov, ministro degli Esteri russo, in occasione del discorso al Forum economico della CSI del 5 marzo 2022, ha descritto tale area come un portato di storia che non può essere ridotto ad un tavolo su cui svolgere giochi di natura politica, e nel cui territorio la presenza di altri attori internazionali, quali l’Unione Europea, può essere tollerata purché *“siano di completamento e non di contrasto artificiale”*. Oltre a questo obiettivo, la Russia persegue la costruzione di un sistema di sicurezza

---

<sup>30</sup> Abril G., *Chief of EU diplomacy: Countries can act on their own to cut off Russian oil and gas*, in El Pais, 2022 <https://english.elpais.com/international/2022-04-22/chief-of-eu-diplomacy-countries-can-act-on-their-own-to-cut-off-russian-oil-and-gas.html>

<sup>31</sup> <https://www.reuters.com/world/europe/russia-formally-quits-council-europe-rights-watchdog-2022-03-15/>

<sup>32</sup> Vedi paragrafo 1.4.2

internazionale basata sul mantenimento della pace globale, volto dunque anche alla difesa della propria nazione in quanto percepita come al centro di continue minacce occidentali, in particolare a causa dell'espansione orientale della NATO<sup>33</sup>. L'ultimo obiettivo è dunque quello del raggiungimento dell'eguaglianza alle altre grandi potenze sul piano internazionale, mediante *“l'affermazione della Russia come polo del mondo multipolare<sup>34</sup>”*. Ai sensi del contenuto ufficiale del documento riguardante la dottrina militare della Federazione russa emerge una legittimazione dell'impiego delle forze armate all'estero al fine del perseguimento di obiettivi specifici. In particolare, il testo del documento stabilisce la legittimità dell'impiego della forza al fine del respingimento di aggressioni contro la Federazione o i suoi alleati, ma anche in invio delle forze armate dello Stato all'estero al fine di favorire il mantenimento della pace e la protezione dei cittadini russi abitanti in territorio estero, in accordo con i principi generali di diritto e le norme di diritto internazionale di natura pattizia e consuetudinaria. Da questo punto di vista, si pone in evidenza l'obiettivo della Federazione russa di creare un'alleanza di Stati in grado di opporsi alle alleanze occidentali, quali la NATO, considerate lesive per la sicurezza nazionale. Per questo, si stabilisce che un attacco armato o un qualunque impiego della forza armata contro uno Stato dell'Unione<sup>35</sup> debba essere assimilato ad un attacco diretto alla Federazione, autorizzando pertanto l'adozione di misure di ritorsione. Inoltre, come vedremo meglio nel terzo capitolo dell'elaborato, la strategia militare russa include la possibilità di impiego dell'arma nucleare nell'ambito non solo della deterrenza, ma anche di una risposta ad eventuale attacco sferrato previamente mediante l'impiego di armi di distruzione di massa, o qualora l'attacco venga posto in essere mediante l'uso di armi convenzionali ma sia suscettibile di mettere a rischio l'esistenza stessa della Federazione. Tra gli obiettivi perseguiti dall'impiego delle forze armate russe, in base a quanto affermato nei documenti ufficiali del Cremlino, vi sono dunque la protezione della sovranità e dell'integrità territoriale della Federazione (anche mediante l'impiego dell'arma nucleare nei casi precedentemente specificati), la prevenzione della

---

<sup>33</sup> Vedi paragrafo 1.3

<sup>34</sup> Bianchi D., *La Russia in guerra nella crisi dell'ordine*, Galli Thierry Stampa, Milano, 2022

<sup>35</sup> Lo Stato dell'Unione, definito anche Unione Russia-Bielorussia, è un'entità sovranazionale ed intergovernativa costituita da Russia e Bielorussia, fondata il 2 aprile 1966 come Comunità di Russia e Bielorussia ed entrata ufficialmente in vigore l'8 dicembre 1999. ([https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg16/attachments/dossier/file\\_internets/000/006/925/n.\\_2068.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg16/attachments/dossier/file_internets/000/006/925/n._2068.pdf))

sussistenza di conflitti armati di eccessiva entità, raggiungibile anche mediante la deterrenza nucleare; e infine la protezione della popolazione civile di etnia russa, indipendentemente dalla sua localizzazione nel mondo, qualora soggetta a violazioni dei diritti umani ad opera di un regime straniero<sup>36</sup>.

### **1.3 Le cause del conflitto secondo la visione della Russia: il progressivo avvicinamento ucraino al blocco occidentale**

#### **1.3.1 La critica russa alla politica ucraina: la *pro-Western civilization choice***

La nascita dell'odierno Stato ucraino, come sottolinea il Presidente russo in più occasioni, è avvenuta sulla base di una negazione sistematica di ogni legame con la precedente madrepatria, nel quale quadro la salita al potere dell'estrema destra nazionalista ha determinato la nascita di una politica tendenzialmente russo-fobica e neonazista, culminata poi con azioni terroristiche nel Nord del Caucaso effettuate al fine di avanzare richieste territoriali alla Russia<sup>37</sup>. Dal punto di vista politico, non è affatto arduo notare il disprezzo da parte del Presidente russo per un paese, dal suo punto di vista, privo di stabilità politica e alla costante ricerca di un'emulazione dei modelli occidentali in quella che egli stesso definisce "*pro-Western civilisation choice*"<sup>38</sup>. La critica presidenziale volge prevalentemente in direzione della progressiva radicalizzazione politica del governo ucraino, la cui dilagante corruzione ha contribuito al verificarsi di un colpo di stato, posto in essere dal ramo più radicale dei nazionalisti mediante azioni persecutorie, in particolare nei confronti di coloro che si opponevano alla politica perseguita dal governo centrale<sup>39</sup>. Tali azioni violente, poi culminate con la tragedia di Odessa<sup>40</sup>, sfociarono ben presto in una vera e propria guerra civile all'interno del paese, le cui drammatiche ripercussioni socioeconomiche obbligarono le autorità ucraine a reagire chiedendo il sostegno dei Paesi occidentali. Proprio questa scelta di

---

<sup>36</sup> <https://www.armscontrol.org/act/2000-05/russias-military-doctrine>

<sup>37</sup> <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Vedi paragrafo 4.3

<sup>40</sup> L'incendio della Casa dei Sindacati di Odessa, verificatosi il 2 maggio 2014 in occasione di una manifestazione filorussa di piazza, fu il culmine di una serie di scontri tra fazioni di militanti filorussi e sostenitori del nuovo corso politico ucraino, che causò non solo un gran numero di morti, bensì un forte sdegno da parte delle forze governative russe. In particolare, la responsabilità della repressione brutale messa in atto dalle forze di polizia venne attribuita al governo ucraino, considerato colpevole di aver dato sostegno alle campagne di terrore dei nazionalisti radicali ai danni della popolazione russofona. (<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048851b>)

avvicinamento al blocco occidentale fu al centro di un vortice di critiche da parte del Presidente russo, in quanto riteneva che il governo ucraino fosse ormai divenuto una mera marionetta nelle mani del controllo occidentale<sup>41</sup>.

### **1.3.2 L'espansione orientale della NATO: considerazioni storiche**

Il progressivo avvicinamento dell'Ucraina al blocco occidentale contribuì a rendere sempre più sentita la presenza della NATO in territorio ucraino, rendendo il governo del paese, e le sue forze armate, un mero strumento nelle mani del controllo occidentale, e in particolare degli Stati Uniti. I timori nei confronti dell'espansione della NATO verso est hanno afflitto i cuori dei russi per un considerevole lasso di tempo, a partire dalla fase più acuta del crollo della Russia, quando Madeleine Albright, l'allora segretario di Stato americano, iniziò ad elaborare un progetto volto ad inglobare nella NATO i principali Stati parte del Patto di Varsavia (1955), che si concretizzò in un processo di ampliamento dell'Alleanza Atlantica verso i confini russi svoltosi tra il 1997 e il 1999. L'obiettivo della messa in atto di tale ampliamento avrebbe dovuto essere quello di favorire la stabilizzazione dell'Europa orientale mediante un suo distacco dall'instabilità della realtà russa, ormai in ginocchio a causa delle condizioni economiche e sociali disastrose. La prima ondata di espansione effettiva della NATO verso i confini russi si svolse proprio nel 1999, mediante l'inglobamento di paesi come la Polonia, la Repubblica Ceca e l'Ungheria. La seconda espansione, svoltasi nel 2004, vide l'adesione all'Alleanza Atlantica di Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Romania, Bulgaria e Slovenia. Nonostante i paesi occidentali giustificassero la loro espansione verso la Russia con la volontà di potenziare la lotta al terrorismo, in particolare a seguito dell'attacco alle Torri Gemelle del 2001, il Presidente russo si espresse sempre contrariamente a tale espansione, affermando che si trattasse di un vano tentativo di legittimazione di un'azione volta in realtà ad ottenere un'effettiva conquista di territori a danno della Russia. A sostegno di questa sua teoria, il Presidente citava l'attentato jihadista verificatosi a Madrid l'11 marzo 2004, mostrando pertanto come l'allargamento della NATO fosse stato totalmente irrilevante nel cercare di impedire la tragicità di tale avvenimento. Ad allarmare ulteriormente il Cremlino vi fu l'approvazione, il 24 aprile

---

<sup>41</sup> <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

1999, del cosiddetto “*Alliance's New Strategic Concept*”, con il quale le aree di intervento legittimo della NATO sarebbero state ampliate in maniera significativa. Difatti, se prima del 1949 l'Alleanza Atlantica si riteneva autorizzata ad intervenire soltanto in Europa, nell'Atlantico settentrionale e in America del Nord, mediante tale documento la sua sfera d'azione subiva un'espansione “*out of area*”, concedendole dunque l'intervento nelle zone poste sotto l'influenza della Russia<sup>42</sup>.

### 1.3.3 L'irrilevanza delle rassicurazioni statunitensi

Nonostante le varie dichiarazioni effettuate dalla NATO, che in più contesti dichiarò di non avere intenzione di utilizzare l'ampliamento della propria sfera d'intervento come pretesto per mettere in atto un'occupazione del territorio russo, questo non fu sufficiente a quietare il timore del Presidente russo, in quanto, a suo dire, l'espansione della NATO risulta totalmente innecessaria in mancanza di un avversario degli Stati Uniti a livello internazionale: “*L'Unione Sovietica è collassata. Non c'è più un nemico, un avversario per gli Stati Uniti e per l'intero Occidente. Quindi perché espandere la NATO? Contro chi?*”<sup>43</sup> Al fine di garantire la sicurezza nazionale, il Presidente sostiene che sarebbe sufficiente la stipula di patti bilaterali di mutua assistenza e protezione, senza bisogno di fare ricorso all'ampliamento dell'Alleanza Atlantica. Tale timore non affligge unicamente la figura presidenziale, bensì anche gli animi della popolazione russa, che temeva comunque che l'invasione avrebbe potuto verificarsi in un secondo momento, consapevole della facilità con cui le relazioni tra i paesi sono suscettibili di cambiamento. Secondo l'opinione politica di John Mearsheimer, tali timori sono ciò che muove in maniera prevalente il teatro politico odierno: “*Le possibili conseguenze del cadere vittima di un'aggressione amplificano ulteriormente l'importanza della paura come primum movens della politica internazionale*”<sup>44</sup>. Gli Stati, dunque, vivono nell'aspettativa incessante di un attacco armato alle porte, portandoli ad un costante sforzo per avanzare a spese degli altri stati sul piano internazionale, nella convinzione che il conseguimento di maggiore rilevanza politica o militare possa consentire di raggiungere una massimizzazione della propria sicurezza. Le teorie dello stesso

---

<sup>42</sup> Orsini A., *Ucraina: critica della politica internazionale*, PaperFirst, Il Fatto Quotidiano, 2022

<sup>43</sup> Stone O., *Oliver Stone intervista Vladimir Putin*, Marsilio Editori, III ed, 2022

<sup>44</sup> Orsini A., *Ucraina: critica della politica internazionale*, PaperFirst, Il Fatto Quotidiano, 2022

Mearsheimer sembrano affermare l'estrema difficoltà di arrivare ad una conciliazione degli interessi dei vari stati sul piano internazionale, in quanto le misure assunte da uno Stato per la tutela della propria sicurezza risultano spesso suscettibili di minare la sicurezza degli stati vicini. Non è pertanto così arduo comprendere come la diffusione del timore per la propria sicurezza nel cuore non solo del Cremlino, ma anche della popolazione civile, abbia contribuito a trascinare la nazione verso l'abisso della tragedia bellica.

### 1.3.4 I tentativi russi di fermare l'avanzata orientale della NATO

La presenza della NATO all'interno di un territorio confinante con quello della Federazione russa venne dunque percepita dal Cremlino come una minaccia nei confronti del mantenimento della pace e della sicurezza della nazione, in violazione del principio della “*equal and indivisible security*”. Tale principio venne enunciato per la prima volta nel 1999 all'interno della Carta per la Sicurezza Europea dell'OSCE<sup>45</sup> e include l'obbligo di evitare ogni forma di rafforzamento della sicurezza interna di uno Stato che possa pregiudicare quella di un altro: “*International documents expressly stipulate the principle of equal and indivisible security, which includes obligations not to strengthen one's own security at the expense of the security of other states*”<sup>46</sup>. L'opposizione da parte del governo russo nei confronti dell'incremento dei rapporti tra la NATO e l'Ucraina emerse in maniera significativa nel discorso pronunciato il 17 dicembre 2021, quando Putin cercò di ottenere dalla NATO una garanzia vincolante in merito ad una sua rinuncia allo svolgimento di qualsivoglia attività militare nell'Europa orientale. Tale garanzia sarebbe stata una misura necessaria per attenuare le tensioni esistenti in territorio europeo e scongiurare l'aggravamento della crisi ucraina. La proposta di accordo avanzata dai russi avrebbe implicato la rinuncia all'impiego di truppe e armi da parte sia della Russia che della NATO in quei paesi che non facevano parte dell'Alleanza Atlantica prima del 1997 (dunque prima dell'adesione dei paesi ex-comunisti dell'Est-Europa): ciò avrebbe significato l'abbandono da parte della NATO di

---

<sup>45</sup>Firmata a Istanbul nel 1999, la funzione di tale Carta è quella di prospettare un meccanismo per l'organizzazione e il mantenimento della pace e della sicurezza nei paesi OSCE, evitando qualunque conflitto di natura violenta. (Documento di Istanbul, del 1999, in <https://www.ocse.org> )

<sup>46</sup><http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

ogni attività militare nel Caucaso, in Asia centrale e nell'Europa dell'Est<sup>47</sup>.

### 1.3.5 Stati Uniti: un “impero di bugie”

Il rifiuto da parte degli Stati Uniti in merito alla stipula di un accordo con la Federazione russa sulla base del principio della sicurezza equa e indivisibile<sup>48</sup>, insieme agli svariati tentativi della NATO di stabilire le proprie infrastrutture militari nei territori con essa confinanti (ricordiamo, in particolare, l'accordo bilaterale polacco-americano stipulato il 20 agosto 2008 a Varsavia, nell'ambito del progetto “scudo spaziale”<sup>49</sup>), ha contribuito ad allarmare il Cremlino relativamente all'obiettivo statunitense di mettere in atto un'occupazione del territorio russo. La spiegazione data dal Presidente russo per tale rifiuto di collaborazione è da individuare nella consapevolezza, nata verso la fine degli anni Ottanta, delle autorità statunitensi che l'Unione Sovietica, che in quel periodo attraversava una paralisi di potere senza precedenti, non sarebbe più stata una minaccia sul piano internazionale, creando dunque negli Stati Uniti un sentimento di superiorità: *“a state of euphoria created by the feeling of absolute superiority”<sup>50</sup>*. Questo sentimento di superiorità diede origine alla convinzione degli Stati Uniti di non essere tenuti a rispettare la promessa relativa ad una mancata espansione della NATO verso est, portando il Presidente a definire l'intero blocco occidentale un vero e proprio “impero di bugie”, e gli Stati Uniti come un paese che si muove sullo scenario internazionale perseguendo i propri interessi a scapito di quelli della Federazione russa, la cui stessa esistenza e sovranità vengono messe a rischio dalle azioni degli Stati Uniti e della NATO a livello internazionale: *“It is not only a very real threat to our interests but to the very existence of our state and to its sovereignty”<sup>51</sup>*.

---

<sup>47</sup><https://web.archive.org/web/20220222081106/https://www.reuters.com/world/russia-unveils-security-guarantees-says-western-response-not-encouraging-2021-12-17/>

<sup>48</sup> Vedi paragrafo 1.3.4

<sup>49</sup>Tale accordo bilaterale era volto alla costruzione di una base antimissile americana in Polonia, definita *United States Missile Defense Complex*. Tale installazione sarebbe dovuta avvenire entro il 2012 e avrebbe permesso l'intercettazione di *missili balistici nemici a lunga gittata*. (Orsini A., *Ucraina: critica della politica internazionale*, PaperFirst, Il Fatto Quotidiano, 2022)

<sup>50</sup> <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843>

<sup>51</sup> Ibid.

### **1.3.6 Il summit di Bucarest**

Uno degli avvenimenti che portarono ad aggravare la perdita di fiducia russa nei confronti della NATO fu rappresentato dal summit di Bucarest del 2008, durante il quale la NATO iniziò a prendere in considerazione la possibilità di ammissione della Georgia e dell'Ucraina. Nonostante le opposizioni da parte del Presidente russo, che la percepì come una minaccia diretta alla sicurezza nazionale, l'amministrazione Bush continuò a sostenere il processo di integrazione. L'opposizione determinante fu rappresentata dalla Francia e dalla Germania, che temevano che tale iniziativa potesse compromettere i rapporti con la Federazione russa. Alla fine del summit si giunse dunque ad un compromesso, che prevedeva che la NATO avrebbe desistito dall'avviamento di un processo formale, ma allo stesso tempo venne stipulato un documento in cui la NATO specificava la propria intenzione di accogliere le aspirazioni euro-atlantiche dell'Ucraina e della Georgia di diventare membri della NATO. Tale dichiarazione causò l'ira del Presidente russo, che la percepì come una minaccia diretta alla sicurezza nazionale. Dopo svariati tentativi di convincimento della NATO a revocare quanto dichiarato in occasione del summit, la reazione russa si concretizzò nell'invasione della Georgia e l'occupazione dell'Abcasia, dimostrando così alla NATO che la forza militare russa sarebbe stata in qualunque momento sufficiente per schiacciare la Georgia. Risulta pertanto chiaro che l'invasione dell'Ucraina, preceduta e nata sul modello di quella georgiana, non avrebbe dovuto rappresentare un fulmine a ciel sereno agli occhi del mondo occidentale<sup>52</sup>.

### **1.3.7 Il mancato rispetto statunitense delle promesse internazionali**

In effetti, il summit di Bucarest mise in evidenza la tendenza storica della NATO al mancato rispetto delle promesse internazionali. Tale questione riguarda prevalentemente un'ipotetica conversazione avvenuta tra Gorbacev e il segretario di Stato americano James Baker, ricordata con il nome di "*not one inch*" in quanto riguardante una presunta promessa da parte degli americani in merito ad evitare qualunque tipo di avanzamento nell'Europa orientale, in cambio del consenso della Russia alla riunificazione tedesca.

---

<sup>52</sup> Orsini A., *Ucraina: critica della politica internazionale*, PaperFirst, Il Fatto Quotidiano, 2022

La ricostruzione storica elaborata da Mary Elise Sarotte<sup>53</sup> sembra affermare invece che la strategia iniziale perseguita dagli americani, che prevedeva un'ipotesi di blocco dell'allargamento ad est, sia stata abbandonata in favore di un atteggiamento orientato alla corruzione: venne infatti offerto denaro alla Russia in cambio della rinuncia al controllo della Germania orientale: *“C'è in realtà un trattato legalmente vincolante che include una clausola che consente all'articolo 5 di estendersi verso est oltre la linea della guerra fredda, e Mosca ha autorizzato la firma in cambio di una grande quantità di incentivi finanziari. Putin continua a parlare solo della prima parte di quei negoziati, dove Baker ha detto, in modo ipotetico: Che ne dici di lasciare andare la tua parte di Germania e siamo d'accordo che la NATO non si sposterà di un centimetro verso est?”*<sup>54</sup>. Nonostante i negoziati siano stati modificati, dunque, in favore di una strategia di natura corruttiva, il Presidente russo nega che i fatti siano stati tali, condannando dunque l'atteggiamento americano in quanto suscettibile di aver nociuto agli interessi della Federazione russa.

### **1.3.8 Le esercitazioni NATO alle porte della Russia**

Oltre al netto rifiuto americano di giungere ad un accordo con la Federazione russa in merito al mantenimento della pace e della sicurezza in Europa, che avrebbe implicato la rinuncia statunitense ad ogni tipo di espansione orientale, ad incrementare le paure del Cremlino in merito ad un ipotetico futuro attacco militare si aggiunsero le esercitazioni militari poste in essere dalla NATO nei territori confinanti la Federazione russa. Le parole dello stesso Presidente Putin confermano la presenza di tali azioni militari ai confini: *“Sui nostri confini [...] stiamo registrando una continua e regolare intensificazione di attività militari”*<sup>55</sup>. In particolare, il Presidente si schierò contro lo svolgimento di esercitazioni militari statunitensi in Georgia, denunciate come provocazioni inaccettabili per la sicurezza sovietica, e in Ucraina. La prima esercitazione in territorio ucraino si svolse dal 28 giugno al 10 luglio 2021 con la partecipazione non solo di contingenti militari provenienti dai 30 Stati membri, ma

---

<sup>53</sup> Mary Elise Sarotte, professoressa di storia alla John Hopkins University, nel 2021 pubblica il libro intitolato *Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate*. (<https://www.ccw.ox.ac.uk/events/2022/sarotte>)

<sup>54</sup> Orsini A., *Ucraina: critica della politica internazionale*, PaperFirst, Il Fatto Quotidiano, 2022

<sup>55</sup> Stone O., *Oliver Stone intervista Vladimir Putin*, Marsilio Editori, III ed, 2022

anche da alcune nazioni supportanti l'Alleanza sebbene non parte di essa, quali l'Australia. Tali esercitazioni si svolsero nel Mar Nero e nei pressi della città di Odessa, nella totale ignoranza dell'opposizione russa, la cui marina militare, secondo quanto affermato dal Washington Post, avrebbe sparato bombe di avvertimento contro le milizie inglesi operanti esercitazioni militari in tale zona. Successivamente, furono poste in essere altre due esercitazioni che contribuirono ad aumentare le tensioni tra la NATO e la Federazione: la prima, denominata “*Three Swords*”, svoltasi vicino al confine con la Polonia; la seconda prese invece il nome di “*Rapid Trident*” e avvenne nei pressi di Javoriv, in Ucraina<sup>56</sup>.

### **1.3.9 I timori russi nei confronti delle continue richieste ucraine di adesione all'Alleanza Atlantica**

Il timore del Cremlino nei confronti dell'espansione orientale dell'Alleanza Atlantica è stato ulteriormente amplificato a causa delle continue richieste di adesione poste in essere dall'Ucraina, culminate con l'inserimento di tale obiettivo all'interno della Costituzione ucraina stessa. Nel febbraio 2019, in occasione del quinto anniversario della strage di Maidan, il Presidente Petro Porosenko firmò un emendamento costituzionale specificante l'orientamento strategico dell'Ucraina verso un avvicinamento alla NATO e all'Unione Europea come obiettivi da perseguire, il che venne poi ribadito in occasione del discorso tenuto alla Verkhovna Rada, con cui il Presidente affermò che l'adesione alla NATO sarebbe dovuta avvenire entro il 2023<sup>57</sup>. L'attuale art. 85 della Costituzione ucraina, delineante le competenze del Parlamento monocamerale, individua il seguente obiettivo parlamentare: “*determinazione dei principi di politica interna ed estera, attuazione del corso strategico dello Stato verso la piena adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e all'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico*”<sup>58</sup>. La soddisfazione dei requisiti utili all'adesione, pertanto, è uno degli obiettivi principali perseguiti dal governo di Kiev, la cui azione si concentra prevalentemente sulla riforma di tre ambiti: il Servizio della Sicurezza, la modernizzazione del settore della difesa per favorire l'eliminazione della corruzione al

---

<sup>56</sup> Orsini A., *Ucraina: critica della politica internazionale*, PaperFirst, Il Fatto Quotidiano, 2022

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> <https://www.startmag.it/mondo/ucraina-costituzione-nato/>

suo interno, e l'istituzionalizzazione dei meccanismi statali, al fine di aumentare la trasparenza ed efficienza del Ministero della Difesa<sup>59</sup>. Nell'ambito della questione dell'adesione ucraina, è proprio l'aumento della forza strategico-militare dell'arsenale ucraino ad allarmare il Cremlino, nella convinzione che ciò renderebbe la nazione di Zelenski in grado non solo di tenere testa a quelle russe, bensì di rappresentare una seria minaccia nei suoi confronti. L'incremento del numero di paesi confinanti con la Russia che scelgano di aderire alla NATO creerebbe quello che può essere definito “*effetto domino*”, rendendo pertanto sempre più elevate le probabilità della nascita di uno scontro con la Federazione<sup>60</sup>. Inoltre, l'adesione dell'Ucraina all'Alleanza Atlantica garantirebbe agli Stati Uniti un'influenza su quel territorio. Lo stesso Putin, nella collezione di interviste ufficiali rilasciate allo scrittore e regista americano Oliver Stone, afferma: “*Una volta che un paese è diventato membro della NATO, diventa difficile resistere alla pressione di una presenza imponente come quella degli Stati Uniti, e sul territorio del nuovo stato membro all'improvviso potrà essere installato ogni genere di sistema d'arma [...]. In questi casi dovremmo prendere delle contromisure*”<sup>61</sup>. Come menzionato in precedenza, è stato proprio il rifiuto della NATO di aderire alla richiesta avanzata dalla Federazione Russa nel dicembre scorso, in merito alla desistenza dallo svolgimento di qualunque attività militare in Europa orientale da parte della NATO, a causare un ulteriore incrinare dei rapporti tra le due forze. La decisione di evitare qualunque dialogo o collaborazione con la Federazione è venuta, in ogni caso, direttamente dalla Casa Bianca, il cui segretario Jen Psaki ha affermato: “*We will not compromise the key principles on which European security is built, including that the countries have the right to decide their own future and foreign policy, free from outside interference*”<sup>62</sup>. L'avanzata inarrestabile della NATO ha pertanto contribuito ad alimentare la nascita di un forte timore nei cuori della popolazione russa, ai cui occhi la prima necessità divenne quella di difendere la madrepatria a qualunque costo, portando perciò il Cremlino ad intraprendere la strada della tragedia bellica.

---

<sup>59</sup> <https://uacrisis.org/it/punto-del-cammino-ucraina-verso-nato/>

<sup>60</sup> Orsini A., *Ucraina: critica della politica internazionale*, PaperFirst, Il Fatto Quotidiano, 2022

<sup>61</sup> Stone O., *Oliver Stone intervista Vladimir Putin*, Marsilio Editori, III ed, 2022

<sup>62</sup> <https://www.reuters.com/world/us/white-house-has-scen-talks-proposals-russia-contact-with-european-allies-2021-12-17/>

## 1.4 Le cause del conflitto: la questione umanitaria

### 1.4.1 Le discriminazioni in atto nei confronti della minoranza russa

Non è solo l'avvicinamento dell'Ucraina all'Occidente a rappresentare una delle cause dell'aggressività russa, bensì anche le presunte discriminazioni e repressioni in atto nei confronti della minoranza russa presente nel territorio, nei confronti della quale il governo promuove una totale assimilazione: *“The policy to root out the Russian language and culture and promote assimilation carries on. The Verkhovna Rada has generated a steady flow of discriminatory bills and the law of the so-called indigenous people has already come into force. People who identify as Russians and want to preserve their identity, language and culture are getting the signal that they are not wanted in Ukraine. [...] The Russian language has no place in schools or public spaces, even in ordinary shops<sup>63</sup>”*. Il leader russo sottolinea dunque come decreti discriminatori quali il divieto di utilizzo della lingua russa nei luoghi pubblici<sup>64</sup>, emanati dal Verkhovna Rada<sup>65</sup>, abbiano rappresentato per la minoranza russa una prova certa della mancata accettazione della loro presenza in territorio ucraino.

### 1.4.2 La minaccia del governo di Kiev al diritto di autodeterminazione del popolo russo in Crimea

Relativamente alle repressioni di carattere etnico-culturale, attenzione particolare viene rivolta dal leader russo nei confronti della Crimea, la quale regione fu al centro di una grave crisi convenzionalmente iniziata il 26 febbraio 2014, quando un gruppo di uomini privi di segni di riconoscimento fece irruzione nella sede parlamentare di Simferopoli, la capitale della Repubblica autonoma di Crimea, esponendo la bandiera russa sul tetto del palazzo. A seguito di tale avvenimento, condannato dalla comunità internazionale in quanto assimilato ad una vera e propria *occupatio bellica*<sup>66</sup>, il Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea e il Consiglio comunale di Sebastopoli adottarono una

---

<sup>63</sup> <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>64</sup> Vedi paragrafo 4.2

<sup>65</sup> Il Verkhovna Rada è il parlamento monocamerale ucraino, che esplica una funzione prettamente legislativa. Al Parlamento spetta in particolare il compito di attuare eventuali modifiche alla Costituzione ucraina, approvare le leggi e il budget statale, indire le elezioni presidenziali, approvare la nomina del primo ministro, dei funzionari nonché attuare la nomina di un terzo della Corte costituzionale dell'Ucraina. Inoltre, spettano al parlamento anche le dichiarazioni di guerra e la ratifica dei trattati internazionali. (Enciclopedia Britannica online, voce *Ukraine: Constitutional framework*, accessibile all'indirizzo <https://www.britannica.com/place/Ukraine/Government-and-society#ref404766>)

<sup>66</sup> Vedi paragrafo 1.2.1

risoluzione denominata “*dichiarazione d’indipendenza della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli*”, mediante la quale dichiararono la propria intenzione di formare, a seguito di esito positivo di un referendum popolare, la Repubblica di Crimea come stato sovrano incorporato ufficialmente nella Federazione russa<sup>67</sup>. Tale referendum si svolse il 16 marzo 2014 e si concluse con la scelta a maggioranza dell’annessione alla Russia<sup>68</sup>. Dal punto di vista giuridico, sebbene l’annessione avvenne previo consenso nazionale, si dubita spesso in merito alla legittimità dell’accordo di incorporazione, in quanto la Crimea era considerata un’entità insurrezionale non legittimata a disporre di tale territorio<sup>69</sup>. Nonostante la condanna di tale referendum da parte delle Nazioni Unite, il leader russo sostiene la sua totale legittimità in quanto espressione della scelta popolare in linea con il concetto stesso di democrazia, affermando “*Non abbiamo obbligato la Crimea ad entrare in Russia. Sono stati gli abitanti della Crimea a decidere di voler entrare in Russia*”<sup>70</sup>. Dal punto di vista presidenziale, la scelta di annessione allarmò profondamente le autorità ucraine relativamente ad un futuro eventuale controllo russo sulla regione, causando dunque l’adozione di politiche prettamente discriminatorie nei confronti non solo del governo russo, ma anche della parte di tale etnia abitante il territorio della Crimea, il che rappresentò un’ulteriore convinzione per il governo russo della necessità di un intervento diretto: “*The Kiev authorities cannot challenge the clearly stated choice of the people, which is why they have opted for aggressive action [...]*”<sup>71</sup>. Per sottolineare la legittimità di tale referendum, il Presidente russo fa riferimento al diritto di autodeterminazione dei popoli<sup>72</sup>, sancito dall’articolo 1 comma 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che recita: “*Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto*

---

<sup>67</sup> *Declaration of Independence of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol*, 11 marzo 2014, consultabile su: <https://www.voltairenet.org/article182723.html>

<sup>68</sup> L’invalidità di tale annessione, sostenuta in primis dalle autorità internazionali dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), venne dichiarata tramite l’adozione della Risoluzione 68/262 dell’Assemblea Generale dell’ONU, con cui venne riaffermata ufficialmente l’integrità territoriale ucraina. (Risoluzione 68/262 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del 27 marzo 2014, on the Territorial integrity of Ukraine: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/17/PDF/N1345517.pdf?OpenElement> )

<sup>69</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>70</sup> Stone O., *Oliver Stone intervista Vladimir Putin*, Marsilio Editori, III ed, 2022

<sup>71</sup> <https://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>72</sup> Vedi paragrafo 4.5

*politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale*<sup>73</sup>”. Tale esercizio del diritto di autodeterminazione non può subire limitazioni sulla base dell’obbligo internazionale di rispetto dell’integrità territoriale di uno Stato, in quanto, come affermato dalla Corte di Giustizia internazionale delle Nazioni Unite in merito alla questione dell’indipendenza del Kosovo, la questione dell’integrità territoriale viene in rilievo soltanto nell’ambito delle relazioni tra Stati: *“The scope of the principle of territorial integrity is confined to the sphere of relations between States*<sup>74</sup>”.

### 1.4.3 La situazione in Donbass

I timori relativi alle sorti della popolazione di etnia russa stanziata in territorio ucraino si estendono anche alla zona del Donbass. Le denunce da parte del governo russo del mancato impegno delle autorità di Kiev nella ricerca di una soluzione pacifica delle controversie interne alla regione sembra presupporre un forte timore nei confronti della possibilità di attuazione di una *blitzkrieg* equivalente a quella verificatasi nel 2014<sup>75</sup>. Il raggiungimento di tale soluzione delle controversie in atto tra il governo ucraino e le forze separatiste sud-orientali è subordinato, secondo Putin, al rispetto e applicazione degli accordi di Minsk<sup>76</sup>: *“I leader di tali repubbliche hanno annunciato pubblicamente la volontà di tornare a far parte dello Stato ucraino, a determinate condizioni, ossia se l’accordo di Minsk sarà osservato. [...] Non credo ci sia un modo diverso per risolvere la crisi. L’unica via d’uscita è l’accordo di Minsk*<sup>77</sup>”. In particolare, le preoccupazioni derivanti dalla possibilità di prosecuzione degli scontri armati all’interno del Donbass sono legate agli attacchi alla popolazione russa, sottoposta ad abusi e costanti violazioni dei diritti umani: *“They are fighting for their elementary right to live on their own land,*

---

<sup>73</sup>Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 1966: <https://fidu.it/wp-content/uploads/2017/03/PATTO-INTERNAZIONALE-SUI-DIRITTI-CIVILI-E-POLITICI-1966.pdf>

<sup>74</sup> ICJ, *Reports of judgements advisory opinions and orders. Accordance with the international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, advisory opinion of 22 July (2008)*.

Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>75</sup>La guerra del Donbass è un conflitto nato nel 2014 tra le forze separatiste filo-russe e il governo legittimo ucraino, che si concretizzarono in vere e proprie proteste e manifestazioni messe in atto al fine di richiedere l’annessione alla Russia sul modello di quanto avvenuto pochi mesi prima in Crimea. La controffensiva ucraina riuscì a ridurre le zone controllate dalle forze separatiste, sostenute mediante artiglieria e personale militare provenienti dalla Russia, cui la comunità internazionale imputò la responsabilità per invasione diretta. (<https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/ukraine/situation-in-ukraine-what-is/understanding-the-situation-in-ukraine-since-2014/> <https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-donbas-conflict/>)

<sup>76</sup> Vedi paragrafo 1.1.5

<sup>77</sup>Stone O., *Oliver Stone intervista Vladimir Putin*, Marsilio Editori, III ed, 2022

*to speak their own language, and to preserve their culture and traditions*<sup>78</sup>”. Come vedremo nel dettaglio nel terzo capitolo, tali violenze nei confronti della popolazione russa, che ad opinione del Presidente derivano da un odio del governo nei confronti di tale etnia, vengono denunciate come veri e propri atti di genocidio<sup>79</sup>, nel timore che avvenimenti analoghi possano verificarsi in Crimea: “*They will undoubtedly try to bring war to Crimea just as they have done in Donbass [...]. They have also openly laid claim to several other Russian regions*<sup>80</sup>”.

### **1.5 Le cause del conflitto: la politica militare ucraina e la corsa al nucleare**

Tra gli obiettivi perseguiti dalla Russia nel suo attacco militare non vi sono però unicamente obiettivi di carattere territoriale, volti dunque ad inglobare un territorio tradizionalmente parte del suolo russo (non solo di quello che è stato l'impero zarista ma conseguentemente anche dell'Unione Sovietica), o volti a contrastare una politica discriminatoria messa in atto da un governo radicale filooccidentale. Un'altra delle questioni apertamente denunciate dal Presidente russo come causa della propria decisione, infatti, è quella della politica strategico-militare adottata dall'Ucraina nel marzo 2021, basata sul prospetto di un'inevitabile guerra con la Federazione russa: “*It also sets out the contours of a potential war, which should end [...] with foreign military support in the geopolitical confrontation with the Russian Federation. In fact, this is nothing other than preparation for hostilities against our country, Russia*<sup>81</sup>”. Riferendosi alla futura ipotetica dichiarazione di guerra alla Federazione, il Presidente condanna i tentativi messi in atto dal governo ucraino per dotarsi dell'arma nucleare, che prenderemo in analisi nel dettaglio nel corso del terzo capitolo. Il possesso dell'arma nucleare porterebbe l'Ucraina ad essere in grado di effettuare un attacco diretto alla Russia, avvenimento che lo squilibrio militare causato dal suo mancato possesso dell'arma atomica, di cui è dotata invece la Federazione, avrebbe impedito: “*It has already been stated today that Ukraine intends to create its own nuclear weapons, and this is not just bragging*<sup>82</sup>”. Nonostante il Presidente riconosca egli stesso la superiorità

---

<sup>78</sup> <https://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>79</sup> Vedi paragrafo 4.6

<sup>80</sup> <https://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Ibid.

militare della Russia a livello internazionale, definendo la nazione come uno degli stati nucleari più forti, non esclude che l'acquisizione dell'arma nucleare da parte di paesi confinanti alla Federazione rappresenterebbe una minaccia di estremo rilievo.

## CAPITOLO 2

### Un attacco armato in legittima difesa

#### 2.1 Il divieto di uso della forza armata

##### 2.1.1 Evoluzione storica del divieto di uso della forza

Prima dell'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, gli Stati godevano di ampia libertà in relazione al ricorso alla forza armata, il cui impiego era disciplinato dalle norme del diritto bellico (*ius ad bellum*): la guerra era pertanto riconosciuta come mezzo legittimo per la soluzione delle controversie internazionali, in particolare di quelle politiche<sup>83</sup>.

Il primo tentativo di limitare l'uso della forza armata fu mediante l'adozione della Convenzione dell'Aja del 1899 relativa alla soluzione pacifica delle controversie, ai sensi delle cui disposizioni gli Stati si impegnano a prevenire il ricorso alla forza armata per la risoluzione delle controversie tra Stati. L'articolo 2 della Convenzione stabilisce che, in caso di dissenso, le potenze contraenti debbano ricorrere, laddove possibile, ai buoni uffici o alla mediazione, prediligendo tali soluzioni all'impiego della forza armata<sup>84</sup>. I buoni uffici e la mediazione possono essere offerti da qualunque Stato contraente esterno al conflitto, per iniziativa propria, agli Stati in conflitto, anche durante il corso delle ostilità, ai sensi di quanto si ricava dalla lettura combinata degli articoli 3 e 4 della Convenzione. Qualora la controversia non risulti risolvibile mediante vie diplomatiche, l'articolo 9 della Convenzione prevedeva l'istituzione di una Commissione internazionale d'inchiesta, incaricata di facilitare la soluzione di questioni derivanti da una “*differenza d'apprezzamento sopra punti di fatto*”<sup>85</sup>, ovvero questioni di dissenso tra le parti derivanti da un'interpretazione differente degli elementi di fatto. La Commissione d'inchiesta veniva costituita mediante la stipula di una Convenzione tra le parti in litigio, ai sensi dell'articolo 10. Per quanto riguarda le questioni d'ordine giuridico relative all'interpretazione e applicazione delle Convenzioni internazionali, ai

---

<sup>83</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>84</sup> *Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali*, 29 luglio 1899, consultabile su: [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/18/517\\_433\\_502/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/it)

<sup>85</sup> Ibid.

sensi dell'articolo 38, le Potenze contraenti riconoscono l'arbitrato come metodo per regolare le controversie che non siano state risolte per via diplomatica<sup>86</sup>.

Con il Covenant, o Patto della Società delle Nazioni, entrato in vigore nel 1920, furono introdotte le prime limitazioni all'utilizzo della forza armata. Il primo riferimento all'impegno delle Parti ad evitare azioni belliche è contenuto nel preambolo del Trattato: "*by the acceptance of obligations not to resort to war*<sup>87</sup>". Inoltre, la limitazione dell'uso della forza armata tra le Parti è sancita dall'articolo 10, che stabilisce che gli Stati aderenti debbano impegnarsi a rispettare e proteggere l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli Stati membri contro qualunque aggressione esterna: "*The Members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members of the League*<sup>88</sup>". L'articolo 12 stabiliva, in capo agli Stati parti, l'obbligo di risolvere pacificamente le controversie internazionali sottoponendole a regolamento arbitrale o giudiziale, evitando ogni ricorso alla guerra nei tre mesi immediatamente successivi alla decisione arbitrale in questione. La guerra non veniva esclusa, invece, qualora mossa contro uno Stato che non si fosse conformato alla sentenza della Corte permanente o al lodo arbitrale. Qualora uno degli Stati membri della Società avesse fatto ricorso alla guerra, ai sensi dell'articolo 16 sarebbe stato ipso facto considerato colpevole di aver mosso un atto di guerra contro tutti gli altri Stati membri, i quali si impegnavano a reagire mediante l'interruzione di ogni rapporto di natura economica con lo Stato in questione, nonché con i suoi cittadini<sup>89</sup>.

La tappa successiva nel processo volto all'abolizione della guerra fu la conclusione del Patto Kellogg-Briand del 27 agosto 1928, che sancì la rinuncia alla guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, sebbene legittimando il mantenimento delle cosiddette "*measures of short war*", comprendenti misure riconducibili alle fattispecie dell'intervento o della rappresaglia armata<sup>90</sup>.

La configurazione di un divieto di ricorso alla guerra come strumento di politica internazionale fu raggiunta, infine, con l'entrata in vigore della Carta delle Nazioni

---

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> *Covenant of the League of Nations, including amendments in force*, 1919, consultabile su: [https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383590/mod\\_resource/content/2/SdN.pdf](https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383590/mod_resource/content/2/SdN.pdf)

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> *Patto della Società delle Nazioni*, 1919. Consultabile su: <https://online.scuola.zanichelli.it/50lezioni/files/2010/01/Patto-della-Società-delle-Nazioni.pdf>

<sup>90</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

Unite il 24 ottobre 1945, il cui scopo ultimo, ai sensi dell'articolo 1 della medesima, era quello di *“mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione e le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare a una violazione della pace”*<sup>91</sup>. L'articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite, in particolare, il divieto di minaccia e uso della forza: *“I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia e dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”*<sup>92</sup>.

L'articolo 2.4, dunque, non vieta soltanto l'uso della forza armata, bensì anche la minaccia di attacco armato, alla cui nozione si riconduce la fattispecie dell'*ultimatum*. Si tratta di un atto giuridico unilaterale mediante il quale uno Stato comunica alla controparte le proprie condizioni: qualora tali condizioni non vengano soddisfatte, si verificherebbero la rottura dei negoziati e il conseguente avvio degli scontri armati. A questo proposito, può essere effettuata una distinzione tra *“ultimatum semplice”*, qualora non contenga alcuna indicazione circa le misure cui lo Stato intenda ricorrere nel caso in cui non ottenga una risposta soddisfacente alle proprie richieste dalla controparte, e *“ultimatum qualificato”*, qualora indichi esplicitamente le misure che lo Stato intenda adottare: nel caso in cui lo Stato dichiari di voler muovere guerra, si parla di *“dichiarazione di guerra condizionata”*<sup>93</sup>.

Riguardo le fattispecie che possano ricondursi alla minaccia di uso della forza, la dottrina internazionale diverge relativamente alla possibilità di includervi la costituzione e messa a punto di un notevole livello di armamento da parte di uno Stato<sup>94</sup>. Tale ipotesi è stata esclusa dalla Corte internazionale di Giustizia nella sentenza Nicaragua c. Stati Uniti, laddove gli Stati Uniti sostenevano che la potenza eccessiva dell'arsenale militare del Nicaragua fosse prova del fatto che questa potesse rappresentare una minaccia per gli Stati Uniti, pertanto legittimante una reazione armata da parte di essi. La Corte

---

<sup>91</sup> Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., *“Codice di diritto internazionale pubblico”*, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Enciclopedia online Treccani, voce *Ultimatum*. Consultabile su: <https://www.treccani.it/vocabolario/ultimatum/>

<sup>94</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

afferma, però, che non vi è alcuna norma nel diritto internazionale, sia essa di natura pattizia o consuetudinaria, che imponga una limitazione in merito al livello di armamenti di uno Stato sovrano<sup>95</sup>.

### 2.1.2 La natura giuridica dell'articolo 2.4

In un primo momento, il divieto di uso della forza ha acquisito natura consuetudinaria<sup>96</sup> e di portata generale, il che implica che tale divieto non si limita a vincolare gli Stati membri delle Nazioni Unite, ma risulta valido per la totalità degli Stati. In particolare, la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970, adottata all'unanimità dall'Assemblea generale dell'ONU con la risoluzione n. 2625 (XXV), al punto primo afferma: “*Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza [...]*”<sup>97</sup>. L'utilizzo dell'espressione “ogni Stato” implica pertanto che il vincolo incida anche sugli Stati terzi, non solo sui membri delle Nazioni Unite. Anche la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, all'articolo 19 comma A stabilisce che il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace qualora la nave sia impegnata in “*minaccia o impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato costiero o contro qualsiasi altro principio di diritto internazionale enunciato nella Carta delle Nazioni Unite*”<sup>98</sup>. La Corte internazionale di giustizia ha confermato l'esistenza di una norma consuetudinaria relativa al divieto di minaccia o uso della forza armata nella sentenza Nicaragua c. Stati Uniti del 1986<sup>99</sup>: “*The United States has acted*

---

<sup>95</sup> ICJ, *Reports of judgements advisory opinions and orders. Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America): Merits, 27<sup>th</sup> June 1986*. Consultabile su:

<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf>

<sup>96</sup> La formazione di una norma consuetudinaria internazionale presuppone la sussistenza cumulativa di due elementi. Il primo è un elemento oggettivo, che consiste nella ripetizione costante nel tempo di un dato comportamento da parte della generalità dei soggetti (la cosiddetta *diuturnitas*). Il secondo elemento è invece di carattere soggettivo, riguardante la convinzione generale che quel comportamento equivalga ad una norma riconosciuta (definito *opinio juris sive necessitatis*). Lo Statuto della Corte internazionale di giustizia, che all'articolo 38 indica il diritto applicabile per la soluzione delle controversie tra Stati, definisce la consuetudine “come prova di una pratica generale accettata come diritto”. (Enciclopedia online Treccani, voce *Consuetudine*. Diritto internazionale, accessibile all'indirizzo: <https://www.treccani.it/enciclopedia/consuetudine-diritto-internazionale> )

<sup>97</sup> Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2625 (XXV), del 24 ottobre 1970, *relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite*. Consultabile su: [https://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/20041124231820.pdf](https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041124231820.pdf)

<sup>98</sup> Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., “*Codice di diritto internazionale pubblico*”, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>99</sup> La sentenza *Nicaragua c. Stati Uniti*, pronunciata dalla Corte internazionale di giustizia il 27 giugno, fu espressa su richiesta del Nicaragua in merito alla violazione da parte degli Stati Uniti, aventi posto in essere attività militari e paramilitari su suolo nicaraguense, delle norme internazionali che impongono il divieto di uso della forza e il divieto

*in violation of Article 2, paragraph 4, of the United Nations Charter, and of a customary international law obligation to refrain from the threat or use of force*<sup>100</sup>.”

Tali testi giuridici attestano, pertanto, la sussistenza di una *opinio juris*, requisito necessario affinché si possa parlare di consuetudine.

L'esistenza di questa duplicità di fonti, un divieto pattizio e il corrispondente divieto consuetudinario, è stata al centro di vaste diatribe nella disciplina dell'uso della forza internazionale, in quanto è possibile che la norma non scritta acquisisca un contenuto più permissivo rispetto a quello della norma pattizia<sup>101</sup>. Vi sono stati, difatti, numerosi tentativi da parte di alcuni Stati di giungere ad un ampliamento dei casi in cui il ricorso della forza potesse essere permesso per il perseguimento degli scopi delle Nazioni Unite: in particolare, tali tentativi si riferivano alla legittimazione dell'intervento a protezione dei cittadini all'estero in pericolo di vita, del cosiddetto “intervento umanitario”, ossia quei casi di uso della forza volti a tutelare la vita o la libertà dei cittadini dello Stato in cui si interviene, e dell'intervento militare come reazione preventiva ad un ipotetico attacco armato futuro, ovvero la cosiddetta “legittima difesa preventiva”<sup>102</sup>. Nonostante ciò, i lavori preparatori della Carta delle Nazioni Unite confermano la volontà degli Stati di porre un “divieto assoluto” all'uso della forza, intenzione desumibile anche dal preambolo della Carta<sup>103</sup>.

Oggi, si ritiene che il divieto di cui all'articolo 2.4 della Carta configuri una norma di “*jus cogens*” o “diritto cogente”, che comprende tutte le norme di natura consuetudinaria poste a tutela di valori considerati fondamentali e in relazione alle quali non sia prevista nessuna deroga. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, all'articolo 53, recita: “[...] *Ai fini della presente convenzione, per norma*

---

di ingerenza negli affari interni degli Stati stranieri (gli Stati Uniti erano infatti intervenuti in sostegno degli oppositori al nuovo governo di coalizione). Secondo il Nicaragua, i *contras* (militari statunitensi attori di tali violazioni) avrebbero dovuto qualificarsi come bande di mercenari operanti sotto la direzione e il controllo degli Stati Uniti, invocando pertanto la responsabilità dello stato per fatto illecito. Al contrario, gli Stati Uniti sostenevano che tali violazioni fossero imputabili al Nicaragua in quanto operanti nel territorio di tale stato, e che tali violazioni umanitarie permettessero l'intervento di altri Stati nell'esercizio della legittima difesa collettiva, giustificante l'ingerenza negli affari interni di uno Stato estero a titolo di intervento umanitario. ([https://h2o.law.harvard.edu/text\\_blocks/28893](https://h2o.law.harvard.edu/text_blocks/28893))

<sup>100</sup> ICJ, *Reports of judgements advisory opinions and orders. Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America): Merits, 27<sup>th</sup> June 1986*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf>

<sup>101</sup> Enciclopedia online Treccani, voce *Uso della forza [dir. int.]*, accessibile all'indirizzo: [https://www.treccani.it/enciclopedia/uso-della-forza-dir-int\\_%28Diritto-on-line%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/uso-della-forza-dir-int_%28Diritto-on-line%29/)

<sup>102</sup> Vedi paragrafo 2.3

<sup>103</sup> Il preambolo si apre affermando: “*Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvaguardare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di queste generazioni ha portato indicibili afflizioni all'umanità [...]*” (Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., “*Codice di diritto internazionale pubblico*”, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020)

*imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che può essere modificata da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere*<sup>104</sup>”. La natura imperativa della norma si desume direttamente dalla prassi. In particolare, nella sentenza Nicaragua c. Stati Uniti la Corte menziona espressamente le parole della Commissione di diritto internazionale dell’ONU che, nel corso dei lavori del 1966 per la codificazione del diritto dei trattati, ha affermato che *“the law of the Charter concerning the prohibition of the use of force in itself constitutes a conspicuous example of a rule in international law having the character of jus cogens*<sup>105</sup>”. La Corte conferma, pertanto, il carattere di *jus cogens* della norma espressa nell’articolo 2.4 della Carta, affermando come sia opinione di un gran numero di Stati che questa sia parte del diritto cogente<sup>106</sup>.

## **2.2 La legittima difesa**

### **2.2.1 L’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite**

Dall’interpretazione testuale dell’articolo 2.4 della Carta risulta che il divieto da esso stabilito è “assoluto e onnicomprensivo”, il che significa che la minaccia o uso della forza poste in essere unilateralmente da uno Stato sono vietate in qualunque circostanza, salvo la causa di esclusione dell’illecito sancita ai sensi dell’articolo 51 della Carta. In caso di attacco armato, dunque, la Carta non pregiudica il diritto naturale di legittima difesa di cui all’articolo 51<sup>107</sup>, da esercitarsi in forma individuale e collettiva, che consente l'utilizzo della forza armata come causa di esclusione dell'illecito derivante

---

<sup>104</sup> Ivi. Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., “Codice di diritto internazionale pubblico”, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>105</sup> ICJ, *Reports of judgements advisory opinions and orders. Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America): Merits, 27<sup>th</sup> June 1986*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf>

<sup>106</sup> Pelosi G., *Il divieto dell’uso della forza e la problematica relativa alle possibili eccezioni non previste espressamente dalla Carta delle Nazioni Unite*, Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo, febbraio 2008

<sup>107</sup> L’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite recita: *“Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale all’autotutela individuale e collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti, secondo la presente Carta, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere e ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.*<sup>107</sup>”. (Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., “Codice di diritto internazionale pubblico”, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020)

dalla violazione dell'articolo 2.4. Sull'articolo 51 in questione si sono fondati i tentativi da parte del governo e del Presidente russo di giustificare quella che al mondo appare come un'aggressione all'Ucraina.

La legittima difesa, in quanto diritto connaturato con l'esistenza stessa dello Stato, non necessita di alcuna autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza. Nonostante ciò, in capo allo Stato che ponga in essere una condotta in legittima difesa si stabilisce l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio di Sicurezza le misure intraprese. Tale obbligo procedurale ha lo scopo di permettere al Consiglio di sicurezza di accedere alle informazioni necessarie affinché possa accertare se l'azione intrapresa costituisca effettivamente legittima difesa e non mascheri, al contrario, una vera e propria aggressione. Inoltre, l'azione armata unilaterale dovrà cessare nell'ipotesi in cui il Consiglio di Sicurezza adotti misure per ripristinare la pace e la sicurezza internazionale<sup>108</sup>.

### **2.2.2 La nozione di attacco armato**

Sulla base dell'articolo 1 della risoluzione 3314 adottata nel 1974 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, contenente una *Dichiarazione sulla definizione di aggressione*, si stabilisce: “*L'aggressione è l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite, come stabilito in questa definizione*<sup>109</sup>”. Al fine della comprensione del concetto di aggressione, rilevante è anche il contenuto dell'articolo 2, che stabilisce che l'uso della forza armata da parte di uno Stato possa costituire un atto di aggressione<sup>110</sup>. Vi sono diverse fattispecie riconducibili al concetto di aggressione armata, ai sensi di quanto affermato dall'articolo 3 della risoluzione, tra le quali rientrano anche quello di invasione o attacco da parte delle forze armate di uno Stato nel territorio di un altro Stato, l'annessione, totale o parziale, del territorio dello Stato vittima, e l'*occupatio bellica*, fattispecie cui risulta riconducibile proprio l'attacco russo in territorio ucraino. In relazione a tale fatto, l'articolo 5 della Risoluzione sembra affermare l'illegittimità di tale occupazione,

---

<sup>108</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>109</sup> <https://docenti.unimc.it/fl.marongiubonaiuti/teaching/2019/20117/files/la-responsabilita-internazionale-degli-stati.-in-2/corte-internazionale-di-giustizia-sent.-27-giugno>

<sup>110</sup> Ibid.

stabilendo che: “Una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace internazionale [...]. Nessuna acquisizione territoriale o speciale vantaggio derivante da un’aggressione è o sarà riconosciuta come lecita<sup>111</sup>”.

All'esercizio del diritto di legittima difesa individuale e collettiva viene posto un limite relativo all'entità dell'attacco subito: nel caso Nicaragua-Stati Uniti, difatti, la Corte internazionale di Giustizia ha affermato che minori violazioni del divieto dell'uso della forza non sono qualificabili, dunque, come un attacco armato legittimante il ricorso alla legittima difesa<sup>112</sup>.

Inoltre, ai fini della legittimazione di un'azione armata ai sensi delle circostanze regolate dall'articolo 51, è necessario determinare le caratteristiche e le modalità dell'attacco armato, oltre alla sua entità. Un attacco armato può essere compiuto non solo mediante le forze armate di uno Stato, ma anche mediante gruppi armati, siano essi coinvolti nell'organizzazione politico-militare dello Stato o agenti secondo le sue direttive, cosicché gli atti da essi posti in essere siano imputabili allo Stato stesso. Si tratta della c.d. “aggressione indiretta”, così come definita dall'art. 3 della Risoluzione sulla definizione di aggressione dell'Assemblea Generale<sup>113</sup>. Si qualifica, dunque, come attacco armato l’invio di bande o gruppi armati che compiano atti la cui gravità li renda assimilabili ad un vero attacco armato messo in atto da forze regolari. Per quanto riguarda la qualificazione come attacco armato di un atto posto in essere da un’entità non statale (il cosiddetto *non-State actor*), la questione è stata al centro di ampie controversie, al termine delle quali l'*Institut de droit international*, nella sessione di Santiago (2007), ha adottato una risoluzione determinante condizioni alquanto restrittive per la messa in atto di una risposta armata contro un’entità non statale: in particolare: “*si potrà usare la forza contro lo Stato territoriale, qualora l'entità non statale abbia agito su istruzione, direzione o controllo di questo Stato. Qualora l'attacco provenga da un'area non sottoposta alla giurisdizione di alcuno Stato, si potrà reagire contro l'entità non statale nell'area in questione*”<sup>114</sup>.

---

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> ICJ, *Reports of judgements advisory opinions and orders. Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America): Merits, 27<sup>th</sup> June 1986*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf>

<sup>113</sup> <https://docenti.unimc.it/fl.marongiubonaiuti/teaching/2019/20117/files/la-responsabilita-internazionale-degli-stati.-in-2/corte-internazionale-di-giustizia-sent.-27-giugno>

<sup>114</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

### 2.2.3 I limiti all'esercizio della legittima difesa

Ai sensi del diritto internazionale, la reazione in legittima difesa ha da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali della necessità e proporzionalità, le quali disposizioni non sono menzionate nello specifico dall'articolo 51, bensì connaturate nel diritto consuetudinario. Per quanto riguarda il criterio della necessità, è stato enunciato per la prima volta nel caso Caroline (1837)<sup>115</sup>, quando fu affermato che la forza può essere esercitata qualora sussista “*una necessità di legittima difesa urgente, irresistibile, tale da non lasciare la scelta dei mezzi e il tempo di deliberare*”<sup>116</sup>. Il limite della necessità può causare dubbi qualora si sostenga che il ricorso a mezzi pacifici di risoluzione avrebbe potuto essere sufficiente al fine della conclusione della controversia, rendendo non necessario il ricorso alla forza armata. Lo stesso articolo 2.3 della Carta delle Nazioni Unite recita: “*I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo*”<sup>117</sup>: tale contenuto rende quindi chiaro che, prima di porre in essere un attacco armato in legittima difesa, è necessario accertare che la controversia non fosse risolvibile mediante mezzi pacifici. Ciò dipende anche dall'entità dell'attacco armato<sup>118</sup>, in quanto, qualora subisca un attacco armato su larga scala, possa reagire in legittima difesa anche senza chiedersi se la soluzione della controversia sia raggiungibile con mezzi pacifici, in quanto si ritiene che l'aggressore potrebbe trarre vantaggio dalla situazione mediante l'imposizione di condizioni inaccettabili. Possiamo dunque affermare che non vi sia una risposta definitiva a tale diatriba: da un lato, non è possibile affermare che l'impiego della forza armata in legittima difesa non sia ammissibile qualora metodi di risoluzione pacifica delle controversie siano ancora percorribili (è il caso, per esempio, di pericolo imminente che metta a rischio le vite di prigionieri o ostaggi, per salvare le quali vi è necessità di porre in essere una reazione

---

<sup>115</sup> Nel Caso Caroline (1837), passato alla storia come il primo caso in cui venne presa in considerazione la questione legata alla legittima difesa preventiva, nel contesto dell'insurrezione del Canada contro la Gran Bretagna, un gruppo di cittadini statunitensi aiutò i ribelli canadesi, occupando insieme ad alcuni di questi un'isola disabitata nel fiume Niagara, in territorio canadese, e utilizzarono una nave statunitense, la Caroline, al fine di trasportare viveri ed armi dalla riva statunitense del Niagara all'isola. Nella notte del 29 dicembre 1837, un gruppo di soldati britannici penetrò in territorio statunitense, causando la distruzione dell'imbarcazione Caroline e causando la morte di alcuni civili. (<https://www.lawfareblog.com/caroline-affair> <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law/9780198784357.001.0001/law-9780198784357-chapter-2> )

<sup>116</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>117</sup> Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., “*Codice di diritto internazionale pubblico*”, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>118</sup> Vedi paragrafo 2.2.2

immediata); dall'altro lato, però, tali strade pacifiche non devono nemmeno essere totalmente ignorate<sup>119</sup>.

Il criterio della proporzionalità è basato, invece, su una simmetria tra la forza utilizzata in maniera illecita e quella utilizzata in legittima difesa, al fine di impedire che uno Stato ponga in essere azioni militari di eccessiva violenza per rispondere ad un attacco di minore entità. Una guerra in legittima difesa, in tal senso, è lecita se resa necessaria dal carattere critico o devastante dell'attacco subito: qualora la gravità dell'attacco sia estrema, ciò legittima l'adozione di misure di difesa a loro volta estreme. In caso di attacco armato, dunque, l'azione in legittima difesa deve limitarsi al mero respingimento dell'attacco, mentre azioni di maggiore gravità, quali l'occupazione del territorio dell'aggressore, risultano vietate qualora non siano strettamente necessarie per bloccare l'avanzata. L'art. 51, pertanto, non prevede alcun tipo di giustificazione in merito ad azioni militari prive di uno scopo difensivo e che vadano oltre il mero respingimento dell'attacco armato (non rientrano, dunque, nell'azione di legittima difesa l'occupazione militare prolungata e l'annessione del territorio dello Stato autore dell'attacco)<sup>120</sup>.

#### **2.2.4 Il criterio dell'immediatezza**

Oltre ai criteri della necessità e della proporzionalità dell'azione, nella prassi si è aggiunto un terzo criterio, ovvero quello dell'immediatezza, il quale prevede che una reazione successiva e tardiva posta in essere dallo Stato che lamenti di aver subito un attacco armato si configuri non già come azione in legittima difesa, bensì come riconducibile alla fattispecie dell'azione di rappresaglia. Si parla, ad esempio, di una situazione in cui lo Stato responsabile di attacco armato si ritiri entro i propri confini, ponendo fine all'azione illecita, e la reazione all'attacco armato venga posta in essere dallo Stato leso in un momento successivo al suo ritiro. L'interpretazione del criterio dell'immediatezza è solitamente estensiva, in quanto una risposta a pressioni internazionali richiede un'attenta analisi delle possibili conseguenze che uno scontro bellico potrebbe causare: non sarebbe pertanto verosimile aspettarsi che la reazione

---

<sup>119</sup> Enciclopedia online Treccani, voce *Legittima difesa. Diritto internazionale*. Consultabile su: <https://www.treccani.it/enciclopedia/legittima-difesa-diritto-internazionale>

<sup>120</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

avvenga in un arco di tempo eccessivamente limitato, come ad esempio in pochi giorni. Inoltre, nel caso di un'occupazione del territorio di uno Stato da parte di un altro Stato, come abbiamo visto, è possibile ammettere la liceità dell'uso della forza qualora lo Stato leso abbia tentato inutilmente di risolvere la controversia mediante fini pacifici, ai sensi dell'art. 2.3 della Carta delle Nazioni Unite. Qualora uno Stato abbia cercato di esperire invano mezzi pacifici al fine della risoluzione della controversia, è considerato legittimo l'esercizio della legittima difesa, nonostante l'arco temporale trascorso. In caso di occupazione, il criterio dell'immediatezza impedisce di invocare la legittima difesa quando l'occupazione sia consolidata nel tempo, specialmente qualora essa risalga ad un'epoca in cui fosse riconosciuta la liceità dell'uso della forza armata: in quel caso, visto e considerato che il diritto internazionale tutela il possesso (sia esso qualificato dall'acquiescenza, dall'effettività o dall'assenza di proteste), *“sarebbe difficilmente giustificabile il ricorso alla legittima difesa per riappropriarsi di un territorio su cui lo Stato interveniente vanta un titolo giuridico<sup>121</sup>”*.

## **2.3 La legittima difesa preventiva**

### **2.3.1 L'origine storica della legittima difesa preventiva: la dottrina Begin**

La dottrina della guerra preventiva è stata introdotta per la prima volta come “dottrina Begin”, dal nome del primo ministro che per la prima volta mise in atto un attacco militare anticipatorio nel giugno 1981 (la cosiddetta Operazione Babilonia), diretto ad un reattore nucleare di Orsak, in Iraq, unicamente sulla base di sospetti in merito alla costruzione di armi di distruzione di massa in tale luogo. Lo stesso ministro Begin dichiarò: *“In nessun caso permetteremo a un nemico di sviluppare armi di distruzione di massa contro il popolo d'Israele: difenderemo i cittadini d'Israele in tempo utile e con tutti i mezzi a nostra disposizione<sup>122</sup>”*. L'attacco preventivo fu giustificato affermando di voler impedire che i nemici dello Stato ebraico potessero dotarsi dell'arma atomica, nel timore che questo potesse rappresentare un eccessivo pericolo per il popolo di Israele. In generale, la dottrina si basa sull'impegno da parte di Israele per fare in modo che altri Stati mediorientali non acquisiscano l'arma atomica, al fine di preservare la superiorità

---

<sup>121</sup> Ibid.

<sup>122</sup> Paganoni M., *Dottrina Begin e Opzione Sansone*, aprile 2021. Consultabile su: <https://www.israele.net/dottrina-begin-e-opzione-sansone#:~:text=E'>

militare israeliana all'interno della regione. Tale politica non presuppone un attacco nucleare tra le possibili reazioni israeliane, ma neppure lo esclude: mentre, infatti, è ormai accertata l'adozione israeliana di tecnologie militari ad uso civile<sup>123</sup>, per quanto riguarda il nucleare militare Israele persegue una strategia di intenzionale "ambiguità": ciò significa che il governo israeliano non ha confermato il proprio possesso di un programma nucleare militare, ma non l'ha neppure smentito. La permanenza del dubbio relativamente al suo possesso di tali armi fa sì che gli Stati nemici di Israele non osino effettuare un attacco armato nei suoi confronti, nel timore di una risposta mediante la cosiddetta "Opzione Sansone", che promette ritorsioni contro chiunque attenti alla stessa sopravvivenza dello Stato ebraico e della sua popolazione<sup>124</sup>.

### 2.3.2 La dottrina Bush

La dottrina Bush, enunciata dall'omonimo Presidente negli anni successivi all'attacco alle Torri Gemelle del 2001, successe alla politica della deterrenza seguita dal Presidente Eisenhower durante la Guerra Fredda, che consiste nell'adozione di una serie di comportamenti volti ad influenzare le azioni di un soggetto in modo da minimizzare la possibilità che questo ponga in essere un'aggressione<sup>125</sup>.

L'origine della dottrina della guerra preventiva risale al termine della guerra del Golfo, quando il Presidente George H.W. Bush scelse di porre in essere una politica volta al contenimento della minaccia militare irachena. Nel 1992, infatti, gli Stati Uniti adottarono una nuova politica militare, che prevedeva la possibilità per gli Stati Uniti di

---

<sup>123</sup> Gli impianti di ricerca di Dimona e Sorek attestano l'esistenza di un programma di sperimentazione nucleare ad uso civile nel territorio di Israele. (Paganoni M., *Dottrina Begin e Opzione Sansone*, aprile 2021. Consultabile su: <https://www.israele.net/dottrina-begin-e-opzione-sansone#:~:text=E>)

Tomaselli V., *Gli arsenali nucleari di Israele e Nord Corea*, in: *Non proliferazione e riarmo nucleare*, Iriad Review, 2023. Consultabile su: <https://www.archiviodisarmo.it/view/P8iweoKYFvUKvQsSG6KkIF5chiFZ3xLoQc-6nPYxPEI/speciale-iriad-review-1.pdf>)

<sup>124</sup> Paganoni M., *Dottrina Begin e Opzione Sansone*, aprile 2021. Consultabile su: <https://www.israele.net/dottrina-begin-e-opzione-sansone#:~:text=E>

<sup>125</sup> Nel 1952, il Presidente statunitense Eisenhower lanciò una strategia deterrente basata sul concetto di "rappresaglia massiccia" in caso di attacco, il cui obiettivo era quello di dissuadere dall'uso di armi atomiche con il loro stesso incremento sulla base della dottrina della "mutual assured destruction". Tale dottrina consiste nella convinzione che un attacco nucleare da parte di una superpotenza avrebbe incontrato un contrattacco nucleare su vasta scala, causando l'annientamento di entrambe le potenze. (Enciclopedia online Treccani, voce *Deterrenza nucleare*. Consultabile su: [https://www.treccani.it/enciclopedia/deterrenza-nucleare\\_%28Dizionario-di-Storia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/deterrenza-nucleare_%28Dizionario-di-Storia%29/) Enciclopedia Britannica online, voce *Mutual assured destruction*. Consultabile su: <https://www.britannica.com/topic/mutual-assured-destruction>)

attuare la cosiddetta “*preventive war*” in legittima difesa<sup>126</sup>, nella convinzione che il concetto di imminenza dell'attacco debba essere interpretato in base alle capacità degli avversari odierni. Tale strategia avrebbe causato un completo rovesciamento del diritto internazionale vigente, in quanto dal ferreo divieto sancito dall'articolo 2.4 si sarebbe giunti ad una legittimazione dell'azione armata ad uso offensivo. Sebbene tale strategia venne presto messa da parte in quanto ritenuta eccessivamente permissiva nei confronti delle azioni militari statunitensi, promuovendo comportamenti in violazione al divieto di uso della forza sancito dalla Carta delle Nazioni Unite<sup>127</sup>, negli anni successivi agli attacchi terroristici del 2001 tale strategia fu nuovamente presa in considerazione<sup>128</sup>. L'ala neoconservatrice della Casa Bianca, in particolare, iniziò a sostenere che fosse necessaria un'azione più decisa al fine di reprimere il terrorismo su scala globale, cominciando in particolare dall'Iraq. Ciò può essere accertato facendo riferimento ad una lettera indirizzata al Presidente Bush da parte del PNAC<sup>129</sup>, datata 20 settembre 2001, in cui veniva espressamente richiamata la rimozione di Saddam Hussein: “*Even if evidence does not link Iraq directly to the attack, any strategy aiming at the eradication of terrorism and its sponsors must include a determined effort to remove Saddam Hussein from power in Iraq. Failure to undertake such an effort will constitute an early and perhaps decisive surrender in the war on international terrorism. The United States must therefore provide full military and financial support to the Iraqi opposition*”<sup>130</sup>. Il presupposto della dottrina Bush era dunque quello di consentire agli Stati Uniti di intervenire unilateralmente contro quei regimi che ospitano nel proprio territorio organizzazioni terroristiche o che posseggono armi di distruzione di massa (c.d. Stati canaglia). L'obiettivo della nuova strategia di sicurezza nazionale venne così enunciato: “*Defending the US, the American people, and our interests at home and abroad by*

---

<sup>126</sup> Nell'ambito della legittima difesa preventiva, è necessario fare una distinzione tra la cosiddetta “*pre-emptive war*”, un termine che designa proprio l'utilizzo della legittima difesa come reazione ad un attacco imminente, e la “*preventive war*”, relativa invece ad una minaccia futura. (Orsini A., *Ucraina: critica della politica internazionale*, PaperFirst, Il Fatto Quotidiano, 2022)

<sup>127</sup> Vedi paragrafo 2.1

<sup>128</sup> Rielly J., *The Bush Administration's Foreign Policy Legacy*, in: *Politique Américaine*, 2008/3 (n° 12).

Consultabile su: <https://www.cairn.info/revue-politique-americaine-2008-3-page-73.htm>

<https://iari.site/2020/12/11/legittima-difesa-e-dottrina-bush-sulla-preemptive-self-defense/#:~:text=L%27espressione%20dottrina%20Bush%20sulla,maggiore%20e%20più%20visibile%20impegno>

<sup>129</sup> Il Project for the New American Century (PNAC) venne elaborato nel 1997 da un gruppo di scrittori e opinionisti neoconservatori al fine di supportare l'adozione di una politica estera statunitense più aggressiva, che potesse elevare gli Stati Uniti al ruolo di suprema potenza globale. ([https://militarist-monitor.org/profile/project\\_for\\_the\\_new\\_american\\_century/](https://militarist-monitor.org/profile/project_for_the_new_american_century/))

<sup>130</sup> *Letter to President Bush on the War on Terrorism*, 20 settembre 2001. Consultabile su: [https://militarist-monitor.org/images/uploads/PNAC\\_Letter\\_to\\_President\\_Bush\\_on\\_the\\_War\\_on\\_Terrorism.pdf](https://militarist-monitor.org/images/uploads/PNAC_Letter_to_President_Bush_on_the_War_on_Terrorism.pdf)

*identifying and destroying the threat before it reaches our borders. While the US will constantly strive to enlist the support of the international community, we will not hesitate to act alone if necessary to exercise our right of self-defense by acting preemptively against such terrorists, to prevent them from doing harm against our people and our country*<sup>131</sup>”.

Un ragionamento molto simile a quello di Bush è stato oggi applicato dal Presidente russo, il quale si ritiene consapevole della minaccia rappresentata da una nazione ucraina alla costante ricerca del proprio posto nel sistema di alleanze internazionali, da perseguire mediante l'aumento della propria forza a livello militare. Così come gli Stati Uniti, nel 2003, scelsero di porre in essere un attacco militare contro l'Iraq sulla base di mere supposizioni, prive di rilevanza giuridica, in merito ad un'ipotetica minaccia su larga scala, lo stesso è stato messo in atto oggi dalla Federazione russa, andando incontro alla medesima condanna da parte della comunità internazionale, a dimostrazione di come la teoria della guerra preventiva non corrisponda in alcun modo ad una norma di diritto internazionale.

### **2.3.3 La diatriba in merito alla liceità della legittima difesa preventiva**

Ai sensi di quanto affermato dalla CIG nell'ambito della sentenza Nicaragua-Stati Uniti relativamente alla determinazione del momento a partire dal quale può essere esercitata la legittima difesa, la legittima difesa preventiva, ovvero avente luogo prima dell'effettivo verificarsi di un attacco armato, non veniva ritenuta esercitabile, in quanto la Carta delle Nazioni Unite fa riferimento testuale all'esistenza di un attacco armato come condizione per l'esercizio di tale diritto. Una parte della dottrina, però, si è espressa a favore dell'esercizio della legittima difesa nell'imminenza di un attacco. La *ratio* alla base di questa concezione deriva dalle moderne tecniche di armamento: sarebbe impensabile limitare la reazione in legittima difesa da parte di uno Stato al momento in cui i missili colpiscono il suo territorio, in quanto a quel punto qualunque sua reazione sarebbe inutile ad evitare la distruzione da essi causata<sup>132</sup>.

Alla luce di quanto visto nei precedenti paragrafi, il diritto internazionale sembra consentire l'utilizzo della forza armata in legittima difesa solo in relazione alla prima

---

<sup>131</sup> <https://www.crf-usa.org/bill-of-rights-in-action/bria-19-3-c-the-bush-doctrine>

<sup>132</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

situazione, fermo restando che la nozione di “imminenza” debba essere interpretata in maniera restrittiva per evitare abusi. Un’interpretazione letterale del concetto di legittima difesa, difatti, potrebbe portare ad un risultato *manifestamente assurdo o irragionevole*, ai sensi del contenuto dell'articolo 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: sarebbe ingenuo e assurdo affermare che uno stato debba attendere di essere attaccato da un altro paese, anche qualora sia certo che tale attacco sarà sferrato e che verranno utilizzate armi ad alto potenziale distruttivo<sup>133</sup>.

Un’analisi della prassi in materia di legittima difesa preventiva risulta necessaria al fine di giungere ad una conclusione, sebbene parziale in mancanza di una norma pattizia o consuetudinaria, in merito alla liceità di un esercizio della legittima difesa posto in essere preventivamente. Il primo caso in cui la legittima difesa preventiva venne in rilievo fu il caso Caroline (1837), precedentemente citato in relazione al principio della necessità<sup>134</sup>, nell’ambito del quale si era instaurata una controversia tra Stati Uniti e Inghilterra in merito all’irruzione di soldati britannici in territorio americano, risultati nella distruzione della nave Caroline. In merito all’azione militare oggetto della controversia, presentata dagli Stati Uniti in quanto illecito internazionale, l’Inghilterra diede una giustificazione basata sulla “necessità di legittima difesa”. Nell’ambito di tale controversia, il Segretario di Stato americano Webster scelse di precisare i limiti in cui era giustificato l’uso della forza in legittima difesa, affermando che il governo britannico avrebbe dovuto dimostrare *“una necessità di autodifesa immediata, imponente e che non lasciava scelta di mezzi e tempo per esaminare soluzioni.”*<sup>135</sup> Al fine della giustificazione dell’esercizio della legittima difesa preventiva, il caso Caroline mise in evidenza per la prima volta i requisiti di necessità, in relazione ad un attacco armato la cui minaccia sia imminente e non vi sia disponibilità di risolvere la questione mediante mezzi pacifici, e proporzionalità, ovvero l’idea secondo cui la risposta debba essere proporzionata alla minaccia subita.

Il concetto di legittima difesa preventiva è venuto in rilievo nuovamente nel 1946, quando la Commissione delle Nazioni Unite per l’energia atomica ha affermato che una violazione di un futuro ed eventuale trattato in materia di controllo dell’energia nucleare *“might be of so grave character as to give rise to the inherent right of self-defense*

---

<sup>133</sup> Ibid.

<sup>134</sup> Vedi paragrafo 2.2.3

<sup>135</sup> [http://next.owlapps.net/owlapps\\_apps/articles?id=1206644&lang=it](http://next.owlapps.net/owlapps_apps/articles?id=1206644&lang=it)

*recognized in Article 51 of the Charter of the United Nations*<sup>136</sup>”. Anche in questo caso, come vediamo, la possibilità di inclusione della legittima difesa preventiva nell’ambito di applicazione dell’articolo 51 non viene nemmeno presa in considerazione dalla Commissione.

Un altro esempio in cui la prassi sembra confermare l’illiceità di un intervento preventivo è la controversia tra Israele ed Egitto, oggetto di discussione in seno all’Assemblea Generale nel 1967. In tale caso, l’azione militare posta in essere da Israele, giustificata sulla base di un ipotetico attacco progettato dalle forze egizie nei pressi dello Stretto di Tiran e nel Sinai, fu dichiarata illecita dagli altri Stati che si pronunciarono nel merito, stabilendo l’illiceità di un intervento in legittima difesa avvenuto prima dell’effettiva sussistenza di un attacco armato, considerata una condizione essenziale. In particolare, il governo dell’Unione Sovietica affermò: “*Noting that Israel, in gross violation of the United Nations Charter and the universally accepted principles of international law, has committed a premeditated and previously prepared aggression [...] vigorously condemns Israel’s aggressive activities and the continuing occupation by Israel [...], which constitutes an act of recognized aggression*<sup>137</sup>”. Molti Stati si unirono alla posizione sovietica in quell’occasione, condannando l’*occupatio bellica* posta in essere dallo Stato di Israele, come si evince dalle parole dello stesso rappresentante dell’Unione Sovietica nell’ambito della medesima discussione in seno all’Assemblea Generale: “*On behalf of the States they represent, the overwhelming majority of delegations have in one form or another condemned the aggressor and his seizure of territory, censured the use of force in international relations [...]*<sup>138</sup>”

In mancanza di una norma di diritto consuetudinario che attesti la liceità dell’impiego preventivo dell’uso della forza armata, dunque, l’analisi della prassi testimonia come la comunità internazionale non abbia riconosciuto la liceità della legittima difesa preventiva. Infatti, l’esistenza di un numero esiguo di Stati che ritengano tale norma parte del diritto vigente non è sufficiente per testimoniare l’esistenza di una *opinio juris*,

---

<sup>136</sup> *First report of the Atomic Energy Commission*, 26 febbraio 1947. Consultabile su: [https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/publications/tables/papers/HPP032016007703\\_5/upload\\_pdf/HPP032016007703\\_5.pdf;fileType%3Dapplication%2Fpdf#search=%22publications/tables/papers/HPP032016007703\\_5%22](https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/publications/tables/papers/HPP032016007703_5/upload_pdf/HPP032016007703_5.pdf;fileType%3Dapplication%2Fpdf#search=%22publications/tables/papers/HPP032016007703_5%22)

<sup>137</sup> *Union of Soviet Socialist Republics: draft resolution (A/L.519)*, 19 giugno 1967. Consultabile su: <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-176762/>

<sup>138</sup> General Assembly Fifth Emergency Special Session, 1558<sup>th</sup> Plenary Meeting, 21 giugno 1967. Consultabile su: <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-178797/>

necessaria al fine dell'assunzione della natura di norma consuetudinaria. La dottrina prospettata dal governo statunitense<sup>139</sup> non ha alcuna ragion d'essere, proprio in base alla Carta delle Nazioni Unite, che prevede che un'azione armata in legittima difesa possa dirsi legittima solo qualora in risposta ad un attacco armato che già stato sferrato o sia imminente. Nonostante ciò, in mancanza di una normativa espressa e di una consuetudine internazionale riconosciuta, è alquanto arduo affermare la liceità o meno dell'azione russa in territorio ucraino, fermo restando che le numerose condanne della comunità internazionale nei confronti dell'attacco sembrerebbero confermare la tesi dell'illiceità della legittima difesa preventiva.

### 2.3.4 La teoria di Dinstein

Per ragioni di completezza, è bene citare la teoria della cosiddetta “*interceptive self-defense*”, elaborata da Dinstein al fine di trovare una soluzione alla diatriba relativa all'ammissibilità della legittima difesa preventiva: tale teoria non appoggia, infatti, il diniego assoluto della liceità di tale azione armata, ma allo stesso tempo non afferma nemmeno la sua legittimità *tout court*. In particolare, la teoria si basa sull'espressione “*when the trigger has been pulled*”, ovvero sulla comprovata esistenza di una pianificazione ormai irrevocabile di un attacco armato, essendo incerto solo il momento in cui questo sarà posto in essere. Secondo Dinstein, dunque, in caso di irrevocabilità di un pianificato attacco armato, il futuro Stato leso ha il diritto di ricorrere all'uso della forza per difendersi da tale attacco<sup>140</sup>.

Anche in questa teoria, assimilabile a quella dell'imminenza dell'attacco armato, si rileva il difetto di un'eccessiva discrezionalità lasciata agli Stati, che potrebbero facilmente forzare una sua interpretazione estensiva al fine di giustificare eventuali abusi del diritto di legittima difesa. Per questo, Dinstein sottolinea la necessità di stabilire l'effettività della sussistenza di un pianificato attacco armato prima di esercitare la “*interceptive self-defense*”: ciò significa che lo Stato, prima di agire in legittima difesa, deve avere informazioni sufficientemente attendibili in merito alla volontà dell'altro Stato di porre in essere un attacco armato nei suoi confronti. Qualora una flotta fosse in navigazione nell'alto mare, ad esempio, ma una sua intenzione

---

<sup>139</sup> Vedi paragrafo 2.3.2

<sup>140</sup> Lund J. T., *Interceptive self-defense. When the trigger has been pulled*, Lund University, 2007

offensiva non sia comprovata, non si potrebbe considerarlo come un attacco armato legittimante l'impiego della forza, in quanto lo Stato potrebbe restarne solo ipoteticamente leso.

L'esempio portato da Dinstein è quello dell'attacco di Pearl Harbour: qualora gli aerei giapponesi fossero stati intercettati e colpiti dagli Stati Uniti mentre erano già in volo, ma prima che potessero sferrare l'attacco su Pearl Harbour, non si sarebbe potuto parlare di legittima difesa preventiva, bensì di quella che Dinstein definì “*a miraculously early use of counterforce*”. Lo stesso sarebbe valso qualora gli americani avessero affondato la flotta giapponese dopo che questa avesse già lasciato i propri porti, ma prima che giungessero nelle acque americane. Qualora, invece, l'attacco in legittima difesa statunitense fosse avvenuto prima che la flotta avesse lasciato il porto in direzione di Pearl Harbour, questo sarebbe stato identificabile come un esercizio della legittima difesa preventiva e, pertanto, illegittimo sul piano del diritto internazionale<sup>141</sup>. Anche questa teoria, per quanto non abbia avuto sufficiente seguito tra gli Stati da poter identificare la nascita di una *opinio juris* in merito, dimostrerebbe l'illiceità dell'invasione russa del territorio ucraino, in quanto il governo, rifacendosi soltanto al contenuto della dottrina militare ucraina, non possedeva prove sufficienti per affermare che il governo di Zelensky avesse già preparato un attacco nei suoi confronti.

## 2.4 La legittima difesa collettiva

### 2.4.1 L'esercizio collettivo della legittima difesa

L'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite attribuisce agli Stati non solo un diritto di legittima difesa individuale, ma anche collettiva, il che implica che uno Stato possa intervenire a favore di un altro che abbia subito un attacco armato. L'inclusione della legittima difesa collettiva all'interno dell'articolo 51 è dovuta all'iniziativa degli Stati americani che portò alla sottoscrizione dell'Atto di Chapultepec nel 1941, che prevedeva che “*un'aggressione contro uno Stato membro sarebbe stata considerata un'aggressione contro tutti gli Stati parti*<sup>142</sup>”. Tale diritto di legittima difesa collettiva, come affermato dalla CIG nel caso Nicaragua-Stati Uniti, non esclude dalla titolarità gli Stati non

---

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

aderenti, in quanto tale diritto appartiene a tutti gli effetti al diritto internazionale consuetudinario, garantendo dunque il diritto ad uno Stato terzo di prestare soccorso ad uno Stato che abbia subito un attacco armato. L'esercizio del diritto di legittima difesa collettiva avviene nel rispetto delle medesime condizioni previste per la legittima difesa individuale: pertanto, è necessario che lo Stato vittima sia stato oggetto di un attacco armato, benché si preveda la possibilità di un suo esercizio per rispondere ad un attacco quantomeno ritenuto imminente<sup>143</sup>.

L'esercizio della legittima difesa collettiva è subordinato al consenso dello Stato leso, sia esso garantito mediante specifica richiesta, derivante dalla stipula di accordi internazionali che garantiscano agli Stati direttamente interessati dall'attacco armato l'intervento immediato al loro fianco degli altri Stati parte, o desumibile in maniera indiretta da eventuali dichiarazioni dello Stato. Tale concetto riprende quanto affermato dall'articolo 20 del *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti* del 2001, che stabilisce: “*Il consenso validamente dato da uno Stato alla commissione da parte di un altro Stato di un atto determinato esclude l'illiceità di tale atto nei confronti del primo Stato sempre che l'atto medesimo resti nei limiti del consenso.*”

La sussistenza delle condizioni utili all'esercizio della legittima difesa collettiva deve essere accertata dallo Stato vittima prima di chiedere aiuto da parte di terzo, così come affermato nella sentenza Nicaragua-Stati Uniti del 1986, in occasione della quale si affermò l'illiceità dell'intervento americano in quanto posto in essere prima che gli Stati coinvolti nel conflitto l'avessero espressamente richiesto. Ciò non esime tuttavia lo Stato interveniente da un appropriato giudizio di verifica: se le condizioni utili non sussistessero, anche lo Stato interveniente che rispondesse alla richiesta di aiuto di uno Stato che illegittimamente pretenda di essere vittima di un attacco armato, sia esso imminente o in atto, commetterebbe un illecito internazionale<sup>144</sup>.

#### **2.4.2 La legittima difesa collettiva nell'ambito del conflitto russo-ucraino**

L'adesione all'Alleanza Atlantica da parte dell'Ucraina, proprio ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che consente di invocare la legittima difesa collettiva

---

<sup>143</sup> Vedi paragrafo 2.2.4

<sup>144</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

come causa di esclusione dell'illecito derivante dalla violazione dell'articolo 2.4, darebbe al governo ucraino il diritto di invocare l'intervento da parte degli altri Stati membri della NATO all'interno del conflitto. Tale diritto viene sancito dall'articolo 5 del Trattato istitutivo dell'Alleanza Atlantica del 1949, che stabilisce: *“Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse [...] assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo [...] l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata [...]. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali<sup>145</sup>”*. Le misure adottate in reazione ad un attacco armato devono essere portate, dunque, a conoscenza del Consiglio di Sicurezza: nel momento in cui il Consiglio decida di legittimare l'adozione di misure atte a risolvere lo scontro armato, lo Stato interveniente dovrà cessare ogni azione armata unilateralmente intrapresa. Inoltre, l'articolo 5 non comporta un obbligo di assistenza automatico, in quanto ciascuno Stato parte valuterà di prestare l'assistenza che giudichi necessaria, tenendo conto delle condizioni necessarie affinché tale intervento sia legittimo. Nonostante l'intervento in legittima difesa collettiva sia totalmente basato sulla discrezionalità degli Stati parte dell'Alleanza Atlantica, dunque, il timore di un intervento collettivo in favore dell'Ucraina qualora questa entri in futuro a far parte della NATO è proprio uno dei fattori suscettibili di aver spinto il Cremlino all'attacco armato nel febbraio scorso, così da evitare di essere maggiormente vulnerabili, in futuro, di fronte ad un'ipotetica e più solida reazione internazionale.

---

<sup>145</sup> *Trattato Nord Atlantico*, 4 aprile 1949. Consultabile su: [https://www.nato.int/cps/en/natohq/official\\_texts\\_17120.htm?selectedLocale=it](https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=it)

## CAPITOLO 3

### La questione nucleare

#### 3.1 Le armi nucleari in Ucraina

##### 3.1.1 Il nucleare nell'Ucraina post-sovietica

Per quanto riguarda l'Ucraina, invece, si tratta di un paese che per anni conservò nel proprio territorio parte delle armi nucleari appartenute all'Unione Sovietica, fino alla sua scelta di attuazione di un processo di denuclearizzazione<sup>146</sup>. In particolare, la dissoluzione dell'Unione Sovietica del 1991<sup>147</sup> comportò l'abbandono di un considerevole numero di testate nucleari in tre Stati nati dal medesimo processo di dissoluzione, che dovettero pertanto occuparsi della gestione delle armi nucleari ex-sovietiche: la Bielorussia, il Kazakistan e l'Ucraina. A quel punto, l'Ucraina si ritrovò a dover gestire il controllo del terzo arsenale nucleare al mondo per potenza (dopo quello statunitense e quello russo), comprendente circa 5000 testate nucleari tra armi strategiche e tattiche<sup>148</sup>. Nonostante l'opposizione interna, dunque, il paese scelse ben presto di intraprendere la strada della denuclearizzazione mediante l'adesione al Trattato di non-proliferazione<sup>149</sup>, la quale avvenne formalmente tramite la stipula del memorandum di Budapest<sup>150</sup>, che stabiliva, entro il giugno 1996, l'obbligo di smantellamento di tutte le armi nucleari presenti all'interno del paese e la consegna delle testate alla Russia<sup>151</sup>. Il Memorandum di Budapest prevedeva il divieto di minaccia o uso della forza contro l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale ucraina per la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, ai sensi dei primi due punti del medesimo documento, salvo le cause di esclusione dell'illecito internazionale dettate

---

<sup>146</sup> [https://web.archive.org/web/20110605101142/http://www.nti.org/e\\_research/profiles/Ukraine/Nuclear/index.html](https://web.archive.org/web/20110605101142/http://www.nti.org/e_research/profiles/Ukraine/Nuclear/index.html)

<sup>147</sup> La dissoluzione dell'Unione Sovietica, verificatasi convenzionalmente nel 1989 con la caduta del Muro di Berlino, fu un lungo processo di cambiamenti politici, iniziato con l'elezione di Mikhail Gorbaciov come segretario del PCUS (partito comunista dell'Unione Sovietica) nel marzo 1985, e conclusosi con la firma dell'Accordo di Belavezha l'8 dicembre 1991, con cui fu sancita la definitiva dissoluzione. (Benedetti G., *Trent'anni fa la dissoluzione dell'Urss*, Osservatore romano, 2021. Accessibile su: <https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-12/dissoluzione-urss-trenta-anni-gorbaciov-osservatore-romano.html>)

<sup>148</sup> Presciuttini C., *Armamenti nucleari nelle ex repubbliche sovietiche*, Periodico mensile dell'Archivio Disarmo, 1993

<sup>149</sup> Vedi paragrafo 3.1.2

<sup>150</sup> Il Memorandum di Budapest fu firmato nel dicembre 1994 tra Regno Unito, Russia, Stati Uniti d'America e Ucraina. (*Memorandum* (no. 52241) *on security assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons*, Budapest, 5 dicembre 1994. Consultabile su: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf>)

<sup>151</sup> Orsini A., *Ucraina: critica della politica internazionale*, PaperFirst, Il Fatto Quotidiano, 2022

dalla Carta delle Nazioni Unite<sup>152</sup>. Il punto 1, in particolare, recita: “*The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America reaffirm their commitment [...] to respect the independence and sovereignty and the existing borders of Ukraine*<sup>153</sup>”, il cui contenuto è completato dal secondo punto: “*The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America reaffirm their obligation to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of Ukraine [...]*<sup>154</sup>”. Il divieto di impiego dell'arma nucleare, da parte degli Stati militarmente nucleari, contro gli Stati non militarmente nucleari è stabilito dall'articolo 5 del Memorandum: “*The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America reaffirm, in the case of Ukraine, their commitment not to use nuclear weapons against any non-nuclear-weapon state party to the Treaty of the Non-proliferation of Nuclear Weapons, except in the case of an attack on themselves [...] by such a State in association or alliance with a nuclear weapon state*<sup>155</sup>”. Tale articolo conferma, dunque, la sussistenza di un'eccezione al divieto, ovvero il caso in cui lo Stato militarmente nucleare utilizzi tali armi per reagire ad un attacco nucleare previamente posto in essere da uno Stato non-militarmente nucleare, in associazione con uno Stato in possesso di tale arma.

### 3.1.2 La non-proliferazione in Ucraina

La firma del Memorandum di Budapest aprì la strada ad un processo di denuclearizzazione, culminata con l'adesione dell'Ucraina al Trattato di non-proliferazione nucleare nel 1994<sup>156</sup>. Il Trattato di non-proliferazione, entrato ufficialmente in vigore nel 1968, non designa alcun divieto assoluto di utilizzo della tecnologia nucleare, in quanto consente agli Stati parte lo svolgimento di sperimentazioni nucleari per fini pacifici. Inoltre, le norme contenute in tale trattato non corrispondono ad alcuna norma di carattere consuetudinario, il che implica che non vi

---

<sup>152</sup> Vedi paragrafo 2.2

<sup>153</sup> Memorandum (no. 52241) on security assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons, Budapest, 5 dicembre 1994. Consultabile su: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf>

<sup>154</sup> Ibid.

<sup>155</sup> Ibid.

<sup>156</sup> [https://www.icanw.org/did\\_ukraine\\_give\\_up\\_nuclear\\_weapons?locale=en#:~:text=Ukraine%20never%20had%20an%20independent,nuclear%20weapon%20state%20in%201994](https://www.icanw.org/did_ukraine_give_up_nuclear_weapons?locale=en#:~:text=Ukraine%20never%20had%20an%20independent,nuclear%20weapon%20state%20in%201994)

sia alcun obbligo di astenersi dal possesso dell'arma nucleare per gli Stati che non sono parte del trattato<sup>157</sup>. L'obiettivo del trattato è quello di prevenzione della diffusione di armi e tecnologie nucleari, mediante la promozione della cooperazione in ambito di utilizzo pacifico dell'energia nucleare, volto a favorire il raggiungimento di un programma completo di disarmo atomico in futuro<sup>158</sup>. Tale trattato stabilisce, poi, una distinzione netta tra gli stati "militarmente nucleari", ovvero tutti quegli Stati che hanno posto in essere sperimentazioni in campo nucleare militare prima del 1° gennaio 1967, ai quali si riconosce la possibilità di mantenimento del possesso di tale arma, e dall'altra gli stati non-militarmente nucleari, nei confronti dei quali si stabilisce un divieto netto di produzione o sperimentazione di tale arma per fini militari<sup>159</sup>. La designazione della data del 1° gennaio 1967 come limite per tale possesso venne stabilita in modo da mettere in sicurezza la posizione nucleare di quegli Stati cui viene riconosciuto lo status di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti)<sup>160</sup>, sui quali viene imposto l'obbligo, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato in questione, di mancato trasferimento di armi o congegni nucleari agli Stati non militarmente nucleari<sup>161</sup>". Allo stesso modo, l'articolo 2 riflette la medesima struttura del precedente articolo, stabilendo però gli obblighi in capo agli stati militarmente non nucleari di mancata acquisizione di controllo, possesso o sperimentazione di armi nucleari<sup>162</sup>. Il trattato in questione non prevede specifici meccanismi di controllo nei confronti degli stati militarmente non nucleari, cui si attribuisce però l'obbligo, ai sensi dell'articolo 3 del TNP, di concludere un accordo con l'Agenzia Atomica Internazionale, il quale regoli le possibilità di controllo da parte di tale Agenzia su ciascun singolo Stato, mediante in particolare la fornitura di relazioni riguardanti le attività nucleari in corso all'interno del Paese<sup>163</sup>. In ogni caso, non vi è nulla all'interno del trattato che impedisca agli Stati l'utilizzo di fonti nucleari allo scopo

---

<sup>157</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>158</sup> <https://www.atomicarchive.com/resources/treaties/npt.html>

<sup>159</sup> <https://www.atomicarchive.com/resources/treaties/npt.html>

<sup>160</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>161</sup> L'articolo 1 recita: "Ciascuno degli Stati militarmente nucleari, che sia parte del Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non produrre né altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi" (Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., "Codice di diritto internazionale pubblico", Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020)

<sup>162</sup> Ivi. Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., "Codice di diritto internazionale pubblico", Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>163</sup> Ibid.

del mero approvvigionamento energetico o qualunque altro utilizzo dell'energia nucleare per fini pacifici, ai sensi di quanto affermato dall'articolo 4 del trattato medesimo<sup>164</sup>.

In occasione del Summit sulla Sicurezza Nucleare all'Aja del 2014, gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno ribadito come la non-proliferazione abbia un ruolo alquanto centrale nell'ambito del mantenimento nella propria partnership, riaffermando come tali rapporti siano basati sul rispetto delle disposizioni di cui al Memorandum di Budapest<sup>165</sup>. In occasione del Summit, gli Stati Uniti hanno confermato l'intenzione a proseguire la collaborazione con l'Ucraina per giungere ad una maggiore tutela della non-proliferazione nucleare. Gli Stati Uniti hanno inoltre affermato di volersi impegnare a potenziare i metodi a disposizione dello Stato ucraino per individuare l'eventuale presenza di armi nucleari nei propri confini nazionali, nonché quello di garantire all'Ucraina il mantenimento di un sistema di controllo sulle esportazioni in modo da impedire la proliferazione<sup>166</sup>.

### 3.1.3 La teoria di Mearsheimer riguardo la deterrenza nucleare ucraina

Nel periodo successivo alla stipula del Memorandum di Budapest, Mearsheimer si esprime contrariamente alla rinuncia delle armi nucleari da parte dell'Ucraina. Secondo la sua opinione, il possesso dell'arma atomica era infatti necessario a scopo deterrente: *“As soon as it declared independence, Ukraine should have been quietly encouraged to fashion its own nuclear deterrent”<sup>167</sup>*. L'instabilità delle relazioni russo-ucraine, infatti, deriva dalla politica aggressiva posta in essere dalla Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, il cui obiettivo è quello di riconquistare tale territorio. Di fronte alla potenza nucleare russa, Mearsheimer sostiene che sia impossibile per l'Ucraina difendere il proprio Stato da un'eventuale aggressione armata mediante il mero impiego di armi convenzionali<sup>168</sup>.

Nella sua analisi, Mearsheimer ha in qualche modo predetto quanto oggi si sta verificando in territorio ucraino, in quanto egli aveva prospettato la nascita di un

---

<sup>164</sup> Ibid.

<sup>165</sup> <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/03/25/joint-statement-united-states-and-ukraine>

<sup>166</sup> <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/03/25/joint-statement-united-states-and-ukraine>

<sup>167</sup> Mearsheimer J. F., *The case of a Ukrainian Nuclear Deterrent*, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3, 1993. Consultabile su: <https://www.mearsheimer.com/wp-content/uploads/2019/07/Mearsheimer-Case-for-Ukrainian-Nuclear-Deterrent.pdf>

<sup>168</sup> Ibid.

conflitto russo-ucraino di gravità tale da causare non solo danni materiali, ma anche l'uccisione di migliaia di civili. Inoltre, Mearsheimer aveva messo in evidenza come un eventuale conflitto russo-ucraino avrebbe potuto portare rapidamente ad un'espansione delle mire espansionistiche russe nei confronti delle altre zone dell'Europa orientale precedentemente parte dell'Unione Sovietica. L'espansione degli obiettivi espansionistici russi potrebbe portare all'intervento di altre nazioni all'interno del conflitto a sostegno dell'una o dell'altra parte, portando gli scontri bellici ad assumere un'entità pari a quella dei precedenti conflitti mondiali. Mearsheimer non esclude che l'adozione delle armi nucleari da parte dell'Ucraina possa convertire un eventuale conflitto russo-ucraino in una vera e propria guerra nucleare. Tuttavia, considera che la dotazione dell'arma nucleare sia necessaria a scopo deterrente, ovvero al fine di portare la Russia a desistere da qualunque azione armata contro lo Stato ucraino. Nel corso dell'elaborato, Mearsheimer si propone di confutare le possibili obiezioni in merito all'adozione dell'arma atomica da parte dell'Ucraina<sup>169</sup>.

La prima questione riguarda il fatto che il mantenimento delle armi nucleari da parte dell'Ucraina potrebbe causare la proliferazione di tali armi in violazione delle disposizioni di cui al Trattato di non-proliferazione, in quanto certi Stati potrebbero scegliere di imitare l'azione ucraina e adottare una strategia militare basata sull'impiego dell'arma atomica, non solo a scopo deterrente ma anche a scopo meramente offensivo. Riguardo la questione della proliferazione, però, Mearsheimer afferma come non sia il possesso dell'arma nucleare da parte dell'Ucraina a spingere le altre nazioni ad acquisire la tecnologia atomica nel proprio arsenale. Le nazioni si sentono spinte all'adozione di tali armi dalla mera necessità di sopravvivere in un mondo basato sulla precarietà delle relazioni internazionali<sup>170</sup>.

La seconda questione riguarda, invece, il fatto che il possesso delle armi nucleari da parte dell'Ucraina potrebbe causare l'ira russa e portare la Federazione ad adottare una politica aggressiva nei confronti dell'Ucraina, accrescendo le possibilità che decida di porre in essere una guerra preventiva. In merito a tale questione, Mearsheimer sottolinea come le relazioni russo-ucraine, per quanto momentaneamente pacifiche dopo la Dissoluzione dell'URSS, siano suscettibili di subire un inevitabile deterioramento in futuro, per far fronte al quale è necessario rendere l'Ucraina uno stato militarmente

---

<sup>169</sup> Ibid.

<sup>170</sup> Ibid.

nucleare, in quanto ciò fungerebbe da deterrente nei confronti di un ipotetico attacco russo. Nonostante la Russia sia consapevole della propria superiorità militare, infatti, il timore nei confronti della devastazione che deriverebbe da una guerra nucleare potrebbe portarla a desistere dal porre in essere un attacco<sup>171</sup>.

## 3.2 L'arma nucleare in Russia

### 3.2.1 La dottrina nucleare russa

Ai sensi delle disposizioni di cui al Trattato di non-proliferazione nucleare, la Russia rientra tra gli Stati "militarmente nucleari", ovvero tra gli Stati cui viene concesso il mantenimento delle armi nucleari nel proprio arsenale, qualora tali armi fossero già in loro possesso prima del 1° gennaio 1967. La designazione della data del 1 gennaio 1967 come limite per tale possesso, infatti, venne stabilita in modo da mettere in sicurezza la posizione nucleare di quegli Stati cui viene riconosciuto lo status di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti)<sup>172</sup>, sui quali viene imposto l'obbligo, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato in questione, di mancato trasferimento di armi o congegni nucleari agli Stati non militarmente nucleari<sup>173</sup>". Secondo le stime della Federation of American Scientists, la Russia detiene l'arsenale nucleare più vasto al mondo, corrispondente a 4500 testate nucleari effettivamente dispiegate nel territorio nazionale<sup>174</sup>.

In ogni caso, però, la Russia è vincolata ad impegnarsi al fine di impedire la proliferazione delle armi atomiche nel territorio di Stati non militarmente nucleari, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del TNP: "*The removal of the danger of a nuclear war by means of deterring [other states] from unleashing an aggression against the Russian Federation and its allies*<sup>175</sup>." L'impegno a combattere la proliferazione dell'arma atomica viene ribadito nella dottrina militare russa del 1993. Allo stesso

---

<sup>171</sup> Ibid.

<sup>172</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>173</sup> L'articolo 1 stabilisce: "Ciascuno degli Stati militarmente nucleari, che sia parte del Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non produrre né altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi" (Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., "Codice di diritto internazionale pubblico", Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020)

<sup>174</sup> <https://www.rsi.ch/news/mondo/Armi-nucleari-cosa-dice-il-trattato-che-Putin-ha-sospeso-16057072.html#:~:text=Quante%20armi%20nucleari%20ha%20la,mondiale%20di%20questi%20ordigni%20devastanti.>

<sup>175</sup> <https://www.nti.org/analysis/articles/russias-2000-military-doctrine/#:~:text=Third%2C%20the%202000%20Doctrine%20allows,nuclear%20weapons%20could%20be%20used>

modo, la Russia ribadiva le disposizioni di cui all'articolo 5 del Memorandum di Budapest<sup>176</sup>, affermando il proprio impegno a non impiegare l'arma nucleare contro gli altri Stati parti del TNP<sup>177</sup>, ad eccezione del caso di un attacco posto in essere nei confronti della Federazione russa da uno Stato non militarmente nucleare congiuntamente ad uno Stato che sia invece in possesso di tale arma<sup>178</sup>.

La dottrina militare del 2000, oltre a ribadire l'utilizzo dell'arma atomica per reagire ad un attacco previamente posto in essere da uno Stato non-militarmente nucleare congiuntamente ad uno Stato dotato di tale arma, introduceva l'utilizzo di tale tecnologia a scopo deterrente, al fine di far desistere un eventuale aggressore dal porre in essere un attacco nei confronti della Federazione: "*The Russian Federation regards nuclear weapons as a means of deterrence of an aggression, of ensuring the military security of the Russian Federation and its allies, and of maintaining international stability and peace*<sup>179</sup>". Inoltre, si prospettava la possibilità di impiego dell'arma atomica anche in risposta ad un eventuale attacco sferrato previamente mediante l'uso di armi convenzionali, qualora fosse suscettibile di mettere a rischio l'esistenza stessa della Federazione. Tale concetto è confermato da Yuri Federov, rappresentante dell'autorità legislativa nella Repubblica udmurta<sup>180</sup>, che ha dichiarato: "[...] *the Russian military command has sought to develop a method of limited use of nuclear weapons that will enable them to deter or stop an attack of superior conventional forces without escalation into total nuclear exchange or large-scale regional war*"<sup>181</sup>. L'utilizzo delle armi nucleari sarebbe stato concesso qualora lo Stato si trovasse coinvolto in una "guerra globale", oppure in una guerra contro una coalizione di grandi potenze, la cui gravità sia suscettibile di mettere a rischio la sopravvivenza stessa dello Stato russo. Un altro caso in cui l'utilizzo delle armi verrebbe preso in considerazione dal Cremlino

---

<sup>176</sup> Vedi paragrafo 3.2.4

<sup>177</sup> Nussberger A., *Russia*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2009

<sup>178</sup> La dottrina militare del 1993 stabiliva: "*The Russian Federation will not use its nuclear weapons against any member state of the Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons of 1 July 1968 that does not possess nuclear weapons unless (a) such a state, if it has an alliance agreement with a nuclear-weapons state, engages in an armed attack against the Russian Federation, its territory, Armed Forces and other troops, or its allies; (b) such a state acts jointly with a nuclear-weapons state in carrying out or supporting an invasion or an armed attack against the Russian Federation, its territory, Armed Forces and other troops, or its allies.*"

(<https://www.nti.org/analysis/articles/russias-2000-military-doctrine/#:~:text=Third%2C%20the%202000%20Doctrine%20allows,nuclear%20weapons%20be%20used>)

<sup>179</sup> <https://www.nti.org/analysis/articles/russias-2000-military-doctrine/#:~:text=Third%2C%20the%202000%20Doctrine%20allows,nuclear%20weapons%20be%20used>

<sup>180</sup> La Repubblica udmurta, chiamata anche Udmurtia, è una regione della Russia centro-occidentale.

(Enciclopedia Britannica online, voce *Udmurtiya*, consultabile su: <https://www.britannica.com/place/Udmurtiya> )

<sup>181</sup> <https://www.frstrategie.org/en/publications/notes/russias-evolving-nuclear-doctrine-implications-2016>

sarebbe quello di uno scontro bilaterale con una grande potenza, in cui le forze russe non abbiano possibilità di vittoria<sup>182</sup>.

Nella dottrina militare del 2014, la Russia conferma la propria posizione in merito all'utilizzo delle armi nucleari *“in response to the use of nuclear and other types of weapons of mass destruction against it and/or its allies, as well as in the event of aggression against the Russian Federation with the use of conventional weapons when the very existence of the state is in jeopardy”*<sup>183</sup>.

La decisione di attacco armato nucleare da parte del Cremlino parrebbe derivare, dunque, dalla previa adozione di armi nucleari da parte dell'Ucraina, che si concretizza in una presunta violazione dei divieti imposti dai trattati internazionali in materia di non-proliferazione e disarmo nucleare. La posizione russa sembra pertanto corrispondere alla posizione statunitense enunciata nella dottrina Bush, relativa alla legittima difesa preventiva, giustificata in base alla necessità di adattare il diritto di legittima difesa di cui all'articolo 51 alle moderne tecniche di armamento, che includono armi di distruzione di massa in grado di porre in essere attacchi su vasta scala in tempi estremamente ridotti<sup>184</sup>.

### **3.2.2 Il timore di un conflitto nucleare**

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Memorandum di Budapest, la Federazione russa è vincolata all'obbligo di non impiegare l'arma atomica nei confronti degli altri Stati parte del TNP. L'unico caso in cui ciò sarebbe possibile, sarebbe il caso in cui un attacco nucleare sia stato posto in essere nei confronti della Federazione russa da parte dell'Ucraina congiuntamente ad uno Stato che possieda l'arma nucleare<sup>185</sup>. Il timore della Federazione nei confronti di un attacco armato ucraino deriva dalla possibilità che l'Ucraina riceva assistenza dalla NATO. Il progressivo avvicinamento dell'Ucraina alla NATO, temuto dalla Russia in quanto potrebbe facilmente sfociare nell'adesione all'Organizzazione, potrebbe legittimare gli Stati aderenti ad intervenire al fianco dell'Ucraina in caso di conflitto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5

---

<sup>182</sup> <https://www.frstrategie.org/en/publications/notes/russias-evolving-nuclear-doctrine-implications-2016>

<sup>183</sup> <https://theatrum-belli.com/the-military-doctrine-of-the-russian-federation/>

<sup>184</sup> Vedi paragrafo 2.3

<sup>185</sup> Vedi paragrafo 3.2.1

del Trattato Atlantico<sup>186</sup>. L'adesione dell'Ucraina alla NATO darebbe, dunque, allo Stato la possibilità di essere assistita in un eventuale conflitto da un'organizzazione nelle mani degli Stati Uniti e, dunque, accedere alle armi nucleari statunitensi. Inoltre, la politica della “condivisione nucleare” della NATO, che consiste nella scelta da parte degli Stati Uniti di dispiegare le proprie testate atomiche, per fini difensivi, anche nei territori degli Stati aderenti che hanno assunto l'impegno di non dotarsi di armi nucleari<sup>187</sup> ai sensi dell'articolo 2 del TNP<sup>188</sup>. Il prospetto di un conflitto armato, agli occhi del Cremlino, presuppone pertanto la necessità di impiego dell'arma nucleare anche da parte dell'esercito russo, in modo da trovarsi in una posizione di equilibrio rispetto agli avversari.

L'intenzione del governo russo ad impiegare l'arma atomica nell'ambito del conflitto si evince dal discorso pronunciato dal Presidente russo il 21 settembre 2022, volto prevalentemente ad annunciare la mobilitazione parziale delle proprie truppe<sup>189</sup>. Il Presidente denuncia l'aggressività della politica antirussa perseguita dai paesi occidentali, che si è concretizzata in una minaccia nucleare. In particolare, il Presidente si riferisce “*to the statements made by some high-ranking representatives of the leading NATO countries on the possibility and admissibility of using weapons of mass destruction – nuclear weapons – against Russia*”<sup>190</sup>. Come risposta alle minacce occidentali, il Presidente si è espressamente dichiarato disposto a difendere la Federazione russa mediante l'impiego di ogni arma a sua disposizione. In quanto Stato dotato dell'arma atomica, ciò implica la possibilità che anche tale arma venga utilizzata: “*Those who are using nuclear blackmail against us should know that the wind rose can turn around*”<sup>191</sup>.

Il timore nei confronti della nascita di una guerra nucleare su vasta scala è aumentato a seguito della pubblicazione del rapporto annuale dei servizi di intelligence norvegesi, che nel febbraio 2023 hanno denunciato il posizionamento, da parte della Russia, di navi equipaggiate con armi nucleari tattiche nell'Artico<sup>192</sup>. Come affermato dal vicecapo dei servizi segreti norvegesi, Lars Nordrum, le ragioni di tale posizionamento

---

<sup>186</sup> Vedi paragrafo 2.4.2

<sup>187</sup> Clark Lisa, Nuclear Sharing: Cosa significa? E, soprattutto, come verine fuori? Consultabile su: <https://www.disarmo.org/rete/a/11092.html>

<sup>188</sup> Vedi paragrafo 3.1.2

<sup>189</sup> <https://en.kremlin.ru/events/president/news/69390>

<sup>190</sup> Ibid.

<sup>191</sup> Ibid.

<sup>192</sup> <https://www.lindipendente.online/2023/02/15/russia-dispiega-navi-con-armi-nucleari-nel-baltico/>

derivano dalla posizione strategica della Norvegia nell'Artico: “*La guerra in Ucraina ha aumentato la necessità della Russia di rafforzare i propri interessi di sicurezza nell'Artico. Ciò è dovuto al riconoscimento che l'Artico difficilmente può essere tenuto fuori dal confronto con gli Stati Uniti e la NATO*<sup>193</sup>”. L'intelligence norvegese ha reso noto come la presenza di armi nucleari russe in tale territorio rappresenti una minaccia non solo per l'Ucraina, ma anche per gli altri paesi occidentali. Tale posizionamento potrebbe facilmente innescare l'allargamento del conflitto, portando all'intervento armato da parte degli Stati Uniti e della NATO<sup>194</sup>.

La possibilità che la Russia possa dare inizio ad una vera e propria guerra nucleare deriva anche dalla recente decisione del governo russo di sospendere l'applicazione del New Start, un trattato bilaterale firmato nel 2010 insieme agli Stati Uniti. A seguito del ritiro degli Stati Uniti dall'Anti-Ballistic Missile Treaty (2001) e dall'Intermediate Nuclear Forces Treaty (2019), il New Start risulta l'ultimo accordo bilaterale in vigore in materia di controllo degli armamenti<sup>195</sup>. Il Trattato prevede una riduzione delle testate nucleari che possono essere schierate da entrambe le nazioni ad un massimo di 1550, nonché una limitazione del numero di missili balistici intercontinentali<sup>196</sup>. L'articolo 2 del Trattato stabilisce che le Parti potranno gestire in maniera autonoma la composizione e la struttura degli armamenti in base agli obiettivi strategici perseguiti, fermo restando che il numero complessivo non ecceda i limiti stabiliti dal Trattato<sup>197</sup>.

La sospensione di tale trattato da parte della Russia risulta in linea con le norme della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (Parte V, Sezione terza). La sospensione può avvenire per violazione del trattato, impossibilità di rispetto delle sue condizioni o a seguito di un “cambiamento sostanziale delle circostanze” che abbiano portato alla sua stipula<sup>198</sup>. Il cambiamento di circostanze è stato probabilmente alla base della decisione russa, in quanto determinato dall'azione armata in corso in Ucraina. Nonostante il ministro degli Affari esteri russo abbia confermato l'intenzione della Russia a

---

<sup>193</sup> <https://www.ilgiornale.it/news/guerra/navi-armi-nucleari-nel-baltico-lultima-mossa-russia-2116442.html>

<sup>194</sup> <https://www.open.online/2023/02/14/guerra-russia-ucraina-14-feb/>

<sup>195</sup> De Bartolo R. *Stati Uniti e Russia estendono il New START Treaty*, 2021. Consultabile su: <https://www.opiniojuris.it/wp-content/uploads/2021/03/Stati-Uniti-e-Russia-estendono-il-New-START-Treaty-Raffaele-De-Bartolo.docx.pdf>

<sup>196</sup> <https://www.affarinternazionali.it/la-russia-sospende-la-sua-partecipazione-al-new-start/>

<sup>197</sup> De Bartolo R. *Stati Uniti e Russia estendono il New START Treaty*, 2021. Consultabile su: <https://www.opiniojuris.it/wp-content/uploads/2021/03/Stati-Uniti-e-Russia-estendono-il-New-START-Treaty-Raffaele-De-Bartolo.docx.pdf>

<sup>198</sup> *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, 1969, in: Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., *Codice di diritto internazionale pubblico*, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

continuare a rispettare i limiti previsti dal Trattato in merito al numero di testate nucleari che possono essere schierate<sup>199</sup>, non mancano le preoccupazioni in merito alla possibilità che la Russia scelga di incrementare la quantità di armi nucleari nel proprio arsenale ed impiegarle nell'ambito del conflitto russo-ucraino.

### **3.2.3 Le accuse russe al governo ucraino in relazione al possesso dell'arma nucleare**

Il timore del Cremlino non deriva però soltanto dal fatto che l'Ucraina possa accedere alle armi nucleari della NATO o degli alleati occidentali. Nel discorso pronunciato dal Presidente russo il 21 febbraio 2021, tra le accuse avanzate al governo ucraino vi è quella di aver posto in essere una serie di sperimentazioni volte alla creazione di armi nucleari proprie. Il riferimento al possesso di armi nucleari di cui l'Ucraina rimase in possesso a seguito della dissoluzione dell'Unione, in particolare, dal punto di vista presidenziale rappresenta un indicatore di come l'adozione di tali armi sarebbe molto più semplice per l'Ucraina rispetto ad altre nazioni<sup>200</sup>. Il timore non riguarda soltanto l'azione unilaterale da parte dell'Ucraina, bensì anche la possibilità che tale processo ottenga supporto tecnologico dall'estero<sup>201</sup>: riporta, infatti, come i mesi precedenti al discorso presidenziale fossero stati caratterizzati da un costante flusso di armi occidentali verso l'Ucraina: *“In the last few months, there has been a constant flow of Western weapons to Ukraine, ostentatiously, with the entire world watching”*<sup>202</sup>. Tale flusso è suscettibile di causare l'intervento nucleare diretto da parte delle forze occidentali, in particolare della NATO<sup>203</sup>. Inoltre, sebbene la sperimentazione nucleare a fini pacifici non sia qualificabile come illecito a livello internazionale<sup>204</sup>, agli occhi dei russi la politica strategico-militare adottata dall'Ucraina<sup>205</sup> rappresenta una chiara dichiarazione dell'intenzione di porre in essere una guerra contro la Federazione. Secondo Putin, nell'ipotesi di un attacco militare alla Russia, dunque, la superiorità militare determinata dal suo status di potenza militarmente nucleare causa uno squilibrio

---

<sup>199</sup> Pascolini A., *Armi nucleari, la sospensione del New START*, 3 marzo 2023. Consultabile su: <https://ilbolive.unipd.it/news/armi-nucleari-sospensione-new-start>

<sup>200</sup> <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>201</sup> Vedi paragrafo 3.2.2

<sup>202</sup> <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>203</sup> <https://www.farodiroma.it/chi-utilizzera-per-primi-le-armi-nucleari-in-ucraina-il-rischio-e-che-siano-usate-per-allargare-il-conflitto-in-europa-aurelio-tarquini/>

<sup>204</sup> Vedi paragrafo 3.1.2

<sup>205</sup> Vedi paragrafo 1.1.5

militare tra le due potenze, che sarebbe superabile dall'Ucraina solo mediante l'inclusione di armi atomiche nel proprio arsenale. Dotandosi dell'arma nucleare, dunque, l'Ucraina potrebbe rappresentare una minaccia militare alquanto significativa per la Russia nell'ambito di quella che viene definita “*guerra nucleare limitata*”<sup>206</sup>.

### 3.3 Le armi nucleari nel diritto internazionale

#### 3.3.1 La liceità delle armi nucleari nel diritto umanitario

L'illiceità dell'utilizzo di armi nucleari è alquanto difficile da sostenere di fronte a una moltitudine di Stati che possiede tale tecnologia. Nonostante i tentativi messi in atto dall'Assemblea Generale al fine di giungere alla stipula di una Convenzione che stabilisse una proibizione *tout court* del loro utilizzo, infatti, l'adozione del Trattato per la proibizione delle armi nucleari nel 2017<sup>207</sup> non si è rivelata sufficiente a tale scopo, a causa della mancata ratifica da parte di un vasto numero di Stati che rifiutano di rinunciare alle armi nucleari già incluse nel proprio arsenale<sup>208</sup>.

Nel quadro giuridico utile a limitare la liceità dell'impiego delle armi nucleari, vengono in rilievo le norme di diritto umanitario. L'articolo 23 della IV Convenzione dell'Aia concernente le leggi e gli usi della guerra per terra (1907) stabilisce il divieto di “*adottare armi, proiettili o materiale atti a cagionare mali superflui*”<sup>209</sup>. Lo stesso principio è ribadito dall'articolo 35.2 del I Protocollo addizionale del 1977, che recita: “*È vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili*”<sup>210</sup>. L'utilizzo del termine “superflui”, secondo alcuni autori, starebbe ad indicare come la liceità dell'impiego delle armi nucleari dipenda dal rispetto dei principi di necessità e proporzionalità<sup>211</sup>. Coloro che sostengono la necessità di una lettura maggiormente estensiva dell'articolo in questione, invece, sostengono che la liceità dell'arma dipenda dalla possibilità di raggiungere il

<sup>206</sup> <https://www.limesonline.com/cartaceo/la-crisi-della-deterrenza-nucleare>

<sup>207</sup> Il Trattato per la proibizione delle armi nucleari è entrato ufficialmente in vigore il 22 gennaio 2021, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 15, che stabilisce: “*This treaty shall enter into force 90 days after the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited [...]*”. Tale trattato non è stato ratificato da nessuno degli Stati militarmente nucleari ai sensi del TNP, né peraltro dall'Ucraina. ([https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XXVI-9&chapter=26&clang=en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26&clang=en))

<sup>208</sup> Kadelbach S., *Nuclear Weapons and Warfare*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019

<sup>209</sup> Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, 18 ottobre 1907. Consultabile su: [https://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/20041031202458.pdf](https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031202458.pdf)

<sup>210</sup> *Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali*, 12 agosto 1949. Consultabile su: [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362\\_1362\\_1362/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362/it)

<sup>211</sup> Vedi paragrafo 2.2.3

medesimo risultato mediante l'impiego di un'arma convenzionale: secondo tale interpretazione, dunque, l'impiego dell'arma nucleare è giustificato qualora non vi siano metodi di guerra convenzionali che possano portare al raggiungimento del medesimo risultato<sup>212</sup>. In base al principio di proporzionalità, inoltre, alcuni autori sostengono che sia necessario provare che il vantaggio derivante dall'impiego dell'arma atomica sia maggiore rispetto al danno da essa causato per poter sostenere che il suo utilizzo sia lecito<sup>213</sup>.

Il I Protocollo addizionale del 1977, all'articolo 35.3, stabilisce il divieto *“di impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale”*<sup>214</sup>. Lo stesso principio è affermato nella Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile del 1977. L'articolo 1.1 della Convenzione specifica: *“Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non utilizzare a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, tecniche di modifica dell'ambiente che abbiano effetti diffusi, durevoli o gravi [...]”*<sup>215</sup>. L'utilizzo della disgiuntiva “o” sembra attestare che i requisiti relativi all'entità del danno non siano cumulativi, bensì alternativi: è sufficiente, pertanto, la sussistenza di uno di essi affinché l'utilizzo dell'arma in questione ricada nella proibizione. Per quanto riguarda il termine diffuso (o esteso), il significato ha da intendersi come riferito ad un'arma che possa causare danni all'ambiente in un'area di parecchie centinaia di chilometri quadrati. Per “durevole” si intende invece un danno i cui effetti durino per un periodo di anni, mentre con il termine “grave” si fa leva sul fatto che l'arma possa comportare la distruzione o un grave pregiudizio alla vita umana, alle risorse economiche o naturali<sup>216</sup>.

L'articolo 51 del I Protocollo afferma il divieto di porre in essere attacchi di natura indiscriminata, sia qualora siano diretti contro un obiettivo militare determinato, sia qualora si tratti di metodi o mezzi di combattimento che non permettano di stabilire un singolo obiettivo militare e, dunque, siano atti a colpire indistintamente sia obiettivi

---

<sup>212</sup> Kadelbach S., Nuclear Weapons and Warfare, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019

<sup>213</sup> Ibid.

<sup>214</sup> Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, 12 agosto 1949. Consultabile su: [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362\\_1362\\_1362/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362/it)

<sup>215</sup> Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile, 1977. Consultabile su: [https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-sul-divieto-delluso-di-tecniche-di-modifica-dellambiente-a-fini-militari-e-ad-ogni-altro-scopo-ostile-1976/116](https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sul-divieto-delluso-di-tecniche-di-modifica-dellambiente-a-fini-militari-e-ad-ogni-altro-scopo-ostile-1976/116)

<sup>216</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

militari sia beni di carattere civile o persone civili. In particolare, il paragrafo b dell'articolo stabilisce il divieto di porre in essere “*gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto*”<sup>217</sup>. A tale fattispecie sarebbe possibile ricondurre l'utilizzo delle armi atomiche: tuttavia, alcuni Stati sostengono che gli strumenti giuridici sovra-menzionati in materia di diritto umanitario non siano applicabili alle armi nucleari<sup>218</sup>. Nonostante ciò, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 1996 sulla liceità della minaccia e dell'uso delle armi nucleari<sup>219</sup> ha affermato l'applicabilità del diritto umanitario al regime delle armi nucleari, ponendo fine dunque a tale diatriba: “*The principles and rules of humanitarian law apply to nuclear weapons*”<sup>220</sup>.

### **3.3.2 Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla liceità della minaccia e dell'uso delle armi nucleari**

La Corte internazionale di giustizia si è espressa in merito alla liceità delle armi nucleari l'8 luglio 1996, mediante parere consultivo emanato su richiesta dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite risoluzione 49/75K. In particolare, la Corte si propone di stabilire se l'utilizzo delle armi nucleari possa essere considerato lecito in circostanze estreme, rispondendo al seguente quesito: “*Is the threat or use of nuclear weapons in any circumstance permitted under international law?*”<sup>221</sup>.

Il punto di partenza è quello di stabilire, nell'ambito del vasto corpus normativo nel diritto internazionale, quali norme vengano in rilievo nella disciplina della fattispecie relativa alle armi nucleari. Per prima cosa, la Corte considera l'applicazione delle norme appartenenti al diritto umanitario,<sup>222</sup> giungendo alla conclusione che esse si applichino indistintamente a tutti i conflitti armati, indipendentemente dalla natura delle armi

---

<sup>217</sup> Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, 12 agosto 1949. Consultabile su: [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362\\_1362\\_1362/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362/it)

<sup>218</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders. Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion of 8 July (1996)*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>219</sup> Vedi paragrafo 3.3.2

<sup>220</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders. Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion of 8 July (1996)*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>221</sup> Ibid.

<sup>222</sup> Vedi paragrafo 3.3.1

impiegate. In particolare, la Corte afferma esplicitamente come l'applicazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 si applichi non solo in tempo di pace, ma anche in tempo di guerra. La prima norma del Patto che viene in rilievo è l'articolo 6, che stabilisce il diritto alla vita: *“Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita”*<sup>223</sup>. Stabilire se la privazione di una vita umana per effetto dell'impiego di una specifica arma possa essere considerata “arbitraria” ai sensi dell'articolo 6 è alquanto ostico, in quanto non può essere dedotto dal Covenant in sé, ma deve essere valutato in base alle disposizioni del diritto umanitario, che in conflitto bellico prevale a titolo di *lex specialis*<sup>224</sup>.

Nell'ambito del diritto umanitario, la Corte si esprime in merito alla possibilità che un divieto di utilizzo dell'arma atomica possa discendere dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, stipulata il 9 dicembre 1948. La ratio alla base della necessità di valutare la liceità delle armi nucleari in relazione a tale convenzione è dovuta al numero di vittime incredibilmente elevato che possa essere causato da un'esplosione nucleare, che potrebbe portare all'estinzione di intere popolazioni. Per stabilire, però, che l'impiego dell'arma nucleare possa costituire una violazione del divieto di genocidio, è necessario fare riferimento al contenuto dell'articolo 2 della Convenzione in questione: *“Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso [...]”*<sup>225</sup>. La Corte afferma che sarebbe necessario provare la sussistenza di un “dolo specifico”, ovvero l'intenzione dei combattenti di distruggere un gruppo etnico o razziale nella sua interezza, il quale non può essere verificato sulla base del mero impiego dell'arma nucleare, ma può essere valutata solo in base alle circostanze del caso specifico<sup>226</sup>. Dunque, l'impiego dell'arma nucleare di per sé non è configurabile come

---

<sup>223</sup> Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., *“Codice di diritto internazionale pubblico”*, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>224</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders. Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion of 8 July (1996)*.

Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>225</sup> Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., *“Codice di diritto internazionale pubblico”*, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>226</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders. Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion of 8 July (1996)*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

atto di genocidio.

Successivamente, la Corte prende in considerazione la possibile illiceità delle armi nucleari in relazione alla protezione ambientale. In particolare, vengono in rilievo le disposizioni di cui all'articolo 35.3 del I Protocollo addizionale del 1877 e all'articolo 1.1 della Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile del 1977<sup>227</sup>. La Corte stabilisce che le norme di natura pattizia volte a proteggere l'ambiente non proibiscono senz'altro l'utilizzo dell'arma atomica. Nonostante ciò, tali norme in materia ambientale devono venire in rilievo al fine di stabilire la conformità di un'azione militare con i principi di necessità e proporzionalità<sup>228</sup>.

Successivamente, la Corte prende in analisi l'impiego delle armi atomiche in relazione alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite in merito al divieto di minaccia e uso della forza. La Corte afferma che il divieto di cui all'articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite non ammette alcuna deroga se non il caso della legittima difesa individuale e collettiva, così come prevista dall'articolo 51<sup>229</sup>, e il caso dell'approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, previsto dal Capitolo VII della Carta. La Corte di Giustizia distingue tra il mero possesso delle armi nucleari e la dissuasione nucleare, affermando che mentre il mero possesso di tali armi non costituisce una minaccia di uso della forza, lo stesso non si può dire per la dissuasione. Tale strategia, infatti, si basa sulla dichiarazione da parte di uno Stato di essere pronto all'impiego dell'arma atomica in risposta ad un attacco nucleare posto in essere nei suoi confronti, al fine di far desistere il potenziale aggressore dall'esercizio della forza armata. In ogni caso, la Corte non ha condannato la dissuasione, stabilendo che la sua liceità dipenda dal rispetto del principio di proporzionalità<sup>230</sup>.

Relativamente alla sussistenza di un divieto effettivo di impiego delle armi nucleari, la Corte afferma che l'illegalità dell'impiego di una qualunque arma non può essere dedotta dalla mera assenza di un'autorizzazione, bensì dovrà esservi una proibizione

---

Bothe M., Nuclear Weapons Advisory Opinions, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2016

<sup>227</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders. Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion of 8 July (1996)*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>228</sup> Ibid.

Bothe M., Nuclear Weapons Advisory Opinions, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2016

<sup>229</sup> Vedi paragrafo 2.2

<sup>230</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

espressa<sup>231</sup>. Il primo strumento internazionale preso in analisi dalla Corte è la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e sulle armi tossiche e sulla loro distruzione, stipulata il 10 aprile 1972. L'articolo 1 della Convenzione impone l'obbligo, in capo agli Stati contraenti, di possesso e utilizzo delle armi batteriologiche o tossiniche<sup>232</sup>. La Corte rileva, però, come dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione non si possa desumere alcun divieto generale di impiego delle armi nucleari: "*The Court does not find any specific prohibition of recourse to nuclear weapons in treaties expressly prohibiting the use of certain weapons of mass destruction*"<sup>233</sup>. La Corte afferma come l'utilizzo delle armi nucleari sia stato menzionato espressamente solo nell'ambito di due Convenzioni internazionali, ovvero il Trattato di Tlatelolco del 14 febbraio 1967, che proibisce l'utilizzo di armi nucleari agli Stati contraenti, ai sensi dell'articolo 1<sup>234</sup>; e il Trattato di Rarotonga del 6 agosto 1985, volto a perseguire una denuclearizzazione della regione sud-pacifica. Sebbene alcuni Stati sostengano che tali trattati dimostrino l'intenzione degli Stati di giungere ad un divieto tout court dell'utilizzo dell'arma nucleare, la Corte afferma come gli Stati militarmente nucleari abbiano presentato osservazioni volte a legittimare l'impiego delle armi nucleari in determinate

---

<sup>231</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders. Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion of 8 July (1996)*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>232</sup> L'articolo 1 afferma: "Ciascuno Stato partecipa della presente Convenzione s'impegna a mai e in nessuna circostanza mettere in punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o nell'altro né conservare: 1) agenti microbiologici e altri agenti biologici come anche tossine, qualunque ne sia l'origine o il modo di produzione, di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici; 2) armi, equipaggiamento e vettori destinati all'impiego di tali agenti o tossine a fini ostili e in conflitti armati." (Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e sulle armi tossiche e sulla loro distruzione, 1972. Consultabile su: [https://www.archiviadisarmo.it/view/gYmbRbRDFJuRjbX6KzpiKhcKygQiXQgQNT6P\\_KFf9bi/1972-bwc0.pdf](https://www.archiviadisarmo.it/view/gYmbRbRDFJuRjbX6KzpiKhcKygQiXQgQNT6P_KFf9bi/1972-bwc0.pdf))

<sup>233</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders. Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion of 8 July (1996)*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>234</sup> L'articolo 1 recita: "*The Contracting Parties hereby undertake to use exclusively for peaceful purposes the nuclear material and facilities which are under their jurisdiction, and to prohibit and prevent in their respective territories: a) The testing, use, manufacture, production or acquisition by any means whatsoever of any nuclear weapons, by the Parties themselves, directly or indirectly, on behalf of anyone else or in any other way; and b) The receipt, storage, installation, deployment and any form of possession of any nuclear weapon, directly or indirectly, by the Parties themselves, by anyone on their behalf or in any other way. The Contracting Parties also undertake to refrain from engaging in, encouraging or authorizing, directly or indirectly, or in any way participating in the testing, use, manufacture, production, possession or control of any nuclear weapon.*" (Trattato sulla proibizione delle armi nucleari in America Latina, 1967. Consultabile su: <https://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/TreatyfortheProhibitionNuclearWeapons/TreatyofTlatelolco.pdf>)

circostanze<sup>235</sup>. L'esistenza di tali trattati potrebbe dimostrare l'intenzione di giungere ad un divieto tout court dell'impiego dell'arma atomica in futuro, ma non sono sufficienti a dimostrarne la sussistenza attuale. La Corte non rileva, dunque, una proibizione totale relativa all'utilizzo delle armi nucleari nell'ambito delle norme di natura pattizia: nonostante vi siano stati vari tentativi di giungere ad una limitazione del loro impiego nell'ambito dei conflitti armati, infatti, l'assenza di un trattato che ne stabilisca un divieto tout court attesta che ci siano casi in cui l'uso di tali armi sia da considerarsi lecito<sup>236</sup>.

In merito alla sussistenza di una norma di natura consuetudinaria che stabilisca tale divieto, invece, la Corte afferma che nella prassi non vi siano sufficienti elementi che attestino l'esistenza di una *opinio juris sive necessitatis* a sostegno della nascita di una nuova regola di diritto internazionale consuetudinario, atta a vietare la minaccia e l'impiego di armi nucleari. Tale ipotesi è infatti sminuita dalla presenza di un numero consistente di voti contrari e astensioni in sede di adozione della stessa risoluzione dell'Assemblea Generale volta a richiedere il parere. Sebbene, infatti, le risoluzioni dell'Assemblea Generale possano fornire elementi di prova al fine di accertare la sussistenza di una *opinio juris*, i voti contrari espressi in sede di adozione della risoluzione attestano come la liceità non possa considerarsi generalmente condivisa<sup>237</sup>. In merito a tale questione, la Corte afferma: “*There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons*”<sup>238</sup>.

La Corte conclude dichiarando di non avere elementi sufficienti per poter affermare con certezza l'illiceità dell'uso dell'arma nucleare<sup>239</sup>. In particolare, dichiara l'utilizzo delle armi nucleari illecito al di fuori della fattispecie disciplinata dall'articolo 51, ovvero l'esercizio del diritto di legittima difesa<sup>240</sup>. In merito al suo utilizzo per far fronte ad un attacco subito da parte di un altro Stato che metta a rischio la sopravvivenza stessa dello

---

<sup>235</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders. Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion of 8 July (1996)*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>236</sup> Bothe M., *Nuclear Weapons Advisory Opinions*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2016

<sup>237</sup> Ibid.

ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders. Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion of 8 July (1996)*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>238</sup> Ibid.

<sup>239</sup> Bothe M., *Nuclear Weapons Advisory Opinions*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2016

<sup>240</sup> Vedi paragrafo 2.2

Stato lesa, la Corte ritiene di non poter concludere: “*The Court cannot conclude definitively whether the threat or use of nuclear weapons would be lawful or unlawful in an extreme circumstance of self-defense, in which the very survival of a State would be at stake*”<sup>241</sup>”.

### **3.4 L’ipotesi di liceità dell’impiego dell’arma nucleare da parte della Russia**

Mentre il possesso dell’arma nucleare per la Federazione russa è lecito sia ai sensi di quanto affermato dalla Corte internazionale di giustizia nel parere consultivo del 1996<sup>242</sup>, sia ai sensi delle disposizioni di cui al TNP<sup>243</sup>, non necessariamente l’impiego dell’arma atomica contro un altro Stato può essere considerata lecita.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 5 del Memorandum di Budapest del 1994, difatti, si stabilisce il divieto in capo alla Federazione russa di non impiegare le armi nucleari contro uno Stato non militarmente nucleare. L’unico caso in cui viene riconosciuta la possibilità di utilizzo di tale arma è quello in cui il suo utilizzo sia necessario per rispondere ad un attacco nucleare previamente sferrato contro la Russia<sup>244</sup>. L’ipotesi sarebbe, pertanto, quella in cui la Federazione russa stia esercitando la legittima difesa nei confronti di un attacco nucleare previamente posto in essere dall’Ucraina, in collaborazione con uno Stato militarmente nucleare. Qualora si verificasse un attacco nucleare posto in essere dagli Stati Uniti o dalla NATO a sostegno dell’Ucraina, o vi fosse prova certa dell’imminenza di tale attacco, la Russia sarebbe legittimata ad esercitare la legittima difesa mediante l’impiego dell’arma atomica. Qualora, invece, per prima la Federazione russa decidesse di porre in essere un attacco nucleare contro l’Ucraina, ciò rappresenterebbe una violazione delle disposizioni di cui al Memorandum di Budapest.

Anche ai sensi di quanto affermato dalla Corte internazionale di giustizia nel parere sulla liceità delle armi nucleari del 1996, non vi sono norme pattizie che stabiliscano un divieto tout court dell’impiego dell’arma atomica, così come non vi sono elementi

---

<sup>241</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders. Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion of 8 July (1996)*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>242</sup> La Corte internazionale di giustizia afferma come l’illegalità dell’impiego di una qualunque arma non può essere dedotta dall’assenza di un’autorizzazione, bensì dovrà esservi una proibizione espressa. (Vedi paragrafo 3.3.2)

<sup>243</sup> Il TNP effettua una distinzione tra Stati non militarmente nucleari e Stati militarmente nucleari, consentendo a questi ultimi il possesso dell’arma nucleare (Vedi paragrafo 3.1.2)

<sup>244</sup> Vedi paragrafo 3.1.1

sufficienti per attestare la sussistenza di una *opinio juris*, necessaria al fine di affermare l'esistenza di una norma consuetudinaria. La Corte, nonostante ciò, specifica che l'impiego dell'arma nucleare sia illecito al di fuori della fattispecie disciplinata dall'articolo 51<sup>245</sup>, il che permette di considerare lecito l'impiego dell'arma nucleare da parte della Russia solo nell'ipotesi in cui sia volta a reagire ad un attacco nucleare previamente sferrato o nell'imminenza dello stesso. Il non liquet dichiarato dalla CIG in merito all'utilizzo dell'arma atomica per fare riferimento all'impiego dell'arma nucleare nei casi in cui la sopravvivenza stessa dello Stato sia a rischio<sup>246</sup> non influisce sulla questione, in quanto nell'ambito del conflitto in atto in territorio ucraino, è la sopravvivenza dello Stato ucraino ad essere messa a rischio, e non quella dello Stato russo. Dunque, tale giustificazione non potrebbe comunque essere invocata dalla Russia.

### **3.5 L'ipotesi di violazione ucraina degli obblighi internazionali in materia nucleare**

Un eventuale messa in atto di sperimentazioni nucleari da parte dell'Ucraina verrebbe qualificata, in primis, come violazione del Trattato di non-proliferazione, considerato lo strumento principale nella lotta contro la proliferazione nucleare<sup>247</sup>. In quanto Stato parte del TNP, ai sensi dell'articolo 4<sup>248</sup>, qualora si provasse che le sperimentazioni nucleari ipoteticamente effettuate dall'Ucraina, denunciate dalla Federazione russa come illeciti internazionali in violazione delle disposizioni del trattato<sup>249</sup>, sono volte all'utilizzo dell'energia nucleare per scopi pacifici, tali sperimentazioni sarebbero considerate legittime<sup>250</sup>. Qualora, invece, venisse accertata un'eventuale violazione del divieto disposto dal Trattato di non-proliferazione nucleare derivante da sperimentazioni militari, ciò causerebbe la responsabilità internazionale dello Stato ucraino per atti illeciti<sup>251</sup>. In relazione ad un'eventuale violazione del TNP posta in essere dall'Ucraina, la preoccupazione russa deriva dalla facilità con cui le nazioni possono scegliere di ritirarsi dal trattato in qualunque momento dopo aver acquisito la tecnologia necessaria per poter porre in essere un programma nucleare. Un esempio di tale semplicità di uscita

---

<sup>245</sup> Vedi paragrafo 3.3.2

<sup>246</sup> Vedi paragrafo 3.3.2

<sup>247</sup> Grotto A. J., *Non-proliferation treaty (1968)*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2009

<sup>248</sup> Vedi paragrafo 3.2.2

<sup>249</sup> Vedi paragrafo 1.5

<sup>250</sup> Ivi.

<sup>251</sup> Vedi paragrafo 3.2.2

dal TNP può essere individuato nel caso della Corea che, a seguito del ritiro dal trattato nel 2003, già a partire dal 2006 mise in atto una serie di sperimentazioni nucleari<sup>252</sup>. La possibilità che quanto verificatosi in Corea possa dunque ripetersi in Ucraina ha contribuito all'incremento dei timori russi alla base dell'intervento militare riconducibile alla fattispecie della *occupatio bellica*.

La possibilità che l'Ucraina possa porre in essere sperimentazioni nucleari per fini militari, in ogni caso, verrebbe considerata non solo quale violazione del TNP, ma anche come violazione del Memorandum di Budapest, con cui l'Ucraina si impegnava ad una totale denuclearizzazione<sup>253</sup>.

La legittimità dell'adozione di tecnologie nucleari da parte dell'Ucraina, qualora accertata, dipenderebbe dunque dallo scopo perseguito. Qualora si provasse che le sperimentazioni messe in atto sono a scopo di mero approvvigionamento energetico, però, sarebbe comunque necessario tenere in considerazione gli obblighi derivanti dagli altri trattati in materia nucleare che l'Ucraina abbia stipulato.

Qualora si provasse che tali sperimentazioni nucleari siano state effettuate nell'atmosfera, nello spazio cosmico o negli spazi subacquei, ciò sarebbe identificabile in quanto violazione degli obblighi internazionali derivanti dal *Trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari (PTBT)* del 1963, determinando la responsabilità dello Stato per fatto illecito e rendendolo perseguibile penalmente parimenti a qualunque altra violazione di diritto internazionale<sup>254</sup>. Tale trattato, nato su iniziativa del Presidente americano J. F. Kennedy<sup>255</sup> e del Presidente dell'Unione Sovietica Khrushchev<sup>256</sup> come reazione ai crescenti timori nati nel periodo della crisi dei missili di Cuba<sup>257</sup> in relazione alla contaminazione radioattiva e alla proliferazione

---

<sup>252</sup> Raffaelli S., Lo stato di attuazione del trattato di non proliferazione nucleare. Problematiche e prospettive, Documenti IAI, accessibile su: <https://www.iai.it/sites/default/files/iai0925.pdf>

<sup>253</sup> Vedi paragrafo 3.2.4

<sup>254</sup> Vedi paragrafo 3.2.1

<sup>255</sup> John Fitzgerald Kennedy fu il 35° Presidente degli Stati Uniti d'America, il cui breve mandato si estese dal 1961 al 1963. (Enciclopedia online Treccani, voce *Kennedy, John Fitzgerald*, accessibile all'indirizzo: <https://www.treccani.it/enciclopedia/john-fitzgerald-kennedy/>)

<sup>256</sup> Nikita Khrushchev fu un uomo politico e militare sovietico che ricoprì il ruolo di segretario generale del PCUS (Partito comunista dell'Unione Sovietica) a partire dal 1953, a seguito della morte di Stalin, e ottenne la carica di Primo ministro dell'Unione Sovietica nel 1958. (Enciclopedia online Treccani, voce *Chruscev, Nikita Sergeevic*, accessibile all'indirizzo: <https://www.treccani.it/enciclopedia/nikita-sergeevic-chruscev/>)

<sup>257</sup> La Crisi dei Missili di Cuba fu uno degli avvenimenti principali della Guerra Fredda, avvenuta a seguito della Rivoluzione nazionalista guidata da Fidel Castro, fu effettuata alla fine degli anni '50 con l'obiettivo di abbattere il governo autoritario, repressivo e corrotto di Fulgencio Batista, alla guida del paese dal 1940. L'inizio della crisi coincise convenzionalmente con una serie di voli di ricognizione americani sull'isola di Cuba nell'ottobre del 1962, i quali riportarono la notizia che i sovietici avessero messo in atto un'installazione di basi missilistiche all'interno del paese, le cui testate nucleari a medio raggio sarebbero state in grado di colpire le principali città della costa orientale

nucleare. La crisi, difatti, rese chiara agli occhi dei due leader la prossimità di una guerra nucleare, la quale sarebbe stata possibile da evitare solo mediante il raggiungimento di un accordo che stabilisse una limitazione del mantenimento di armi nucleari negli arsenali militari dei più potenti attori internazionali<sup>258</sup>. La stipula del trattato rappresentò un punto di svolta per la limitazione della corsa al nucleare, impedendo lo svolgimento di esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei. Rimaneva, invece, possibile lo svolgimento di tali sperimentazioni nel sottosuolo, nel limite di un impegno da parte degli Stati per evitare la diffusione delle scorie radioattive in superficie<sup>259</sup>.

Essendo l'ambito di applicazione temporale del trattato illimitato, ai sensi dell'articolo 6<sup>260</sup>, le disposizioni di cui al trattato in questione continuano ancora oggi a vincolare gli Stati aderenti, tra i quali è presente anche lo Stato ucraino<sup>261</sup>.

Qualora venisse accertato che l'Ucraina abbia effettuato sperimentazioni nucleari a scopi pacifici nell'atmosfera, nello spazio cosmico o negli spazi subacquei, ciò rappresenterebbe una violazione del PTBT, rendendo a sua volta lo Stato ucraino perseguibile penalmente da qualunque Stato parte del Trattato<sup>262</sup>.

### 3.6 Analisi giuridica della liceità dell'occupazione russa

L'adozione di armi nucleari da parte dell'Ucraina, qualora accertata, rappresenterebbe una violazione di obblighi internazionali derivanti dai trattati in materia nucleare di cui lo Stato è parte. Tale accertamento avrebbe come conseguenza quella di legittimare la

---

statunitense. La reazione del Presidente statunitense, Kennedy, fu l'invio di un ultimatum alla Russia chiedendole di ritirare i missili, ponendo in essere, nel frattempo, un blocco navale intorno all'isola per impedire un eventuale ulteriore sbarco di armi. (Enciclopedia Britannica online, voce *20<sup>th</sup>-century international relations: The Cuban missile crisis*, accessibile all'indirizzo: <https://www.britannica.com/topic/20th-century-international-relations-2085155/The-Cuban-missile-crisis> )

<sup>258</sup> <https://www.jfklibrary.org/it/node/11881>

<sup>259</sup> L'articolo 1 del Trattato sulla messa al bando parziale delle armi nucleari recita: "*Each of the Parties to this Treaty undertakes to prohibit, to prevent, and not to carry out any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion, at any place under its jurisdiction or control: (a) in the atmosphere; beyond its limits, including outer space; or under water, including territorial waters or high seas; or (b) in any other environment if such explosion causes radioactive debris to be present outside the territorial limits of the State under whose jurisdiction or control such explosion is conducted. [...] Each of the Parties to this Treaty undertakes furthermore to refrain from causing, encouraging, or in any way participating in, the carrying out of any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion [...]*". (Trattato sulla messa al bando parziale delle armi nucleari, 1963. Consultabile su: [https://media.nti.org/documents/ptbt\\_partial\\_test\\_ban\\_treaty.pdf](https://media.nti.org/documents/ptbt_partial_test_ban_treaty.pdf) )

<sup>260</sup> Trattato sulla messa al bando parziale delle armi nucleari, 1963. Consultabile su: [https://media.nti.org/documents/ptbt\\_partial\\_test\\_ban\\_treaty.pdf](https://media.nti.org/documents/ptbt_partial_test_ban_treaty.pdf)

<sup>261</sup> <https://www.atomicarchive.com/resources/treaties/tbt.html>

<sup>262</sup> Vedi paragrafo 3.6

possibilità per qualunque Stato parte dell'accordo di invocare la responsabilità internazionale dello Stato che abbia commesso la violazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione di diritto internazionale<sup>263</sup>. L'articolo in questione stabilisce determinate condizioni affinché uno Stato possa invocare la responsabilità di un altro Stato per la violazione di un obbligo internazionale. Nel caso della questione russo-ucraina, l'obbligo violato dall'Ucraina, qualora accertato, rientrerebbe nella fattispecie di cui al paragrafo B dell'articolo, ovvero si tratterebbe di un obbligo nei confronti di “*un gruppo di Stati comprendente quello Stato*”<sup>264</sup>. Inoltre, gli obblighi derivanti dai trattati in materia di disarmo rientrano tra i cosiddetti “obblighi integrali”, i quali sono caratterizzati dal fatto che la loro violazione da parte di uno Stato parte muta la posizione giuridica di ciascun altro Stato vincolato dal medesimo obbligo. Difatti, la natura stessa degli obblighi assunti dagli Stati contraenti risiede nel contemporaneo adempimento dei medesimi obblighi da parte degli altri Stati<sup>265</sup>. Anche la seconda condizione, dunque, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 42, risulterebbe soddisfatta in caso di accertamento della violazione.

Nonostante ciò, tra le reazioni internazionali che la Russia avrebbe potuto porre in essere per reagire all'illecito commesso dall'Ucraina, non vi sarebbe stata l'occupazione militare. Tra le reazioni legittime, vi sono infatti le ritorsioni, che consistono nell'adozione di comportamenti leciti in risposta ad un illecito internazionale<sup>266</sup>. In generale, è possibile affermare che la liceità delle ritorsioni è subordinata al perseguimento di un obiettivo lecito: per definizione, dunque, le ritorsioni escludono l'intervento armato, esplicitamente sottoposto al divieto di cui all'articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite<sup>267</sup>.

Oltre alle ritorsioni, tra i metodi di reazione ad un illecito internazionale vi è la

---

<sup>263</sup> L'articolo 42 stabiliva: “*Uno Stato è legittimato, come Stato leso, ad invocare la responsabilità di un altro Stato se l'obbligo violato sussiste nei confronti di: a) quello Stato individualmente; b) un gruppo di Stati comprendente quello Stato, o della comunità internazionale nel suo complesso, e la violazione dell'obbligo: i) riguarda specialmente quello Stato; o ii) è di natura tale da modificare radicalmente la posizione di tutti gli altri Stati nei confronti dei quali l'obbligo sussiste rispetto al successivo adempimento dell'obbligo*”. (Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione di diritto internazionale, 2001, in: Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., “*Codice di diritto internazionale pubblico*”, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020)

<sup>264</sup> Ivi. Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione di diritto internazionale, 2001, in: Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., “*Codice di diritto internazionale pubblico*”, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>265</sup> Cassese A., *Diritto internazionale*, Ed. III, Il Mulino, 2017

<sup>266</sup> Ibid.

<sup>267</sup> Vedi paragrafo 2.1

coercizione economica, soprattutto in forma di embargo, derivante dalla scelta di uno Stato di imporre limitazioni al commercio di determinati prodotti allo Stato responsabile della violazione, o di sospendere i rapporti commerciali con quello Stato<sup>268</sup>. Per quanto riguarda la coercizione militare, invece, è illegittima ai sensi del divieto di minaccia o uso della forza armata imposto dall'articolo 2.4, nonché ai sensi delle disposizioni di cui al terzo principio della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970, che stabiliva il divieto di utilizzo di misure coercitive volte ad ottenere vantaggi da quello Stato o a costringerlo a “*a subordinare l'esercizio dei suoi diritti sovrani e per ottenere da questo vantaggi di qualsiasi genere*”<sup>269</sup>.

La coercizione rientra nell'ambito delle contromisure, definibili come condotte illecite ritenute lecite qualora il loro utilizzo sia dettato dalla necessità di rispondere ad un illecito previamente commesso, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 49 del Progetto di articoli<sup>270</sup>. L'utilizzo delle contromisure, in ogni caso, deve essere esercitato nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, nonché nel rispetto dei diritti umani fondamentali e delle norme di carattere umanitario che vietano rappresaglie<sup>271</sup>, ai sensi di quanto affermato dall'articolo 50 del Progetto di articoli<sup>272</sup>. Al fine di giustificare l'impiego di contromisure da parte di uno Stato, esso dovrà essere qualificabile come Stato leso<sup>273</sup>. Nell'ambito del conflitto russo-ucraino, però, anche qualora si potesse provare che l'illecito commesso in materia nucleare causa un pregiudizio qualificante la Federazione russa come Stato leso, non sarebbe comunque possibile qualificare l'azione armata in violazione dell'articolo 2.4 come contromisura. Infatti, essendo il divieto di uso della forza armata qualificabile come norma inderogabile di *jus cogens*, le cause di esclusione dell'illecito previste dal Progetto di

---

<sup>268</sup> Sender O., *Coercion*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2021

<sup>269</sup> Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2625 (XXV), del 24 ottobre 1970, *relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite*. Consultabile su: [https://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/20041124231820.pdf](https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041124231820.pdf)

<sup>270</sup> L'articolo 49 recita: “*Uno Stato leso può adottare contromisure nei confronti di uno Stato che sia responsabile di un atto internazionalmente illecito soltanto al fine di indurre quello Stato a conformarsi ai propri obblighi ai sensi della parte II. Le contromisure sono limitate al non rispetto temporaneo di obblighi internazionali dello Stato che agisce nei confronti dello Stato responsabile. Per quanto possibile le contromisure saranno adottate in modo tale da permettere la ripresa dell'adempimento degli obblighi in questione*”. (Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., “*Codice di diritto internazionale pubblico*”, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020)

<sup>271</sup> Bothe M., *Compliance*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2010

<sup>272</sup> L'articolo 50 del Progetto di articoli stabilisce: “*Le contromisure non pregiudicheranno l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza come espresso dalla Carta delle Nazioni Unite; gli obblighi di tutela dei diritti umani fondamentali; gli obblighi di carattere umanitario che vietano rappresaglie [...]*” (Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., “*Codice di diritto internazionale pubblico*”, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020)

<sup>273</sup> Cassese A., *Diritto internazionale*, Ed. III, Il Mulino, 2017

articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione di diritto internazionale non sono invocabili per giustificare una sua violazione. L'unica causa di esclusione dell'illecito derivante da una violazione di tale divieto è, infatti, la legittima difesa<sup>274</sup>, esercitabile in caso di previo attacco armato o nell'imminenza di esso. Ciò è confermato anche dall'articolo 50 lettera A del Progetto di articoli, che recita: “*Le contromisure non pregiudicheranno l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza come espresso dalla Carta delle Nazioni Unite*”<sup>275</sup>”.

Possiamo concludere, pertanto, che la violazione da parte dell'Ucraina degli obblighi internazionali derivanti dai trattati in materia nucleare, qualora accertata, avrebbe concesso alla Russia la possibilità di reagire anche unilateralmente. Ciò nonostante, nulla avrebbe legittimato l'utilizzo della forza armata come reazione all'illecito: al fine di legittimare l'uso della forza, infatti, sarebbe stato necessario sottoporre previamente la questione alle Nazioni Unite, affinché i suoi organi adottassero misure basate sull'impiego della forza armata ai sensi dei poteri attribuiti alle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta<sup>276</sup>.

---

<sup>274</sup> Vedi paragrafo 2.2

<sup>275</sup> Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., “*Codice di diritto internazionale pubblico*”, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>276</sup> Cassese A., *Diritto internazionale*, Ed. III, Il Mulino, 2017



## CAPITOLO 4

### La questione umanitaria

#### 4.1 Il ricorso alla forza armata per la difesa dei diritti umani

##### 4.1.1 L'intervento a protezione dei cittadini all'estero

Prima dell'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, era considerato lecito l'impiego della forza armata a protezione dei cittadini di uno Stato all'estero, qualora questi si trovassero in pericolo di vita e lo Stato territoriale non fosse in grado di garantire la loro protezione, o non fosse disposto a farlo. La Carta delle Nazioni Unite non fa menzione di questa fattispecie di intervento e non prevede un'apposita eccezione al divieto di uso della forza. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della Carta, la liceità di tale intervento militare è stato al centro di vaste diatribe, in quanto mentre gli Stati occidentali ammettono la liceità di tale intervento, i Paesi del terzo mondo la ritengono contraria alle norme di diritto internazionale<sup>277</sup>. Naturalmente, il problema riguarda la liceità di intervento qualora lo Stato territoriale non abbia fornito il proprio consenso in merito a tale azione<sup>278</sup>. Il consenso dello Stato territoriale è identificabile, difatti, come causa di esclusione dell'illecito derivante dalla violazione del divieto di uso della forza<sup>279</sup>, così come affermato dall'articolo 20 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti del 2001<sup>280</sup>.

Nella prassi utile a determinare la liceità dell'intervento a protezione dei cittadini all'estero, viene in rilievo l'attribuzione, nell'ambito di alcuni ordinamenti interni, ai comandanti delle navi militari del compito di intervenire nel territorio di altri Stati al fine di salvare i propri cittadini. La Francia, per esempio, il 20 maggio 1997 introdusse il Decreto n. 97-506 sulle forze marittime<sup>281</sup>, il cui articolo 27 stabiliva il divieto d'impiego della forza, per i comandanti delle navi militari, nel territorio di uno Stato estero, salvo il caso in cui l'intervento militare fosse volto a difendere gli agenti consolari o diplomatici dello Stato francese, la popolazione civile francese, le navi o gli

---

<sup>277</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>278</sup> Ibid.

<sup>279</sup> Vedi paragrafo 2.4.1

<sup>280</sup> Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., "*Codice di diritto internazionale pubblico*", Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>281</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

aerei francesi stanziati in tale territorio.<sup>282</sup> Allo stesso modo, nella cosiddetta “*Queen’s regulation for the Royal Navy*” del 2013, il Regno Unito ha stabilito il diritto per i comandanti delle navi militari di intervenire a protezione dei cittadini britannici all’estero, nel rispetto delle disposizioni fornite dal Ministro della Difesa<sup>283</sup>.

Alcuni Stati, nel tempo, hanno cercato di giustificare l’intervento a protezione dei cittadini all’estero come intervento in legittima difesa, in quanto volto a reagire ad abusi perpetrati previamente sui propri cittadini. L’articolo 51 della Carta, però, prevede la liceità dell’impiego della forza armata in legittima difesa solo qualora l’attacco armato sia stato posto in essere contro lo Stato territoriale, o sia imminente<sup>284</sup>. L’assenza dell’elemento territoriale, dunque, derivante dal fatto che nessun attacco armato viene posto in essere nel territorio dello Stato interveniente, rende inappropriato invocare la legittima difesa<sup>285</sup>.

Nonostante l’assenza di norme di natura pattizia che possano confermare l’esistenza di un diritto di intervento a protezione dei cittadini all’estero, è possibile affermare che nel tempo tale intervento sia stato legittimato dalla nascita di una consuetudine internazionale. La sussistenza di una *opinio juris sive necessitatis*, necessaria al fine della formazione di una norma consuetudinaria, può essere accertata attraverso l’esame dei numerosi casi in cui gli Stati hanno posto in essere interventi di questo tipo, senza che vi sia stata alcuna reazione internazionale in merito alla loro illiceità da parte degli Stati terzi<sup>286</sup>. In alcuni di questi casi, anzi, l’intervento a protezione dei cittadini all’estero è stato posto in essere da Paesi che inizialmente si dichiaravano contrari al riconoscimento della sua liceità. Tra questi ricordiamo l’intervento del governo thailandese in Cambogia, volto alla protezione dei propri cittadini stanziati in tale

---

<sup>282</sup> L’articolo 27 stabilisce: “*In the territory or in the internal waters or in the territorial sea of a foreign State, the commander of a maritime force shall not use force or act in a manner likely to lead to the use of force without having been specially authorized to do so by the authority empowered for that purpose, unless he has to repel an attack against the diplomatic or consular representatives of France, against nationals or against French ships or aircraft, or to defend the honour of the flag*”. (<https://www.legifrance.gouv.fr/jorfi/id/JORFTEXT000000748920> )

<sup>283</sup> Il paragrafo 7203 recita: “*If need arises for any of HM ships to act for the protection of British nationals in places abroad, express instructions will normally be issued by the Ministry of Defence. Naval authorities, unless they already have relevant instructions, are not to authorise action without prior consultation with the Ministry of Defence or, in an emergency, with any diplomatic representative of the United Kingdom in the area*”. (*The Queen’s Regulation for the Royal Navy*, 2013, par. 7203, consultabile su: <https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/royal-navy-responsive/documents/reference-library/brd2/ch72.pdf> )

<sup>284</sup> Vedi paragrafo 2.2

<sup>285</sup> Dörr O., *Use of force, Prohibition of*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019

<sup>286</sup> Ibid.

territorio<sup>287</sup>.

Al fine di affermare la liceità dell'intervento a protezione dei propri cittadini all'estero, sono alquanto rilevanti i lavori preparatori della Commissione di diritto internazionale relativi alla protezione diplomatica. In particolare, il primo rapporto presentato alla Commissione dal relatore speciale John R. Dugard nel 2000 contiene un progetto di articoli che, all'articolo 2, vieta l'uso della forza al fine di esercitare la protezione diplomatica, salvo casi specifici. Tra questi casi vi è quello in cui uno Stato territoriale non sia disposto o non si sia dimostrato in grado di difendere i cittadini di un altro Stato stanziati nel proprio territorio mediante mezzi pacifici. Questo quando i cittadini si trovino in una situazione di pericolo imminente. L'uso della forza deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e deve cessare nel momento in cui il salvataggio sia stato completato<sup>288</sup>. Sebbene tali articoli non possano essere considerati vincolanti, essi vengono in rilievo al fine di rilevare una *opinio juris* in merito ad una norma che garantisca tale uso della forza armata<sup>289</sup>.

Secondo il Ronzitti, la formulazione della norma è adeguata sotto molti aspetti. In primo luogo, essa prevede che la giustificazione dell'intervento armato derivi dalla sussistenza di presupposti chiaramente individuati, primo fra tutti l'esistenza di un pericolo di vita per i cittadini dello Stato interveniente. Inoltre, è necessario provare che lo Stato territoriale non sia in grado o non abbia alcuna intenzione di intervenire autonomamente per garantire ai cittadini in questione tale protezione<sup>290</sup>. L'intervento a protezione dei cittadini all'estero implica la presenza temporanea di organi dello Stato i cui cittadini siano in pericolo al mero scopo di prelevare i propri cittadini e ricondurli in patria<sup>291</sup>. La

---

<sup>287</sup> Il 29 gennaio 2003 alcuni dimostranti cambogiani si insediarono nell'ambasciata thailandese e la diedero alle fiamme. Successivamente, altri attacchi furono rivolti ad aziende e hotel di gestione thailandese, portando alla reazione del governo thailandese, che scelse di intervenire a protezione dei propri cittadini. (*Report to the Congress on the Anti-Thai riots in Cambodia on January 29, 2003*, Bureau of East Asian and Pacific Affairs, 2003. Consultabile su: <https://2001-2009.state.gov/p/eap/rls/rpt/20565.htm> )

<sup>288</sup> L'articolo 2 recita: " The threat or use of force is prohibited as a means of diplomatic protection, except in the case of rescue of nationals where: (a) The protecting State has failed to secure the safety of its nationals by peaceful means; (b) The injuring State is unwilling or unable to secure the safety of the nationals of the protecting State; (c) The nationals of the protecting State are exposed to immediate danger to their persons; (d) The use of force is proportionate in the circumstances of the situation; (e) The use of force is terminated, and the protecting State withdraws its forces, as soon as the nationals are rescued". (Dugard J. R., First report on diplomatic protection, 2000. Consultabile su: [https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a\\_cn4\\_506.pdf](https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_506.pdf) )

<sup>289</sup> Il paragrafo 35 del documento stabilisce: "The present set of draft articles are essentially secondary rules". (Dugard J. R., First report on diplomatic protection, 2000.

Consultabile su: [https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a\\_cn4\\_506.pdf](https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_506.pdf) )

<sup>290</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>291</sup> Ibid.

permanenza nel territorio in questione dovrà dunque prolungarsi solo per il tempo necessario al compimento dell'operazione e avvenire nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità<sup>292</sup>. Tale limitazione implica l'illiceità dell'occupazione militare del territorio, in quanto prolungata nel tempo<sup>293</sup>.

Rispetto a quanto previsto nel rapporto Dugard, Ronzitti ritiene opportuno un requisito aggiuntivo, ovvero il fatto che lo Stato interveniente dovrà inoltre essere in grado di dimostrare che l'intervento in questione non sia volto ad alcun fine diverso da quello del salvataggio dei propri cittadini<sup>294</sup>.

#### 4.1.2 L'intervento d'umanità

Il secondo istituto relativo all'uso della forza nell'ambito dei diritti umani è l'intervento d'umanità, ovvero l'intervento armato volto a proteggere i cittadini dello Stato territoriale da trattamenti inumani e degradanti. A differenza dell'intervento a protezione dei propri cittadini all'estero, l'intervento d'umanità non era considerato lecito anche prima dell'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, a meno che lo Stato interveniente non godesse di un titolo giuridico che legittimasse tale intervento (è il caso in cui lo Stato territoriale violi un obbligo precedentemente assunto, ad esempio quello di concedere un determinato trattamento ad una categoria di cittadini)<sup>295</sup>. La liceità dell'intervento d'umanità è stata, dunque, al centro di vaste discussioni, di fronte ad un'assenza di norme generali o pattizie che lo prendano in considerazione.

L'argomento maggiormente utilizzato al fine di supportare la liceità di tale intervento armato è legato alla percezione dei diritti umani come valori fondamentali della comunità internazionale. Il riconoscimento della liceità dell'intervento d'umanità, però, allo stesso tempo potrebbe garantire eccessiva discrezionalità allo Stato interveniente, che potrebbe facilmente abusare di tale diritto intervenendo in base ai propri interessi. Secondo alcuni autori, dunque, ciò pregiudicherebbe l'obiettivo stesso del divieto di utilizzo della forza armata di cui all'articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite, ovvero quello di privare gli Stati membri della discrezionalità in merito all'utilizzo della forza

---

<sup>292</sup> Dörr O., *Use of force, Prohibition of*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019

<sup>293</sup> Fifth report on diplomatic protection by Mr. John Dugard, Special Rapporteur, 2004. Consultabile su: [https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a\\_cn4\\_538.pdf](https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_538.pdf)

<sup>294</sup> Dörr O., *Use of force, Prohibition of*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019

<sup>295</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

armata nelle relazioni internazionali<sup>296</sup>.

L'intervento d'umanità, nella prassi degli Stati, è stato definito come "dovere d'ingerenza umanitaria". Tale istituto può essere definito come il "*dovere di uno Stato di intervenire in territorio altrui senza il consenso dello Stato territoriale, allo scopo di porre fine ad una grave violazione dei diritti umani*"<sup>297</sup>. La mancanza di una base giuridica che attesti la liceità del dovere d'ingerenza umanitaria, però, fa sì che esso possa essere considerato legittimo solo qualora giustificabile sulla base delle cause di esclusione del fatto illecito<sup>298</sup> oppure qualora tale intervento sia stato adottato da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ai sensi dei poteri ad esso attribuiti dal Capitolo VII della Carta<sup>299</sup>.

Sebbene nella prassi vi siano casi in cui un intervento armato fu posto in essere nel territorio di un altro Stato per motivazione umanitarie (è il caso, ad esempio, dell'intervento armato della NATO contro la Repubblica Federale di Jugoslavia del marzo 1999<sup>300</sup>), ciò non è sufficiente per giustificare la nascita di una norma di natura consuetudinaria che attesti la liceità dell'intervento di umanità<sup>301</sup>. Nel caso del citato intervento armato della NATO del 1999, infatti, l'opposizione allo svolgimento di tale operazione da parte di Cina, India e Russia sottolinea come non vi sia un consenso generalizzato tale per cui si possa parlare della sussistenza di una *opinio juris* in merito alla liceità dell'intervento d'umanità<sup>302</sup>.

La stessa CDI, nel commento all'articolo 25<sup>303</sup> del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati, ha stabilito che lo stato di necessità non deve compromettere un interesse essenziale dello Stato rispetto al quale sussista tale obbligo.

---

<sup>296</sup> Dörr O., *Use of force, Prohibition of*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019

<sup>297</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>298</sup> Vedi paragrafo 2.2

<sup>299</sup> Ibid.

<sup>300</sup> L'intervento armato della NATO contro la Repubblica Federale di Jugoslavia è stato giustificato sulla base di motivazioni di carattere umanitario, prevalentemente volte a reagire alle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo jugoslavo nei confronti dell'etnia albanese stanziata in Kosovo. (Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017)

<sup>301</sup> Ivi. Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>302</sup> Dörr O., *Use of force, Prohibition of*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019

<sup>303</sup> L'articolo 25 prevede: "Lo stato di necessità non può essere invocato da uno Stato come motivo di esclusione dell'illiceità di un atto non conforme ad un obbligo internazionale di tale Stato a meno che l'atto a) fosse il solo mezzo per lo Stato per salvaguardare un interesse essenziale di fronte ad un pericolo grave ed imminente; e b) non comprometta gravemente un interesse essenziale dello Stato o degli Stati rispetto ai quali l'obbligo sussiste, o della comunità internazionale nel suo complesso. In ogni caso, lo Stato di necessità non può essere invocato da uno Stato come motivo di esclusione dell'illiceità se: a) l'obbligo internazionale in questione esclude la possibilità di invocare lo Stato di necessità; o b) lo Stato ha contribuito al verificarsi dello stato di necessità". (Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., "Codice di diritto internazionale pubblico", Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020)

Il significato dell'espressione "interesse essenziale" deve essere valutato sulla base delle specifiche circostanze del caso<sup>304</sup>. In ogni caso, però, è difficile giustificare l'intervento d'umanità in base al principio di necessità, in quanto facilmente suscettibile di compromettere gli interessi essenziali dello Stato territoriale.

Anche la pronuncia della Corte internazionale di giustizia nel caso Nicaragua-Stati Uniti del 1986 fa presupporre l'illiceità dell'intervento d'umanità: la Corte ha infatti affermato che l'uso della forza posto in essere dagli Stati Uniti in Nicaragua non può essere legittimato in base alla volontà di tutelare i diritti umani in tale territorio, in quanto l'impiego della forza armata non è un metodo appropriato per assicurare il rispetto dei diritti umani: *"In any event, while the United States might form its own appraisal of the situation as to respect for human rights in Nicaragua, the use of force could not be the appropriate method to monitor or ensure such respect. [...] the argument derived from the preservation of human rights in Nicaragua cannot afford a legal justification for the conduct of the United States [...]"*.<sup>305</sup>.

## **4.2 Le accuse della Russia al governo ucraino per violazione dei diritti umani: le discriminazioni linguistiche**

### **4.2.1 La politica linguistica ucraina**

Il Presidente russo, nel discorso del 21 febbraio 2021, mosse accuse al governo ucraino in merito alle discriminazioni e repressioni poste in essere nei confronti della minoranza russa stanziata in territorio ucraino, sottolineando come il governo stesse attuando sforzi nei confronti dell'assimilazione<sup>306</sup>

Lo status di lingua ufficiale in Ucraina spetta alla lingua ucraina, come stabilito dall'articolo 10 della Costituzione ucraina: *"The state language of Ukraine is the Ukrainian language. [...]"* che tuttavia aggiunge *"In Ukraine, the free development, use and protection of Russian, and other languages of national minorities of Ukraine, is guaranteed"*<sup>307</sup>.

---

<sup>304</sup> *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries*, 2001.

Consultabile su: [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9\\_6\\_2001.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf)

<sup>305</sup> ICJ, *Reports of judgements advisory opinions and orders. Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America): Merits, 27<sup>th</sup> June 1986*. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf>

<sup>306</sup> Vedi paragrafo 1.4.1

<sup>307</sup> Constitution of Ukraine, 1996. Consultabile su: <https://web.archive.org/web/20110521190059/http://www.rada.>

Nel 2012 venne emanata la cosiddetta Kivalov-Kolesnichenko Language Law, con la quale veniva garantita la possibilità di utilizzare le lingue regionali al posto di quella nazionale<sup>308</sup>. Alla fine del 2012, però, vennero anche compiuti i primi passi verso una limitazione dell'utilizzo delle lingue regionali. Alcuni rami del Parlamento ucraino avanzarono una proposta di legge relativa alla cancellazione della legge "*On state language policy*", che permetteva il mantenimento dello status di lingua regionale ufficiale per alcune minoranze linguistiche, tra cui il russo<sup>309</sup>. La cancellazione, divenuta effettiva nel 2014, ha allarmato in maniera significativa il Cremlino, nonché la popolazione russa stanziata in territorio ucraino, in quanto interpretata come segnale di una futura politica discriminatoria<sup>310</sup>.

Allo stesso modo, la Kivalov-Kolesnichenko Language Law venne dichiarata costituzionalmente illegittima da parte della Corte costituzionale nel febbraio 2018<sup>311</sup>, cosa che ha alimentato il timore della popolazione russofona di una politica discriminatoria nei suoi confronti e ha certo contribuito a causare l'ira del Presidente russo.

La nuova legislazione linguistica, entrata in vigore il 16 luglio 2019, limita la libertà dell'utilizzo delle lingue delle minoranze: in particolare, l'articolo 1 conferma il riconoscimento dello status di lingua nazionale solo a quella ucraina. L'articolo 2, a differenza della legislazione precedente, ammette una possibilità di utilizzo delle lingue delle minoranze unicamente nella sfera privata e religiosa: "*This Law shall not apply to the sphere of private communication and the conduct of religious rites*"<sup>312</sup>. Gli articoli 12 e seguenti, invece, stabiliscono gli ambiti in cui è obbligatorio l'utilizzo esclusivo della lingua ucraina, in particolare facendo riferimento alle operazioni di governo e lo svolgimento di attività diplomatiche (articolo 12), le procedure legali (articolo 14), e l'ambito delle Forze armate (articolo 15)<sup>313</sup>.

---

gov.ua/const/conengl.htm

<sup>308</sup> <https://ukrainian-studies.ca/2020/10/20/the-official-act-on-the-state-language-entered-into-force-on-16-july-2019-the-status-of-ukrainian-and-minority-languages/>

<sup>309</sup> <https://lenta.ru/news/2014/02/23/language/>

<sup>310</sup> [https://civic-nation.org/ukraine/government/legislation/legislation\\_impacting\\_anti-discrimination\\_and\\_anti-radicalisation\\_efforts/](https://civic-nation.org/ukraine/government/legislation/legislation_impacting_anti-discrimination_and_anti-radicalisation_efforts/)

<sup>311</sup> <https://ukrainian-studies.ca/2020/10/20/the-official-act-on-the-state-language-entered-into-force-on-16-july-2019-the-status-of-ukrainian-and-minority-languages/>

<sup>312</sup> *Ukraine Law on supporting the functioning of the Ukrainian language as the State language*, 2019. Consultabile su: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF\(2019\)036-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2019)036-e)

<sup>313</sup> Ibid.

Inoltre, si prevede un obbligo di utilizzo della lingua nazionale ucraina nell'ambito di eventi culturali, artistici e di intrattenimento, salvo il caso in cui l'utilizzo di una lingua diversa da quella nazionale sia necessario al fine dell'espressione artistica dell'organizzatore dell'evento: *"The language of cultural, artistic, recreational and entertainment events shall be the State language. The use of other languages shall be allowed during such events, where justified by the artistic or creative concept of the event organiser [...]"*<sup>314</sup>. Lo stesso obbligo di utilizzo della lingua nazionale si ripercuote nel settore televisivo e radiofonico, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24. Anche per le disposizioni di cui ai restanti articoli in merito all'utilizzo delle lingue nel settore pubblico, l'utilizzo di lingue diverse da quella nazionale è subordinato ad una rigida condizionalità: un esempio è il contenuto dell'articolo 21, che stabiliva che la lingua impiegata per i processi educativi sarebbe stata quella nazionale. L'utilizzo della propria lingua per le minoranze nazionali è garantito soltanto nell'ambito dell'educazione primaria, mentre nei gradi di istruzione successivi è garantito solo l'apprendimento delle lingue delle minoranze come seconda lingua, mentre non è possibile il loro utilizzo per lo svolgimento dei corsi<sup>315</sup>.

L'ostilità nei confronti della lingua russa è stata confermata dal capo del Consiglio di Sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, che l'ha giustificata in quanto la lingua russa sarebbe un: *"elemento di propaganda ostile e lavaggio del cervello della nostra popolazione usato da Mosca"*<sup>316</sup>. L'opinione di Danilov è che l'uso della lingua russa debba essere totalmente abolito, in quanto una minaccia per la sicurezza nazionale.

#### **4.2.2 Accertamento della violazione del divieto di discriminazione linguistica da parte dell'Ucraina**

Il divieto di ogni discriminazione di carattere etnico-linguistico è previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 1.3, che stabilisce che tra i fini perseguiti dall'Organizzazione vi sia quello di *"conseguire la cooperazione internazionale [...]"*

---

<sup>314</sup> Cfr. Art. 23 della *Ukraine Law on supporting the functioning of the Ukrainian language*

<sup>315</sup> Ibid.

<sup>316</sup> Volcic V., *L'etnocidio della minoranza russa in Ucraina procede a tappe forzate. Mentre i paesi della NATO si voltano dall'altra parte*, 2022. Consultabile su: <https://www.farodiroma.it/letnocidio-della-minoranza-russa-in-ucraina-procede-a-tappe-forzate-mentre-i-paesi-nato-si-voltano-dall'altra-parte-v-volcic/>

*nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione*<sup>317</sup>". Il diritto all'uguaglianza di trattamento della persona umana viene ribadito all'articolo 2 della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, rilasciata dall'Assemblea Generale nel 1948. Tale articolo stabilisce, pertanto, il divieto di discriminazioni, tra cui quella linguistica, che viene espressamente menzionata<sup>318</sup>.

Il divieto di discriminazione è sancito anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di cui anche l'Ucraina è parte, che stabilisce che i diritti garantiti dalla Convenzione debbano essere assicurati senza che avvenga alcun trattamento discriminatorio. La Convenzione fornisce un elenco delle tipologie di discriminazione vietate, menzionando così espressamente quella linguistica<sup>319</sup>.

Il preambolo sulla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 richiama direttamente lo Statuto delle Nazioni Unite, sottolineando come tra gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione vi sia quello di garantire il rispetto dei principi di dignità e uguaglianza degli esseri umani<sup>320</sup>. Tale preambolo riprende, inoltre, il contenuto della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1963 (Risoluzione n. 1904), con cui l'Assemblea Generale ha affermato la necessità di eliminare rapidamente

---

<sup>317</sup> Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., "Codice di diritto internazionale pubblico", Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>318</sup> L'articolo 2 stabilisce: "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità". (Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, 1948. Consultabile su: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/itn.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf))

<sup>319</sup> Cfr. art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1950. Consultabile su: [https://www.echr.coe.int/documents/convention\\_ita.pdf](https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf)

<sup>320</sup> Nel preambolo, la Convenzione afferma: "Considerando che lo Statuto delle Nazioni Unite<sup>2</sup> è basato sui principi della dignità e dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione". (Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965. Consultabile su: [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1164\\_1164\\_1164/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1164_1164_1164/it))

tutte le forme di discriminazione razziale, assicurando allo stesso tempo il rispetto della dignità dell'uomo<sup>321</sup>.

Il fulcro della critica russa è però relativo alla violazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, il cui articolo 2 recita: *“Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua [...]”*<sup>322</sup>. In merito alla tutela delle minoranze linguistiche all'interno del territorio di uno Stato, viene in rilievo anche l'articolo 27, che stabilisce l'obbligo in capo allo Stato territoriale di garantire alle minoranze il diritto di utilizzo della propria lingua<sup>323</sup>.

La Russia denuncia, come violazione dei diritti sanciti dal Patto del 1966, la limitazione dell'uso della lingua russa nelle scuole. In particolare, la Duma adotta una risoluzione relativa *“all'inammissibilità della violazione del diritto fondamentale dei popoli indigeni e delle minoranze nazionali dell'Ucraina per studiare nella loro lingua madre”*<sup>324</sup>. La Duma ha poi affermato come la discriminazione linguistica sia identificabile come violazione delle disposizioni di cui alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989). L'articolo 29 della Convenzione, infatti, stabilisce l'obbligo per gli Stati parti di garantire che l'educazione del fanciullo persegua come obiettivo quello di educare il fanciullo oltre che al rispetto dei suoi genitori, della sua identità, anche quello *“della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può*

---

<sup>321</sup> L'articolo 1 della Risoluzione recita: *“Discrimination between human beings on the ground of race, colour or ethnic origin is an offence to human dignity and shall be condemned as a denial of the principles of the Charter of the United Nations, as a violation of the human rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights, as an obstacle to friendly and peaceful relations among nations and as a fact capable of disturbing peace and security among peoples”*. (Resolutions adopted by the General Assembly 1904 (XVIII). United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1963. Consultabile su: [https://www.oas.org/dil/1963%20United%20Nations%20Declaration%20on%20the%20Elimination%20of%20All%20Forms%20of%20Racial%20Discrimination.%20proclaimed%20by%20the%20General%20Assembly%20of%20the%20United%20Nations%20on%20November%2020,%201963,%20resolution%201904%20\(XVIII\).pdf](https://www.oas.org/dil/1963%20United%20Nations%20Declaration%20on%20the%20Elimination%20of%20All%20Forms%20of%20Racial%20Discrimination.%20proclaimed%20by%20the%20General%20Assembly%20of%20the%20United%20Nations%20on%20November%2020,%201963,%20resolution%201904%20(XVIII).pdf) )

<sup>322</sup> Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 1966: <https://fidu.it/wp-content/uploads/2017/03/PATTO-INTERNAZIONALE-SUI-DIRITTI-CIVILI-E-POLITICI-1966.pdf>

<sup>323</sup> L'articolo 27 stabilisce: *“In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”*. (Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 1966: <https://fidu.it/wp-content/uploads/2017/03/PATTO-INTERNAZIONALE-SUI-DIRITTI-CIVILI-E-POLITICI-1966.pdf> )

<sup>324</sup> Volcic V., *L'etnocidio della minoranza russa in Ucraina procede a tappe forzate. Mentre i paesi della NATO si voltano dall'altra parte*, 2022. Consultabile su: <https://www.farodiroma.it/letnocidio-della-minoranza-russa-in-ucraina-procede-a-tappe-forzate-mentre-i-paesi-nato-si-voltano-dall'altra-parte-v-volcic/>

*essere originario e delle civiltà diverse dalla sua*<sup>325</sup>”. Il riconoscimento del diritto di utilizzo della lingua di una minoranza, dunque, si deduce dalla tutela della lingua derivante da tale articolo.

Il divieto di discriminazione nei confronti delle minoranze è, inoltre, ribadito dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995, il cui articolo 5 recita: “*Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di [...] preservare gli elementi essenziali della loro identità, cioè la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni ed il loro patrimonio culturale.*”<sup>326</sup> Inoltre, l’articolo 6 stabilisce l’obbligo in capo ai governi nazionali degli Stati parti, di astenersi da ogni politica o pratica volta a promuovere l’assimilazione delle minoranze<sup>327</sup>.

Il comportamento del governo ucraino e le modifiche legislative di cui si è detto, volte espressamente alla limitazione dell’uso della lingua russa, rendono evidente la presenza di una violazione del divieto di discriminazione.

### **4.3 La repressione della libertà di espressione**

Tra le accuse avanzate dal governo russo nei confronti del governo ucraino vi è quella di aver posto in essere azioni persecutorie nei confronti dei dissidenti politici, che manifestavano in merito alla sospensione delle negoziazioni volte alla stipula di un accordo di associazione tra Ucraina e Unione Europea. La scelta di interrompere le negoziazioni da parte dell’allora Presidente Janukovych portò la popolazione filouropeista a porre in essere una serie di manifestazioni, nel 2013, passate alla storia sotto il nome di Euromaidan<sup>328</sup>. Tali manifestazioni culminarono con la tragedia di Odessa<sup>329</sup>, che mostrò la tendenza dello Stato ucraino alla repressione della libertà di

---

<sup>325</sup> *Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*, 1989. Consultabile su: [https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Convenzione\\_diritti\\_infanzia\\_adolescenza\\_autorita.pdf](https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Convenzione_diritti_infanzia_adolescenza_autorita.pdf)

<sup>326</sup> *Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali*, 1995. Consultabile su: <https://rm.coe.int/168007cdd0>

<sup>327</sup> Ibid.

<sup>328</sup> Enciclopedia online Treccani, voce *Euromaidan*. Consultabile su: <https://www.treccani.it/vocabolario/ultimatum/>

<sup>329</sup> L’incendio della Casa dei Sindacati di Odessa, verificatosi il 2 maggio 2014 in occasione di una manifestazione filorussa di piazza, fu il culmine di una serie di scontri tra fazioni di militanti filorussi e sostenitori del nuovo corso politico ucraino, che causò non solo un gran numero di morti, bensì un forte sdegno da parte delle forze governative russe. In particolare, la responsabilità della repressione brutale messa in atto dalle forze di polizia venne attribuita al governo ucraino, considerato colpevole di aver dato sostegno alle campagne di terrore dei nazionalisti radicali ai danni della popolazione russofona. (<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048851b> )

espressione. Proprio in difesa del diritto alla libertà di espressione, il governo russo dichiara di voler intervenire: “*The criminals who committed that atrocity have never been punished, and no one is even looking for them. But we know their names and we will do everything to punish them, find them and bring them to justice*”<sup>330</sup>.

La libertà di espressione è tutelata, in particolare, dal Patto sui diritti civili e politici del 1966, il cui articolo 19 stabilisce: “[...] *Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere* [...]”<sup>331</sup>. Lo stesso Comitato sui diritti umani, nel 2011, ha ribadito come le libertà di espressione e opinione costituiscano la base di ogni società libera e democratica, stabilendo come a tale libertà si riconducano svariate fattispecie, tra cui la stessa opinione politica (*political discourse*)<sup>332</sup>.

La tutela della libertà di espressione è sancita anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che stabilisce: “*Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche* [...]”<sup>333</sup>.

Peraltro, le repressioni di cui la Russia accusa il governo ucraino non rappresentano soltanto una violazione del diritto internazionale, bensì anche delle stesse norme costituzionali ucraine. L’articolo 15 della Costituzione ucraina, infatti, recita: “*The State guarantees freedom of political activity not prohibited by the Constitution and the laws of Ukraine*”<sup>334</sup>. Allo stesso modo, l’articolo 34 della Costituzione prevede: “*Everyone is guaranteed the right to freedom of thought and speech, and to the free expression of his or her views and beliefs.* [...]”<sup>335</sup>.

Le repressioni del dissenso nei confronti del governo, iniziate come conseguenza della guerra dell’Ucraina orientale del 2014<sup>336</sup>, sono state accertate nell’ambito del rapporto

---

<sup>330</sup> <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>331</sup> Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 1966: <https://fdu.it/wp-content/uploads/2017/03/PATTO-INTERNAZIONALE-SUI-DIRITTI-CIVILI-E-POLITICI-1966.pdf>

<sup>332</sup> General comment n. 34. Article 19: Freedoms of opinion and expression, 2011. Consultabile su: <https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>

<sup>333</sup> Cfr. art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 1950. Consultabile su: [https://www.echr.coe.int/documents/convention\\_ita.pdf](https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf)

<sup>334</sup> *Constitution of Ukraine*, 1996. Consultabile su: <https://rm.coe.int/constitution-of-ukraine/168071f58b>

<sup>335</sup> Ibid.

<sup>336</sup> Vedi paragrafo 1.1.4

Filipchuk L., *Art and freedom of expression in a time of conflict in Ukraine*, 2020. Consultabile su: [https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-01/FH\\_Ukr-PB\\_02-Art-and-Freedom-of-Expression\\_Eng-v2.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-01/FH_Ukr-PB_02-Art-and-Freedom-of-Expression_Eng-v2.pdf)

sulla situazione dei diritti umani di Amnesty International del 2021. In particolare, il servizio di sicurezza ucraino è intervenuto in vari casi al fine di reprimere le politiche editoriali percepite come filorusse, in quanto accusate di condurre una “*guerra dell’informazione contro l’Ucraina*”<sup>337</sup>. Tra i casi, è possibile citare il licenziamento del personale del giornale indipendente Kyiv Post, la cui pubblicazione è stata sospesa con effetto immediato a seguito delle pressioni esercitate dal Parlamento ucraino<sup>338</sup>. Anche la relazione presentata dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, in merito alla situazione dei diritti umani in Ucraina nel 2022, conferma le repressioni effettuate dal governo ucraino in violazione della libertà di espressione: “*OHCHR recorded 14 cases of arbitrary arrest and enforced disappearance of 7 journalists, 4 human rights defenders, 1 cultural worker and 2 civilians related to their exercise of freedom of expression and opinion. [...] One journalist was subjected to enforced disappearance by law enforcement agencies of Ukraine*”<sup>339</sup>.

Tra le decisioni adottate dal governo ucraino in violazione della libertà di espressione, è stata accertata l’adozione di una serie di emendamenti emanati tra il 2015 e il 2016 al fine di impedire la proiezione cinematografica di film prodotti in territorio russo o caratterizzati da contenuti propagandistici filorussi. La legge “*On the Protection of the Information Television and Radio Broadcasting of Ukraine*” ha rappresentato la base che ha permesso al governo ucraino di compilare una lista di individui che si ritiene rappresentino una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale<sup>340</sup>.

## 4.4 La questione religiosa

### 4.4.1 La matrice religiosa del conflitto ucraino

Un’altra questione menzionata dal governo russo è quella relativa alla preparazione, da parte di Kiev, della distruzione della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca. Il Presidente sostiene che non si tratti di una mera supposizione, bensì di averne prova

---

<sup>337</sup> <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2021-2022/europa-e-asia-centrale/ucraina/#:~:text=Da%20gennaio%20a%20dicembre%2C%20le,nei%20confronti%20di%2054.890%20persone>.

<sup>338</sup> Ibid.

<sup>339</sup> *Report of the United Nations human rights office of the High Commissioner on the human rights situation in Ukraine*, 2022. Consultabile su: <https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-09/ReportUkraine-1Feb-31Jul2022-en.pdf>

<sup>340</sup> Filipchuk L., *Art and freedom of expression in a time of conflict in Ukraine*, 2020. Consultabile su: [https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-01/FH\\_Ukr-PB\\_02-Art-and-Freedom-of-Expression\\_Eng-v2.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-01/FH_Ukr-PB_02-Art-and-Freedom-of-Expression_Eng-v2.pdf)

certa: *“this is not an emotional judgement; proof of this can be found in concrete decisions and documents<sup>341</sup>”*.

Storicamente, la nascita del contrasto in ambito religioso risale alla fine del 2018, quando una parte della Chiesa ortodossa in Ucraina scelse di dichiarare l'indipendenza dal Patriarcato ortodosso russo. Il rifiuto da parte della Federazione russa di riconoscere l'indipendenza della Chiesa ortodossa in Ucraina non risultò dettata da motivazioni prettamente religiose, bensì politiche: nel timore che una guerra tra Ucraina e Russia potesse tornare a insanguinare i territori dell'Europa orientale, infatti, un controllo russo in territorio ucraino, sebbene meramente religioso, potrebbe rappresentare un vantaggio per la Federazione. Uno scisma tra le due comunità religiose, invece, causerebbe la perdita, da parte della Russia, dell'ultima forma di controllo esercitata sull'Ucraina, e la fine delle aspirazioni di reintegrazione di alcuni territori parte dell'ex Unione Sovietica all'interno dell'odierna Federazione<sup>342</sup>.

Tali tensioni religiose si ripercuotono sul conflitto russo-ucraino odierno, come si desume dalle costanti accuse di collaborazionismo con le autorità di occupazione<sup>343</sup> e giustificazione dell'aggressione militare, rivolte dalla Chiesa ortodossa ucraina a coloro che ancora sostengono il Patriarcato moscovita.

Tra le decisioni del governo ucraino denunciate dal Presidente russo, in particolare, emerge il decreto emanato da Zelensky il 2 dicembre, il quale mira ad avviare un iter legislativo per impedire alle organizzazioni religiose filo-moscovite di operare in territorio ucraino. Lo stesso Zelensky, nel discorso pronunciato il 1 dicembre 2022, ha affermato: *“The National Security and Defense Council instructed the Government to submit to the Verkhovna Rada a draft law on making it impossible for religious organizations affiliated with centers of influence in the Russian Federation to operate in Ukraine<sup>344</sup>”*. Inoltre, il decreto prospetta la conduzione di un'inchiesta governativa sulla Chiesa ortodossa ucraina e i suoi legami con Mosca<sup>345</sup>. Tale decreto, insieme alla

---

<sup>341</sup> <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>342</sup> Vedi paragrafo 1.2.5

Matzuzzi M., In Ucraina la guerra è santa e si fa in nome di Dio, in: Il Foglio, 17 dicembre 2022. Consultabile su: <https://www.ilfoglio.it/chiesa/2022/12/17/news/in-ucraina-la-guerra-e-santa-e-si-fa-in-nome-di-dio-4772010/>

<sup>343</sup> Il riferimento riguarda prevalentemente la condanna del capo della Chiesa ortodossa di Lysychansk, il quale, in base a quanto affermato dal servizio segreto ucraino (Sbu), avrebbe fornito informazioni agli occupanti in merito agli spostamenti delle truppe ucraine nella regione del Lugansk, facilitando così l'occupazione russa. (Matzuzzi M., In Ucraina la guerra è santa e si fa in nome di Dio, in: Il Foglio, 17 dicembre 2022. Consultabile su: <https://www.ilfoglio.it/chiesa/2022/12/17/news/in-ucraina-la-guerra-e-santa-e-si-fa-in-nome-di-dio-4772010/>)

<sup>344</sup> <https://www.president.gov.ua/en/news/mi-garantuyemo-ukrayini-duhovnu-nezalezhnist-zvernennya-prez-79577>

<sup>345</sup> <https://www.avvenire.it/mondo/pagine/chiesa-ortodossa-ucraina-al-bando>

sospensione dell'attività della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca (stabilite dalle autorità locali di sette regioni ucraine), è stato condannato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani nel 2022<sup>346</sup>, in quanto non giustificabile in base ai casi specifici previsti dall'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>347</sup>.

#### 4.4.2 La violazione del diritto alla libertà religiosa

Dal punto di vista giuridico, le azioni del governo di Zelensky rappresentano una violazione delle norme internazionali che garantiscono il diritto alla libertà religiosa. In particolare, la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo del 1948, all'articolo 8 stabilisce: *“Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include [...] la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato [...]”*<sup>348</sup>. Tale principio è ribadito, inoltre, dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>349</sup>.

Il mancato rispetto della libertà religiosa, inoltre, si qualifica come violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che recita: *“Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare [...] la propria religione o il proprio credo. [...]”*<sup>350</sup>.

---

<sup>346</sup> Report of the United Nations human rights office of the High Commissioner on the human rights situation in Ukraine, 2022. Consultabile su: <https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-09/ReportUkraine-1Feb-31Jul2022-en.pdf>

<sup>347</sup> L'articolo 18, al paragrafo terzo, stabilisce: *“La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza, dell'ordine e della salute pubblici, della morale o degli altrui diritti e libertà fondamentali”*. (Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 1966: <https://fidu.it/wp-content/uploads/2017/03/PATTO-INTERNAZIONALE-SUI-DIRITTI-CIVILI-E-POLITICI-1966.pdf>)

<sup>348</sup> Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, 1948. Consultabile su: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/itn.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf))

<sup>349</sup> L'articolo 9 recita: *“Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti”*. (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1950. Consultabile su: [https://www.echr.coe.int/documents/convention\\_ita.pdf](https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf))

<sup>350</sup> Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 1966: <https://fidu.it/wp-content/uploads/2017/03/PATTO-INTERNAZIONALE-SUI-DIRITTI-CIVILI-E-POLITICI-1966.pdf>

#### 4.5 Il principio di autodeterminazione dei popoli

Il discorso del Presidente russo del 21 febbraio 2022 include l'accusa nei confronti del governo ucraino di aver commesso una violazione del principio di autodeterminazione dei popoli, in particolare nei confronti dei cittadini stanziati in Crimea<sup>351</sup>. A seguito del referendum svoltosi il 16 marzo 2014, con cui la popolazione russa del territorio della Crimea ha espresso la propria volontà di annessione alla Federazione, il governo ucraino avrebbe, secondo l'opinione russa, posto in essere azioni di carattere repressivo nei confronti della popolazione russa: *“they have opted for aggressive action, for activating extremist cells, including radical Islamist organisations, for sending subversives to stage terrorist attacks at critical infrastructure facilities, and for kidnapping Russian citizens. We have factual proof that such aggressive actions are being taken with support from Western security services”*<sup>352</sup>.

La violazione del diritto all'autodeterminazione dei popoli, alla base di tale accusa, è uno degli obiettivi perseguiti dalle Nazioni Unite. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 2 della Carta delle Nazioni Unite, infatti, tra i fini dell'organizzazione emerge quello di: *“sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli [...]”*. Tale principio è stato poi ribadito nella Risoluzione n. 1514, adottata all'unanimità dall'Assemblea Generale nel dicembre 1960, in cui si afferma: *“All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development”*<sup>353</sup>.

Successivamente, il diritto all'autodeterminazione è stato inserito nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966<sup>354</sup>. Il principio di autodeterminazione è stato accolto sotto il profilo normativo in maniera restrittiva: difatti, l'articolo 1 del Patto attribuisce il diritto di autodeterminazione a tutti i popoli<sup>355</sup> in quanto soggetti

---

<sup>351</sup> Vedi paragrafo 1.4.2

<sup>352</sup> <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>353</sup> *Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples*, 1960. Consultabile su: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0152/88/PDF/NR015288.pdf?OpenElement>

<sup>354</sup> Articolo 1 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, del 1966: <https://fidu.it/wp-content/uploads/2017/03/PATTO-INTERNAZIONALE-SUI-DIRITTI-CIVILI-E-POLITICI-1966.pdf>

<sup>355</sup> H. Gros Espiell definisce popolo *“qualsiasi particolare comunità umana unita dalla coscienza e dalla volontà di costituire una unità capace di agire in vista di un avvenire comune [...]”* Da tale definizione si deduce che il concetto di popolo sia riconducibile alla sussistenza di due requisiti fondamentali, che lo distinguono dal concetto di minoranza e da quello di popolazione autoctona: un comune patrimonio culturale e la condivisione della medesima idea in merito ad un progetto politico comune per il futuro.

distinti dallo Stato, mentre le minoranze sono tutelate ai sensi dell'articolo 27. La ratio alla base di questa esclusione delle minoranze dall'esercizio del diritto, secondo Cassese, deriva dal fatto che *“il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione a favore di tutti i gruppi etnici metterebbe in serio pericolo la pace e condurrebbe alla frammentazione degli Stati in una miriade di entità capaci di sopravvivenza”*<sup>356</sup>. Inoltre, anche la risoluzione n. 2625 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati (1970) fa riferimento diretto al principio di autodeterminazione dei popoli, dichiarando l'obbligo per gli Stati di astenersi dall'uso di qualunque misura coercitiva suscettibile di privare un popolo del diritto all'autodeterminazione<sup>357</sup>. Ai sensi dell'articolo 1 del I Protocollo del 1977, il principio di autodeterminazione viene considerato esercitabile soltanto qualora si tratti di: *“conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti nell'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione [...]”*<sup>358</sup>.

Alla luce di quanto affermato, non sembra che il diritto internazionale possa riconoscere ai russi di Crimea il diritto all'autodeterminazione, in quanto godono di tale diritto i “popoli” sottoposti a dominazione coloniale, regime razzista o occupazione straniera<sup>359</sup>. Il riconoscimento di tale diritto alle minoranze etniche pregiudicherebbe il rispetto del principio della sovranità e della integrità territoriale degli Stati<sup>360</sup>.

#### 4.6 L'accusa di genocidio

Per quanto riguarda la denuncia russa della situazione umanitaria nel Donbass<sup>361</sup>, invece, il governo russo afferma che gli scontri armati in corso tra la popolazione russa

---

(<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/Autodeterminazione-diritti-umani-e-diritti-dei-popoli-diritti-delle-minoranze-territori-transnazionali/187>)

<sup>356</sup> Cassese A., *Diritto internazionale*, Ed. III, Il Mulino, 2017

<sup>357</sup> *“Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso a qualunque misura coercitiva suscettibile di privare del loro diritto all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza i popoli menzionati nella formulazione dei principi di uguaglianza di diritti e del diritto all'autodeterminazione”* (Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2625 (XXV), del 24 ottobre 1970, *relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite*: [https://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/20041124231820.pdf](https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041124231820.pdf))

<sup>358</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>359</sup> <https://www.affarinternazionali.it/laggressione-dellucraina-e-il-diritto-internazionale-violato/>

<sup>360</sup> L'integrità territoriale degli Stati è uno dei principi e obblighi giuridici inderogabili sanciti dall'Atto finale di Helsinki del 1975

<sup>361</sup> Vedi paragrafo 1.4.3

del Donbass e il governo di Kiev<sup>362</sup> proseguono a causa del rifiuto da parte del governo ucraino di giungere ad una soluzione pacifica della questione<sup>363</sup>. Alla base di tale rifiuto, secondo il governo russo, vi sarebbe l'odio nei confronti dell'etnia russa, nei confronti della quale il governo ucraino ha posto in essere azioni repressive assimilabili ad un vero e proprio genocidio, ignorato dalle nazioni occidentali: *“The so-called civilized world [...] prefers not to see this, as if this horror and genocide, which almost 4 million people are facing, do not exist<sup>364</sup>”*.

Secondo la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, stipulata il 9 dicembre 1948, gli Stati parte hanno l'obbligo di prevenire e punire il crimine di genocidio, identificato come crimine sotto le leggi internazionali<sup>365</sup>.

Le accuse di genocidio avanzate dalla Russia nei confronti del governo ucraino, per essere fondate, dovrebbero però dimostrare, oltre ai fatti di genocidio, anche la sussistenza del “dolo specifico”, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione<sup>366</sup>. Per dolo specifico si intende che è necessario fornire prove concrete del fatto che l'obiettivo perseguito dal governo mediante un determinato attacco fosse quello di eliminare il gruppo razziale, etnico o religioso in quanto tale: la vittima non è pertanto tale in quanto singolo, ma in quanto parte di un determinato gruppo.

In merito all'accusa di genocidio della Federazione russa, l'Ucraina ha scelto di sottoporre la questione alla Corte internazionale di giustizia, il 26 febbraio 2022. In tale richiesta, l'Ucraina chiede che sia accertata l'infondatezza dell'accusa di genocidio della Federazione russa, in particolare relativa ai presunti atti compiuti dal governo ucraino nelle regioni dell'Ucraina orientale nel conflitto iniziato nel 2014. L'Ucraina afferma, dunque: *“Given the lack of any evidence indicating acts of genocide, Russia*

---

<sup>362</sup> La guerra del Donbass è un conflitto nato nel 2014 tra le forze separatiste filo-russe e il governo legittimo ucraino, che si concretizzarono in vere e proprie proteste e manifestazioni messe in atto al fine di richiedere l'annessione alla Russia sul modello di quanto avvenuto pochi mesi prima in Crimea. La controffensiva ucraina riuscì a ridurre le zone controllate dalle forze separatiste, sostenute mediante artiglieria e personale militare provenienti dalla Russia, cui la comunità internazionale imputò la responsabilità per invasione diretta. (<https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/ukraine/situation-in-ukraine-what-is/understanding-the-situation-in-ukraine-since-2014/>  
<https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-donbas-conflict/>)

<sup>363</sup> <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<sup>364</sup> Ibid.

<sup>365</sup> L'articolo 1 stabilisce: *“Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire”*. (Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, 9 dicembre 1948, in: Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., *“Codice di diritto internazionale pubblico”*, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020)

<sup>366</sup> Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, 9 dicembre 1948, in: Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., *“Codice di diritto internazionale pubblico”*, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

clearly has no basis on which to allege such an egregious human rights violation. The Russian Federation's claimed objective to de-nazify Ukraine is a transparent pretext for an unprovoked war of aggression<sup>367</sup>". L'opinione ucraina è stata confermata dalla relazione presentata dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, in merito alla situazione dei diritti umani in Ucraina, la quale non menziona neppure il crimine di genocidio<sup>368</sup>. La Corte internazionale di giustizia, in merito alla questione presentata dall'Ucraina relativa all'accusa infondata di genocidio, afferma come l'articolo 1 della Convenzione del 1948 non preveda *expressis verbis* il divieto per gli Stati di porre in essere atti di genocidio, bensì stabilisca solo come debbano impegnarsi alla sua prevenzione e repressione<sup>369</sup>. In ogni caso, però, la Corte stabilisce come il divieto di genocidio sia implicito nella natura stessa della norma, ribadendo quanto già affermato nel caso Bosnia e Erzegovina c. Serbia e Montenegro del 2007<sup>370</sup>. In ogni caso, la Corte afferma che uno Stato parte non può essere sottoposto ad un attacco armato da parte di un altro Stato parte se non sussistono prove certe in merito alla sua commissione di atti di genocidio. Dunque, la Corte afferma: *"Ukraine has a right to be free from unlawful and damaging action by Russia that has been expressly justified as preventing and punishing genocide, where no plausible claim of genocide in fact exists<sup>371</sup>"*. La Corte, pertanto, ha confermato che l'azione militare posta in essere dalla Federazione russa sia illecita, in quanto basata su un'accusa di genocidio infondata<sup>372</sup>. Di fronte ad un'accusa di genocidio non riconducibile alla fattispecie disciplinata dalla Convenzione del 1948, la Corte internazionale di giustizia ha scelto di garantire, sulla base delle richieste ucraine, l'adozione di misure provvisorie. Mediante tali misure, la Corte ha stabilito la necessità, per la Federazione russa, di sospendere le operazioni

---

<sup>367</sup> Allegations of genocide under the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Ukraine vs. Russian Federation), 2022. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf>

<sup>368</sup> Report of the United Nations human rights office of the High Commissioner on the human rights situation in Ukraine, 2022. Consultabile su: <https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-09/ReportUkraine-1Feb-31Jul2022-en.pdf>

<sup>369</sup> Cfr. art. 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948: *"Le Parti contraentes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime de droit international que les Etats s'engagent à prévenir et à punir"*. (Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., "Codice di diritto internazionale pubblico", Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020)

<sup>370</sup> ICJ Reports, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, 2007

<sup>371</sup> Request for the indication of provisional measures submitted by Ukraine, 2022. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/182/182-20220227-WRI-01-00-EN.pdf>

<sup>372</sup> ICJ Reports, *"The Russian Federation's invasion of Ukraine based on a false claim of genocide is thus incompatible with the Genocide Convention and violates Ukraine's rights. The rights claimed by Ukraine in this case are at a minimum plausible, which is sufficient for provisional measures to be indicated"*.

militari avviate il 24 febbraio 2022, assicurando la mancata prosecuzione delle operazioni militari da parte di qualunque unità militare alle dipendenze dello Stato russo. Inoltre, la Federazione dovrà astenersi da qualunque azione che possa aggravare o estendere lo scontro armato e presentare alla Corte un rapporto relativo ai progressi effettuati nell'attuazione alle misure provvisorie stabilite dalla Corte<sup>373</sup>.

#### **4.7 L'illiceità dell'azione russa nell'ambito del conflitto**

Le accuse russe in merito alle violazioni dei diritti umani commesse dall'Ucraina possono essere considerate fondate se non altro considerando la violazione delle norme a tutela della diversità linguistica<sup>374</sup>, della libertà di espressione<sup>375</sup> e della libertà religiosa<sup>376</sup>. Per quanto riguarda le ipotetiche violazioni del principio di autodeterminazione di cui la Russia accusa il governo ucraino, facendo riferimento alle azioni di carattere repressivo poste in essere nei confronti della popolazione russa in Crimea a seguito della scelta di annessione alla Federazione russa, effettuata tramite referendum il 16 marzo 2014<sup>377</sup>, tali violazioni non risultano accertate, in quanto il principio di autodeterminazione non è esercitabile dalle minoranze.

La risoluzione 1514 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1960 afferma come il diritto all'indipendenza spetti ai popoli sottoposti a “*dominio, soggezione e sfruttamento straniero*”<sup>378</sup>. Il diritto all'autodeterminazione è, dunque, legato al concetto di “popolo”. Secondo H. Gros Espiell, la qualificazione di un gruppo come “popolo” dipende dalla sussistenza di due requisiti fondamentali: un comune patrimonio culturale e la condivisione della medesima idea in merito ad un progetto politico comune per il futuro<sup>379</sup>. Tali requisiti sembrano risultare soddisfatti per la popolazione russa, in quanto non solo condivide la medesima cultura, ma anche la volontà di sottrarsi dal controllo del governo di Kiev e perseguire l'annessione alla Federazione russa. Anche qualora si accettasse tale interpretazione estensiva del diritto all'autodeterminazione, ciò non

---

<sup>373</sup> *Request for the indication of provisional measures submitted by Ukraine*, 2022. Consultabile su: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/182/182-20220227-WRI-01-00-EN.pdf>

<sup>374</sup> Vedi paragrafo 4.2

<sup>375</sup> Vedi paragrafo 4.3

<sup>376</sup> Vedi paragrafo 4.4

<sup>377</sup> Vedi paragrafo 4.5

<sup>378</sup> Resolution n. 1514, *Declaration on the granting of independence to colonial countries and people* (XV), 1960

<sup>379</sup> <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/Autodeterminazione-diritti-umani-e-diritti-dei-popoli-diritti-delle-minoranze-territori-transnazionali/187>

sarebbe comunque sufficiente al fine di giustificare l'attacco armato da parte della Federazione russa nel territorio dello Stato ucraino.

Per quanto riguarda l'accusa di genocidio<sup>380</sup>, invece, si tratta di un'accusa totalmente priva di basi giuridiche, in quanto la Federazione russa non risulta in grado di fornire alcuna prova che attesti la sussistenza di un "dolo specifico" alla base delle azioni del governo di Kiev: non è possibile provare, pertanto, che il governo ucraino abbia come obiettivo quello dell'eliminazione fisica della minoranza russa in quanto tale. Essendo la sussistenza del "dolo specifico" essenziale per poter parlare di genocidio, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2 della Convenzione del 1948<sup>381</sup>, la mancanza di prove rende impossibile affermare che l'Ucraina abbia posto in essere una violazione delle norme di tale Convenzione legittimante l'intervento armato russo.

Si potrebbe, invece, avanzare un'ipotesi in merito alla sussistenza in Ucraina di un "genocidio culturale" nei confronti della popolazione russa. Il genocidio culturale, in cui l'elemento soggettivo consiste nel perseguimento dell'eradicazione della cultura di un determinato gruppo, non è però incluso nel divieto imposto dalla Convenzione del 1948<sup>382</sup>. Sebbene nel progetto di Convenzione elaborato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite fosse presente la nozione di genocidio culturale<sup>383</sup>, la versione finale della Convenzione fornisce una definizione di genocidio circoscritta alla "distruzione fisica o biologica di un gruppo", escludendo dunque la possibilità di estenderne l'interpretazione al concetto di "genocidio culturale"<sup>384</sup>. Data l'opposizione da parte di un vasto numero di Stati della comunità internazionale riguardo l'inclusione del genocidio culturale tra le fattispecie vietate dalla Convenzione del 1948, si rileva anche l'assenza di una *opinio juris* che possa attestare la nascita di una consuetudine<sup>385</sup>. Pertanto, non vi è alcuna norma internazionale generale o pattizia che possa legittimare un'azione armata da parte della Russia in difesa dei propri cittadini stanziati in territorio ucraino, anche qualora si provasse che siano vittime di genocidio culturale.

---

<sup>380</sup> Vedi paragrafo 4.6

<sup>381</sup> Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, 9 dicembre 1948, in: Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., "Codice di diritto internazionale pubblico", Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>382</sup> <https://iari.site/2021/07/05/il-genocidio-culturale-e-ancora-un-problema-giuridico/>

<sup>383</sup> *Draft Convention on the Crime of Genocide, Un Doc. E/447*, 1947

<sup>384</sup> <https://www.dirittoconsenso.it/2021/12/09/distruzione-del-patrimonio-culturale-nel-diritto-internazionale-il-caso-al-mahdi/>

<sup>385</sup> Caligiuri A., La Commissione verità e riconciliazione del Canada e la riscoperta del concetto di "genocidio culturale", Osservatorio di diritto penale internazionale. Consultabile su: <https://docenti.unimc.it/andrea.caligiuri/teaching/2016/15681/files/letture-integrative-per-i-frequentanti/la-commissione-verita-e-riconciliazione-del-canada-e-la-riscoperta-del-concetto-di-2018genocidio-culturale2019>

La commissione di tali violazioni dei diritti umani fondamentali da parte dell'Ucraina legittima la possibilità, per qualunque Stato parte dell'accordo violato, di invocare la responsabilità internazionale dello Stato ucraino, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione di diritto internazionale<sup>386</sup>. Le condizioni previste dall'articolo 42 necessarie al fine di invocare la responsabilità dello Stato risultano soddisfatte nel caso dell'Ucraina. L'obbligo violato dall'Ucraina nell'ambito dei diritti umani, infatti, rientrerebbe nella fattispecie di cui al paragrafo B dell'articolo, in quanto si tratta di un obbligo che sussiste nei confronti di *“un gruppo di Stati comprendente quello Stato, o della comunità internazionale nel suo complesso”*<sup>387</sup>. Anche la seconda condizione, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 42, risulta soddisfatta, in quanto la violazione di tali obblighi rientra nella fattispecie dei cosiddetti “obblighi integrali”, come abbiamo visto per i trattati in materia di disarmo. Dunque, una violazione degli obblighi derivanti da tali strumenti convenzionali sarebbe suscettibile di *“modificare radicalmente la posizione di tutti gli Stati nei confronti dei quali l'obbligo sussiste”*<sup>388</sup>.

Nell'ambito dei diritti umani la reazione unilaterale mediante l'impiego della forza armata non è esclusa in toto. In base a quanto affermato al paragrafo 4.1.2, l'intervento armato non può essere considerato legittimo per quanto riguarda l'intervento d'umanità. Nel caso della Russia, infatti, lo Stato interveniente non gode di alcun titolo giuridico che possa legittimare tale intervento<sup>389</sup>. Al fine di intervenire in difesa dei cittadini di uno Stato estero, i quali siano stati sottoposti a gravi violazioni dei diritti umani, l'utilizzo della forza armata da parte di uno Stato potrà essere giustificabile solo qualora si verifichi la sussistenza di una delle cause di esclusione del fatto illecito<sup>390</sup>, oppure qualora tale intervento sia stato autorizzato mediante risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza in base ai poteri ad esso attribuiti ai sensi del Capitolo VII della Carta. In merito alla protezione dei cittadini ucraini dalla violazione della libertà di espressione, dunque, la Russia non gode di alcun diritto che legittimi il suo intervento armato.

---

<sup>386</sup> Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione di diritto internazionale, 2001, in: Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., *“Codice di diritto internazionale pubblico”*, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020

<sup>387</sup> Ibid.

<sup>388</sup> Ibid.

<sup>389</sup> Vedi paragrafo 4.1.2

<sup>390</sup> Vedi paragrafo 2.2

L'obiettivo della Federazione russa a protezione dei cittadini all'estero<sup>391</sup>, incluso tra gli obiettivi principali perseguiti dalla Federazione nell'ambito della dottrina militare del 2014<sup>392</sup>, è lecito solo nel rispetto di determinate condizioni. Da una lettura combinata del Ronzitti e del rapporto di Dugard<sup>393</sup>, si deduce che, anche al fine di legittimare l'intervento a protezione dei cittadini all'estero, sarebbe necessario che i cittadini stanziati nel territorio dello Stato ucraino si trovassero in una situazione di pericolo imminente e si dimostri che lo Stato territoriale non sia in grado o disposto a fornire loro la propria protezione. La sussistenza di tali requisiti sarebbe difficile da accertare in merito alla questione ucraina in assenza di prove. Inoltre, anche qualora si ritenesse che le violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo ucraino potessero essere assimilate ad una situazione di "pericolo imminente" per la popolazione russa stanziata in territorio ucraino, l'azione armata dovrebbe avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e cessare nel momento in cui il salvataggio sia stato portato a termine. Inoltre, la permanenza all'interno del territorio dello Stato estero deve limitarsi al tempo necessario per prelevare i propri cittadini e ricondurli in patria<sup>394</sup>. Tale limitazione della permanenza delle truppe nel territorio, dunque, esclude la possibilità di occupare militarmente il territorio dello Stato. L'occupazione posta in essere dalla Russia in territorio ucraino risulta, dunque, illecita ai sensi del diritto internazionale, in quanto implicante la permanenza prolungata delle truppe in territorio ucraino<sup>395</sup>. Inoltre, l'ultimo requisito enunciato da Ronzitti risulta particolarmente incisivo nel caso russo-ucraino, in quanto prevede che lo Stato interveniente debba essere in grado di dimostrare che l'intervento in questione non sia volto ad alcun fine diverso da quello del salvataggio dei propri cittadini. Nel caso dell'occupazione russa, è chiaro già dal discorso pronunciato dal Presidente russo il 21 febbraio 2022 che le ragioni non sono unicamente di carattere umanitario, bensì di svariata natura<sup>396</sup>. Pertanto, anche tale requisito non è soddisfatto nel caso di specie.

---

<sup>391</sup> Vedi paragrafo 4.1.1

<sup>392</sup> Al punto 22, la dottrina militare russa del 2014, recita: "*The Russian Federation has the legitimate right to employ the Armed Forces, other troops and bodies [...] to protect its citizens abroad in accordance with generally recognized principles and norms of international law and international treaties of the Russian Federation*". Il punto 32, allo stesso modo, stabilisce: "*The main task of the Armed Forces, other troops and bodies in peacetime are [...] to protect citizens of the Russian Federation abroad from armed attack on them*". (<https://theatrum-belli.com/the-military-doctrine-of-the-russian-federation/>)

<sup>393</sup> Vedi paragrafo 4.1.1

<sup>394</sup> Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

<sup>395</sup> Ibid.

<sup>396</sup> Vedi capitolo 1



## CONCLUSIONI

Alla luce dello studio effettuato, è possibile senza dubbio affermare l'illiceità dell'occupazione russa del territorio ucraino, in quanto in violazione del divieto di minaccia e uso della forza armata di cui all'articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite. L'analisi giuridica effettuata dimostra come l'azione russa riconducibile alla legittima difesa preventiva non possa trovare fondamento giuridico, sia esso di natura pattizia o consuetudinaria: l'esercizio della legittima difesa può essere ammesso solo qualora l'attacco armato sia già in atto, oppure qualora lo Stato abbia prove sufficienti che attestino la sussistenza di un attacco armato "imminente", mentre non è possibile basare l'utilizzo della forza armata in legittima difesa sulla mera supposizione che un attacco armato potrebbe essere posto in essere in futuro. Per quanto non si possa negare che la politica perseguita dal governo di Kiev negli ultimi anni abbia contribuito ad innescare l'ira del Cremlino nei confronti di una nazione su cui già riteneva di poter vantare un titolo giuridico derivante dalla comune appartenenza all'Unione Sovietica negli anni passati, l'*occupatio bellica* non può in alcun modo essere giustificata, poiché costituisce una violazione di una norma di *jus cogens*. Il diritto internazionale odierno afferma l'illegittimità dell'occupazione militare e le acquisizioni territoriali derivanti da una guerra di aggressione non possano essere riconosciute, in quanto rappresentano un crimine contro la pace internazionale. L'esercizio della legittima difesa è inoltre subordinato al rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, il che implica che l'azione debba limitarsi al mero respingimento dell'attacco subito. Azioni di maggiore gravità, quali l'occupazione militare o l'annessione del territorio dello Stato autore dell'attacco, risultano pertanto vietate qualora non siano strettamente necessarie per bloccare l'avanzata. Costituendo una violazione di una norma di *jus cogens*, dunque, l'*occupatio bellica* posta in essere dalla Federazione non gode di alcuna giustificazione desumibile dal diritto internazionale.

L'accertamento della violazione dei diritti umani della minoranza russa avrebbe invece potuto legittimare l'invocazione della responsabilità internazionale dello Stato ucraino da parte della Federazione russa in quanto Stato parte degli accordi violati, ai sensi dell'articolo 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione di diritto internazionale. In particolare, sarebbe stato possibile per la Russia intervenire unilateralmente al fine di provvedere al salvataggio dei propri

cittadini stanziati in Ucraina, qualora si fosse provato che i cittadini russi stanziati in territorio ucraino si trovavano in una situazione di pericolo imminente di fronte all'incapacità o rifiuto da parte dello Stato territoriale di fornire loro la propria protezione. Anche in questo caso, l'intervento russo sarebbe dovuto avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, il che implica che la permanenza all'interno del territorio dello Stato estero avrebbe dovuto limitarsi al tempo necessario per prelevare i propri cittadini e ricondurli in patria.

L'occupazione posta in essere dalla Russia in territorio ucraino risulta, dunque, illecita ai sensi del diritto internazionale, in quanto implicante la permanenza prolungata delle truppe in territorio ucraino. Inoltre, al fine di legittimare l'intervento a protezione dei cittadini all'estero, sarebbe necessario dimostrare che tale azione sia volta meramente al salvataggio dei cittadini. Tale requisito, di fronte alla vastità degli obiettivi perseguiti dalla Russia nell'ambito del conflitto, non può essere considerato soddisfatto nel caso di specie.

In merito alla questione nucleare, l'analisi effettuata dimostra che, sebbene il Trattato di non-proliferazione nucleare renda legittimo il possesso dell'arma atomica da parte della Federazione russa, l'utilizzo dell'arma nucleare nell'ambito di un conflitto è subordinato alla sussistenza di una specifica condizione: sarebbe necessario provare che il suo utilizzo sia necessario per rispondere ad un attacco nucleare posto in essere previamente dall'Ucraina congiuntamente con uno Stato dotato dell'arma atomica, o nell'imminenza dello stesso. Qualora, invece, la Federazione russa attuasse per prima un attacco nucleare, ciò sarebbe qualificabile come una violazione del Memorandum di Budapest, che all'articolo 5 stabilisce l'obbligo di non impiegare l'arma atomica nei confronti degli Stati non militarmente nucleari. Qualora si provasse che l'Ucraina ha posto in essere le sperimentazioni nucleari militari così come sostiene un'accusa russa, ciò costituirebbe una violazione non solo del Memorandum di Budapest, con cui l'Ucraina si impegnava ad una totale denuclearizzazione, ma anche dell'articolo 4 del Trattato di non-proliferazione. Qualora, invece, tali sperimentazioni nucleari, se pure accertate, risultassero volte all'utilizzo dell'energia nucleare per scopi pacifici, la loro attuazione sarebbe a tutti gli effetti legittima ai sensi del TNP. In ogni caso, le ipotetiche sperimentazioni nucleari potrebbero essere lecite solo se svolte nel sottosuolo, in quanto il loro svolgimento nell'atmosfera, nello spazio cosmico o negli spazi subacquei sarebbe

qualificabile come violazione degli obblighi derivanti dal Trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari. Anche nell'ipotesi remota in cui una di tali violazioni venisse accertata, l'analisi giuridica effettuata dimostra come le reazioni unilaterali a disposizione della Federazione russa non includano comunque l'occupazione militare.

Il comportamento illecito della Federazione russa, in violazione della Carta delle Nazioni Unite, pregiudica il mantenimento dell'ordine internazionale promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, basato sul mantenimento della pace tra le nazioni. Una violazione delle norme della Carta da parte di uno dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU è suscettibile di dimostrare l'instabilità dell'ordine internazionale creato dalla Carta stessa, in quanto gli stessi Stati garanti di tale ordine si dimostrano disposti a pregiudicare il mantenimento della pace tra le nazioni.

Di fronte a tali considerazioni, risulta chiara l'estrema complessità giuridica della questione russo-ucraina, per giungere alla risoluzione della quale potrebbe non rivelarsi sufficiente l'utilizzo di strategie deterrenti da parte degli organi internazionali, quali le sanzioni economiche recentemente adottate ai danni della Federazione russa, ma sarebbe necessaria un'efficiente azione diplomatica in ambito negoziale, caratterizzata dall'abbandono del confronto in ambito negoziale, così da perseguire una tendenza maggiormente cooperativa, effettuando concessioni al fine di evitare la prosecuzione di un conflitto armato suscettibile di espandersi a macchia d'olio in territorio europeo.

## INDICE ABBREVIAZIONI

CDI	Commissione di diritto internazionale
CIG	Corte internazionale di giustizia
CPSU	Communist Party of the Soviet Union
CSI	Comunità degli Stati indipendenti
NATO	North Atlantic Treaty Organization
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa
OHCHR	Office of the United Nations High Commissioner
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PNAC	Project for the New American Century
PNE	Peaceful Nuclear Explosions Treaty
PTBT	Partial Test-Ban Treaty
TNP	Trattato di non-proliferazione nucleare
URSS	Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

## INDICE DELLA GJURISPRUDENZA

### **Corte internazionale di Giustizia**

ICJ, *Reports of judgements advisory opinions and orders. Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America): Merits, 27<sup>th</sup> June 1986*

ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders. Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion of 8 July (1996)*

ICJ, *Reports of judgements advisory opinions and orders. Accordance with the international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, advisory opinion of 22 July (2008)*

*Allegations of genocide under the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Ukraine vs. Russian Federation), 2022*

### **Assemblea Generale delle Nazioni Unite**

Resolutions adopted by the General Assembly 1904 (XVIII). United Nations

Resolution n. 1514, *Declaration on the granting of independence to colonial countries and people (XV)*, 1960

General Assembly Fifth Emergency Special Session, 1558<sup>th</sup> Plenary Meeting, 21 giugno 1967

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2625 (XXV), 24 ottobre 1970, *relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite*

Risoluzione 68/262 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 27 marzo 2014, on the Territorial integrity of Ukraine

## INDICE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CITATE

- Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali*, 29 luglio 1899
- Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra*, 18 ottobre 1907
- Covenant of the League of Nations, including amendments in force*, 1919
- Draft Convention on the Crime of Genocide, Un Doc. E/447*, 1947
- First report of the Atomic Energy Commission*, 26 febbraio 1947
- Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo*, 1948
- Trattato Nord Atlantico*, 4 aprile 1949
- Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra*, 12 agosto 1949
- Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali*, 12 agosto 1949
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 1950
- Trattato sulla messa al bando parziale delle armi nucleari*, 1963
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, 1965
- Patto internazionale sui diritti civili e politici*, 1966
- Trattato sulla proibizione delle armi nucleari in America Latina*, 1967
- Union of Soviet Socialist Republics: draft resolution (A/L.519)*, 19 giugno 1967
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, 1969
- Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e sulle armi tossiche e sulla loro distruzione*, 1972

*Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the limitation of underground nuclear weapon tests (and protocol thereto),*  
Luglio 1974

*Treaty on underground nuclear explosions for peaceful purposes (with agreed statement and protocol dated at Washington on 1 June 1990. Signed at Moscow and at Washington on 28 May 1976)*

*Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile, 1977*

*Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 1989*

*Memorandum (no. 52241) on security assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons, Budapest, 5 dicembre 1994*

*Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, 1995.*

*Constitution of Ukraine, 1996*

*Documento di Istanbul, 1999*

*Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 2001*

*Letter to President Bush on the War on Terrorism, 20 settembre 2001*

*Report to the Congress on the Anti-Thai riots in Cambodia on January 29, 2003, Bureau of East Asian and Pacific Affairs, 2003*

*The Queen's Regulation for the Royal Navy, 2013, par. 7203*

*Declaration of Independence of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol, 11 marzo 2014*

*PROTOCOL on the results of consultations of the Trilateral Contact Group with respect to the joint steps aimed at the implementation of the Peace Plan of the President of Ukraine, P. Poroshenko, and the initiatives of the President of Russia, V. Putin, 5 settembre 2014*

*Minsk II Agreement, 12 febbraio 2015*

*Ukraine Law on supporting the functioning of the Ukrainian language as the State language, 2019*

*Report of the United Nations human rights office of the High Commissioner on the human rights situation in Ukraine, 2022*

*Request for the indication of provisional measures submitted by Ukraine, 2022*

## BIBLIOGRAFIA

Abril G., *Chief of EU diplomacy: Countries can act on their own to cut off Russian oil and gas*, El Pais, 2022, in: <https://english.elpais.com/international/2022-04-22/chief-of-eu-diplomacy-countries-can-act-on-their-own-to-cut-off-russian-oil-and-gas.html>

Allan D., *The Minsk Conundrum: Western Policy and Russia's War in Eastern Ukraine*, 2020. Consultabile su: <https://www.chathamhouse.org/2020/05/minsk-conundrum-western-policy-and-russias-war-eastern-ukraine-0/minsk-1-agreement>

Benedetti G., *Trent'anni fa la dissoluzione dell'Urss*, Osservatore romano, 2021, in: <https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-12/dossoluzione-urss-trenta-anni-go-rbaciov-osservatore-romano.html>

Bianchi D., *La Russia in guerra nella crisi dell'ordine*, Galli Thierry Stampa, Milano, 2022

Bothe M., *Nuclear Weapons Advisory Opinions*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2016

Caligiuri A., *La Commissione verità e riconciliazione del Canada e la riscoperta del concetto di "genocidio culturale"*, Osservatorio di diritto penale internazionale, in: <https://docenti.unimc.it/andrea.caligiuri/teaching/2016/15681/files/letture-integrative-per-i-frequentanti/la-commissione-verita-e-riconciliazione-del-canada-e-la-riscoperta-del-concetto-di-2018genocidio-culturale2019>

Cassese A., *Diritto internazionale*, Ed. III, Il Mulino, 2017

Clark Lisa, *Nuclear Sharing: Cosa significa? E, soprattutto, come verirne fuori?* Consultabile su: <https://www.disarmo.org/rete/a/11092.html>

De Bartolo R. *Stati Uniti e Russia estendono il New START Treaty*, 2021. Consultabile su: <https://www.opiniojuris.it/wp-content/uploads/2021/03/Stati-Uniti-e-Russia-estendono-il-New-START-Treaty-Raffaele-De-Bartolo.docx.pdf>

Dörr O., *Use of force, Prohibition of*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019

- Dugard J. R., *First report on diplomatic protection*, 2000
- Filipchuk L., *Art and freedom of expression in a time of conflict in Ukraine*, 2020, in: [https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-01/FH\\_Ukr-PB\\_02-Art-and-Freedom-of-Expression\\_Eng-v2.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-01/FH_Ukr-PB_02-Art-and-Freedom-of-Expression_Eng-v2.pdf)
- Grotto A. J., *Non-proliferation treaty (1968)*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2009
- Kadelbach S., *Nuclear Weapons and Warfare*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019
- Kimball D. G., Boese W., *Limited Test Ban Treaty Turns 40*, in: issue of Arms Control Today, ottobre 2003
- Lund J. T., *Interceptive self-defense. When the trigger has been pulled*, Lund University, 2007
- Luzzatto R., Pocar F., Villata F. C., “*Codice di diritto internazionale pubblico*”, Ed. VIII, Giappichelli Editore, Torino, 2020
- Magni S., *Otto anni di conflitto in Donbass. La guerra invisibile*, 2022, in: <https://lanuovabq.it/otto-anni-di-conflitto-in-donbass-la-guerra-invisibile>
- Matzuzzi M., *In Ucraina la guerra è santa e si fa in nome di Dio*, in: Il Foglio, 17 dicembre 2022, in: <https://www.ilfoglio.it/chiesa/2022/12/17/news/in-ucraina-la-guerra-e-santa-e-si-fa-in-nome-di-dio-4772010/>
- Mearsheimer J. F., *The case of a Ukrainian Nuclear Deterrent*, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3, 1993. In: <https://www.mearsheimer.com/wp-content/uploads/2019/07/Mearsheimer-Case-for-Ukrainian-Nuclear-Deterrent.pdf>
- Nussberger A., *Russia*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2009
- Orsini A., *Ucraina: critica della politica internazionale*, PaperFirst, Il Fatto Quotidiano, 2022
- Paganoni M., *Dottrina Begin e Opzione Sansone*, aprile 2021, in: <https://www.israele.net/dottrina-begin-e-opzione-sansone#:~:text=E>

Pascolini A., *Armi nucleari, la sospensione del New START*, 3 marzo 2023. Consultabile su: <https://ilbolive.unipd.it/it/news/armi-nucleari-sospensione-new-start>

Pelosi G., *Il divieto dell'uso della forza e la problematica relativa alle possibili eccezioni non previste espressamente dalla Carta delle Nazioni Unite*, Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo, febbraio 2008

Presciuttini C., *Armamenti nucleari nelle ex repubbliche sovietiche*, Periodico mensile dell'Archivio Disarmo, 1993

Raffaeli S., *Lo stato di attuazione del trattato di non proliferazione nucleare. Problematiche e prospettive*, Documenti IAI, in: [https://www.iai.it/sites/default/files/iai\\_0925.pdf](https://www.iai.it/sites/default/files/iai_0925.pdf)

Rielly J., *The Bush Administration's Foreign Policy Legacy*, in: *Politique Américaine*, 2008/3 (n° 12). Consultabile su: <https://www.cairn.info/revue-politique-americaine-2008-3-page-73.htm>

Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Giappichelli, 2017

Sender O., *Coercion*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2021

Stone O., *Oliver Stone intervista Vladimir Putin*, Marsilio Editori, III ed, 2022

Tarquini A., *Chi utilizzerà per primo le armi nucleari in Ucraina? Il rischio è che siano usate per allargare il conflitto in Europa*, 2022. Consultabile su: <https://www.farodiroma.it/chi-utilizzera-per-primo-le-armi-nucleari-in-ucraina-il-rischi-o-e-che-siano-usate-per-allargare-il-conflitto-in-europa-aurelio-tarquini/>

Tomaselli V., *Gli arsenali nucleari di Israele e Nord Corea*, in: *Non proliferazione e riarmo nucleare*, Iriad Review, 2023. Consultabile su: <https://www.archiviodisarmo.it/view/P8iweoKYFvUKvQsSG6KkIF5ehiFZ3xLoQc-6nPYxPEI/speciale-iriad-review-1.pdf>

Viriglio V., *Quando la NATO decise di colpire la Serbia per fermare il massacro in Kosovo*, 2022, in: <https://www.agi.it/estero/news/2022-03-24/quando-nato-decise-colpire-serbia-fermare-massacro-kosovo-16121154>

Volcic V., *L'etnicidio della minoranza russa in Ucraina procede a tappe forzate. Mentre i paesi della NATO si voltano dall'altra parte*, 2022, in: <https://www.farodiroma.it/letnicidio-della-minoranza-russa-in-ucraina-procede-a-tappe-forzate-mentre-i-paesi-nato-si-voltano-dallaltra-parte-v-volcic>

Zwanenburg M., Bothe M., Sassoli M., *Is the law of occupation applicable to the invasion phase*, International Review of the Red Cross, 2012, in: <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-885-zwanenburg-bothe-sassoli.pdf>

## SITOGRAFIA

<http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828>

<http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843>

<https://en.kremlin.ru/events/president/news/69390>

<https://www.britannica.com/place/Ukraine/Government-and-society#ref404766>

<https://www.britannica.com/topic/mutual-assured-destruction>

<https://www.britannica.com/topic/20th-century-international-relations-2085155/The-Cuba-ban-missile-crisis>

<https://www.britannica.com/place/Udmurtiya>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/boris-nikolaevic-elcin/>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/pace-di-brest-litovsk\\_%28Dizionario-di-Storia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/pace-di-brest-litovsk_%28Dizionario-di-Storia%29/)

<https://www.treccani.it/vocabolario/ultimatum/>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/consuetudine-diritto-internazionale>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/uso-della-forza-dir-int\\_%28Diritto-on-line%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/uso-della-forza-dir-int_%28Diritto-on-line%29/)

<https://www.treccani.it/enciclopedia/legittima-difesa-diritto-internazionale>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/deterrenza-nucleare\\_%28Dizionario-di-Storia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/deterrenza-nucleare_%28Dizionario-di-Storia%29/)

<https://www.treccani.it/enciclopedia/successione-tra-stati>

<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/03/25/joint-statement-unit-ed-states-and-ukraine>

[https://h2o.law.harvard.edu/text\\_blocks/28893](https://h2o.law.harvard.edu/text_blocks/28893)

<https://www.russiaintranslation.com/2018/06/03/da-elcin-a-medvedev-gli-undici-primi-ministri-russi/>

<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/Autodeterminazione-diritti-umani-e-diritti-dei-popoli-diritti-delle-minoranze-territori-transnazionali/187>

<https://www.reuters.com/world/europe/russia-formally-quits-council-europe-rights-watchdog-2022-03-15/>

<https://www.reuters.com/world/us/white-house-has-seen-talks-proposals-russia-contact-with-european-allies-2021-12-17/>

<https://web.archive.org/web/20220222081106/https://www.reuters.com/world/russia-un-veils-security-guarantees-says-western-response-not-encouraging-2021-12-17/>

[https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg16/attachments/dossier/file\\_internets/000/006/925/n.\\_2068.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg16/attachments/dossier/file_internets/000/006/925/n._2068.pdf)

<https://www.armscontrol.org/act/2000-05/russias-military-doctrine>

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048851b>

<https://www.ccw.ox.ac.uk/events/2022/sarotte>

<https://www.crf-usa.org/bill-of-rights-in-action/bria-19-3-c-the-bush-doctrine>

<https://www.startmag.it/mondo/ucraina-costituzione-nato/>

<https://uacrisis.org/it/punto-del-cammino-ucraina-verso-nato/>

<https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/ukraine/situation-in-ukraine-what-is-understanding-the-situation-in-ukraine-since-2014/>

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-donbas-conflict/>

<https://www.lawfareblog.com/caroline-affair>

<https://iari.site/2020/12/11/legittima-difesa-e-dottrina-bush-sulla-preemptive-self-defense/#:~:text=L%27espressione%20dottrina%20Bush%20sulla,maggiore%20e%20pi%C3%B9%20visibile%20impegno>

<https://iari.site/2021/07/05/il-genocidio-culturale-e-ancora-un-problema-giuridico/>

[https://militarist-monitor.org/profile/project\\_for\\_the\\_new\\_american\\_century/](https://militarist-monitor.org/profile/project_for_the_new_american_century/)

[http://next.owlapps.net/owlapps\\_apps/articles?id=1206644&lang=it](http://next.owlapps.net/owlapps_apps/articles?id=1206644&lang=it)

<https://www.affarinternazionali.it/laggressione-dellucraina-e-il-diritto-internazionale-violato>

<https://www.lindipendente.online/2023/02/15/russia-dispiega-navi-con-armi-nucleari-nel-baltico/>

<https://www.open.online/2023/02/14/guerra-russia-ucraina-14-feb/>

<https://www.ilgiornale.it/news/guerra/navi-armi-nucleari-nel-baltico-lultima-mossa-russia-2116442.html>

<https://www.ocse.org>

<https://www.archiviodisarmo.it/view/P8iweoKYFxUKvQsSG6KkIF5ehiFZ3xLoQc-6nPYxPEI/speciale-iriad-review-1.pdf>

[https://www.archiviodisarmo.it/view/gYmbRbRDFJuRjbX6KzpiKhcKygQiXQgQN T6P\\_KFf9bI/1972-bwc0.pdf](https://www.archiviodisarmo.it/view/gYmbRbRDFJuRjbX6KzpiKhcKygQiXQgQN T6P_KFf9bI/1972-bwc0.pdf)

[https://web.archive.org/web/20110605101142/http://www.nti.org/e\\_research/profiles/Ukraine/Nuclear/index.html](https://web.archive.org/web/20110605101142/http://www.nti.org/e_research/profiles/Ukraine/Nuclear/index.html)

[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XXVI-9&chapter=26&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26&clang=_en)

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048851b>

[https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/itn.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf)

<https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>

<https://www.jfklibrary.org/it/node/11881>

<https://www.atomicarchive.com/resources/treaties/lbt.html>

<https://www.atomicarchive.com/resources/treaties/npt.html>

<https://www.atomicarchive.com/resources/treaties/tbt.html>

<https://www.atomicarchive.com/resources/treaties/pnet.html>

<https://www.armscontrol.org/blog/2013-08-05/limited-test-ban-treaty-turns-50>

[https://web.archive.org/web/20110605101142/http://www.nti.org/e\\_research/profiles/Ukraine/Nuclear/index.html](https://web.archive.org/web/20110605101142/http://www.nti.org/e_research/profiles/Ukraine/Nuclear/index.html)

<https://www.limesonline.com/cartaceo/la-crisi-della-deterrenza-nucleare>

<https://www.nti.org/analysis/articles/russias-2000-military-doctrine/#:~:text=Third%2C%20the%202000%20Doctrine%20allows,nuclear%20weapons%20could%20be%20used>

<https://www.frstrategie.org/en/publications/notes/russias-evolving-nuclear-doctrine-implications-2016>

<https://theatrum-belli.com/the-military-doctrine-of-the-russian-federation/>

<https://lenta.ru/news/2014/02/23/language/>

[https://civic-nation.org/ukraine/government/legislation/legislation\\_impacting\\_anti-discrimination\\_and\\_anti-radicalisation\\_efforts/](https://civic-nation.org/ukraine/government/legislation/legislation_impacting_anti-discrimination_and_anti-radicalisation_efforts/)

<https://www.president.gov.ua/en/news/mi-garantuyemo-ukrayini-duhovnu-nezalezhnist-zvernennya-prez-79577>

<https://www.avvenire.it/mondo/pagine/chiesa-ortodossa-ucraina-al-bando>

<https://www.dirittoconsenso.it/2021/12/09/distruzione-del-patrimonio-culturale-nel-diritto-internazionale-il-caso-al-mahdi/>

[https://www.icanw.org/did\\_ukraine\\_give\\_up\\_nuclear\\_weapons?locale=en#:~:text=Ukraine%20never%20had%20an%20independent,nuclear%20weapon%20state%20in%201994](https://www.icanw.org/did_ukraine_give_up_nuclear_weapons?locale=en#:~:text=Ukraine%20never%20had%20an%20independent,nuclear%20weapon%20state%20in%201994)